DELLO STESSO AUTORE

LA COLLAZIONE

SECONDO LA LEGGE ROMANA

ED IL COD. CIV. ITALIANO

PART. I.ª — 1. Vol. in 8.º — L. 9.

AVV. G. P. CHIRONI
PROF ORD. DI DIRITTO CIVILE
NELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELLA RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DELLA GARANZIA CONTRO GLI INFORTUNII DEL LAVORO

SIENA
ENRICO TORRINI, EDITORE
1884.

DELLA RESPONSABILITÀ DEI PADRONI
RISPETTO AGLI OPERAI
E DELLA GARANZIA CONTRO GLI INFORTUNII DEL LAVORO.

I. Introduzione

Sommario: 1. La statistica e gli infortunii del lavoro. — 2. Necessità di distinguere due questioni essenzialmente diverse, *responsabilità* e *garanzia*. — 3. Partizione della materia.

1. Gli infortunii derivanti dal lavoro hanno in questi ultimi anni raggiunto tale entità da far sorgere il dubbio se le prescrizioni del diritto comune sieno sufficienti a tutelare la vita, la salute degli operai. Che ai progressi dell' industria si voglia oggidì rannodare, quale conseguenza, una responsabilità più estesa nei padroni a causa di aumentato grado nella sorveglianza che debbono, lo s' intende di leggieri; ma volerli tenuti per tutti gli infortunii, giacchè si afferma l'operaio essere diventato *mero accessorio* della macchina, è dir cosa poco rispondente alla verità dei fatti, alla giustizia, ed alla legge. Dinanzi alle poco liete risultanze dateci in proposito dalla statistica (1), se comprendiamo la necessità di rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura da seguire per l' indennizzo, e di stabilire con efficacia un sistema preventivo a somiglianza di quanto fu fatto in altri paesi (2), non vediamo ragione alcuna a modificare

---

(1) V. rapp. del FAURE (*Journal officiel* 1882, Doc. Ch., annes. 399), del GIRARD, (*J. off.* l. cit. annes. 694), del NADAUD (*J. off.* l. cit. annes. 1334); Progetto BERTI (*Atti Parlamentari*, Cam. dei Deputati, *Leg.* XV,) Documenti, n. 7 3 pag. 16 : *Monatshefte z. Statistik des Deutschen Reichs f. das Ihar 1882*. B. 53, *Ergänzungsheft*.

(2) L. Svizzera 1877 (*Annuaire de Législation comparée* 1878, pag. 581); in Inghilterra la legge 27 maggio 1878, (*Ann.* 1879, 15); in Germania la l. 17 luglio 1878 (*Ann.* 1879. p. 102); in Francia la legge 19 mag. 1874 (*Rec. du Palais*, 1874), e l. 30 aprile 1880 (*Rec. cit.* 1880)

il criterio generale posto in materia di responsabilità dal codice civile (1).

Nè a modificare il come porre giuridicamente la questione, vale notare la immensa distanza che separa l' industria odierna da quella ch' era in fiore nel vecchio mondo romano, alla cui giurisprudenza è inspirata la legge attuale sulle colpe aquiliane. In questa non è affermato un principio che, come non più rispondente ai tempi debbasi cacciare fra le anticaglie; ma un principio solenne di giustizia sopravvissuto all' epoca in cui venne emanata la legge che lo consacrava, perchè racchiude la formula più energica, più estesa della responsabilità. Ora, davanti alle cangiate condizioni del lavoro industriale, davanti alle diverse cure, alla diversa misura di sorveglianza incombente al padrone, il giudice si troverà in un campo nuovo di *fatti*, ai quali va estesa la regola della responsabilità, ma non v' è bisogno che il legislatore muova eccezioni al *diritto* comune nel quale essa non va disgiunta dalla colpa. Confondendo il fatto col diritto, si va a conseguenze interamente false.

E neppure vale l' argomento che fa dell' operaio un accessorio della macchina. Imperocchè, a parte il notare come le invocate riforme si estendano a tutte le varie manifestazioni dell' attività industriale, si abbia o no il sussidio delle macchine, anche il più umile operaio ha colla sua intelligenza l' incarico di dirigere la forza cieca degli apparati meccanici. Non ci pare si possa risollevare con profitto la questione che già tenne scissi gli economisti sugli effetti delle macchine quanto al morale dell' operaio: esse non lo abbrutiscono, ed anzi molte felici innovazioni che le perfezionarono, vennero suggerite dall' osservazione di chi v' attendeva. La funzione dell' operaio, lungi dall' essere ristretta ad una sfera meramente passiva, tiene la direzione della forza che deve governare.

Cotesta falsa premessa condusse ad una teoria, i cui errori, esamineremo meglio nel dire degli infortunii derivanti da solo caso fortuito.

---

(1) C. civ. art. 1151, e segg. C. fr. art. 1382 e segg. C. austr. §§ 1294 e segg.

2. Anzitutto, a dare ragione del metodo con cui procederà il presente studio, sostiamo alquanto a notare come i risultati della statistica vengano nella nostra questione spesso invocati non bene. Il progetto presentato il 19 febbraio 1882 al Parlamento nazionale, contiene due allegati che offrono delle notizie sugli infortunii avvenuti durante il triennio 1879-81, e precisano il numero degli operai morti istantaneamente, oppure in seguito alle ferite riportate, e dei sopravvissuti. Non ci pare corretto questo modo d' invocare la statistica a corredo di un progetto ove si vede sanzionata la regola di presunzione di colpa a carico del padrone, qualunque sia la causa onde l' infortunio procede. A trarre dalle cifre un serio insegnamento, sarebbe d' uopo ricercare in quale proporzione si abbiano gli infortunii dipendenti da colpa del padrone (ed intendiamo sì il fatto che la omissione), i dipendenti da colpa dell' operaio, i causati da colpa imputabile ad entrambi, e finalmente quelli originati da solo caso fortuito. Ed affermiamo questo, perchè quando vediamo i partigiani più ardenti della riforma invocare nella Camera francese (1) la statistica, e dire che su 100 infortunii, 68 provengono da caso fortuito o forza maggiore, 20 da colpa dell' operaio, e solo 12 da *colpa del padrone,* dubitiamo se davvero i fatti sieno tali, da legittimare proposte tendenti a modificare nella specie i principii comuni sulla responsabilità (2).

Come si vede, sin qui si è parlato di *responsabilità*, e le cose accennate, e quelle che diremo più ampiamente in seguito riguardano questo termine nel suo vero e proprio significato giuridico; responsabilità vale *colpa*, e per conseguenza solo nei casi in cui l' infortunio dipende da colpa del padrone ne intendiamo l' obbligo che ha di risponderne. Ma che diremo dei fortuiti? Lasciamo l' idea della colpa *presunta* a carico del padrone, i cui effetti, e lo vedremo, non sono gran cosa a vantaggio degli operai, come la essenza ne è contraria ai fatti, ed

(1) Discours de M. FAURE, séanc. 8 mars 1883 (*I. off. Ch des Dep.* s. 8 mars 1883, p. 525.)

(2) V. Tuttavia SCHUPFER, *Della Responsabilità dei padroni per gli infortunii del lavoro,* n. 2; e M. SAUZET, *Responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers.* n. 73, A. (Rèvue Critique, XII, 596 e segg.).

al diritto stesso; ma nessun sollievo potrà invocare la scienza per gli operai colpiti dal caso, suggerendo provvedimenti che mitighino le conseguenze dell' infortunio?

Noi teniamo a distinguere le due idee ora enunciate. Altro è *responsabilità*, altro la previdenza, o meglio la *garanzia contro gli infortunii del lavoro*. Concepiamo la prima a carico del proprietario, se la colpa del danno è tutta od in parte sua: la seconda, se l' infortunio è conseguenza del caso fortuito; nè l' una nè l' altra, se è dipeso da colpa esclusivamente ascrivibile all' operaio. Distinguendo (e la giustizia, il diritto lo vogliono,) cotesti due termini, veniamo a distinguere la questione *giuridica* dalla *sociale*, questioni delle quali fecero confusione deplorevole molti progetti presentati alla Camera francese, ed il progetto presentato non ha guari al Parlamento italiano.

3. Coerentemente a ciò, il nostro studio tratterà anzi tutto della responsabilità dei padroni esaminata alla stregua della legge e della giurisprudenza attuale, indi del sistema che vuole elevata a principio assoluto tale responsabilità, e del sistema intermedio. E proposti diversi rimedii, dirà poi alcunchè rispetto alla garanzia.

II. Della Responsabilità dei Padroni

§ I. *A) Nella legge, dottrina e giurisprudenza attuale*

Sommario — 4. Carattere di cotesta responsabilità — La direzione da esercitarsi dal padrone non è correlativa nel grado alla diligenza dovuta dall' operaio. — 11 Grado della responsabilità. — 12-13 Comprende anche il fatto dei commessi. — 14 Onere della prova. — 15 Espletamento suo. — 16 Cessa la responsabilità se il fatto avvenne : *a)* per caso fortuito. — 17 *b)* per colpa esclusiva dell'operaio. — 18-19 *Quid,* se la colpa è imputabile al padrone ed all' operaio? — 20 *c)* per colpa di terze persone:. — 21 Prova delle eccezioni. — 22 Validità del patto di affrancamento dalla responsabilità. — 25 Regolamenti ed istruzioni affisse nei locali di lavoro.

A precisare il carattere della responsabilità dei padroni, è d' uopo procedere segnalando due ordini distinti di rapporti giuridici intercedenti fra padrone ed operaio.

Uno è attinente alla sfera contrattuale, ed emana dalla locazione d' opera in base alla quale l' operaio è tenuto a prestare il servizio pattuito, ed il padrone al pagamento della mercede nella quantità e nei modi convenuti. Ecco il solo rapporto che in forza del contratto si stabilisce fra le due parti, opera intelligente da un lato, e compenso dall' altro.

Come si afferma (1), non sarà, appunto per la natura del contratto, obbligato il padrone a togliere quanti provvedimenti sono stimati necessarii per tutelare la salute e la salvezza dell' operaio? — Il contratto di locazione d' opera non ha egli due parti, una per cui il padrone è astretto al pagamento del prezzo, l' altra a cautelare dai possibili accidenti dannosi la vita di chi lavora per suo conto?

Sebbene su questa teoria dovremo fermarci più avanti (2), per la sua gravità è doveroso dirne fin d' ora; non è giuridica, nè salva gli interessi che vorrebbe garantire più efficacemente. Osservisi il come ed il perchè il contratto si formi, e si vedrà che l' obbietto suo è esclusivamente l' opera da prestarsi, imperocchè solo su essa e sulla mercede si esplica il consenso dei contraenti. Tale per il diritto romano, per il diritto consuetudinario e per le leggi attuali è il concetto della locazione d' opera (3): « un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l' altra una cosa mediante la pattuita mercede ». E se questi ne sono i soli estremi, è giuridico il farne entrare un terzo nella lettera e nello spirito del codice? Si afferma che oggi le condizioni del lavoro sono mutate, ma se anche ciò avesse un peso, il legislatore, non l' interprete può correggere la legge.

---

(1) SAUZET, l. cit. n. 33 e segg.

(2) V. innanzi, « Sistema intermedio ».

(3) *C. Cit.* art. 1570; C. fr. cit. 1710; C. austr. art. 1151; POTHIER, *Louage* n. 375; DURANTON, *Dr. Civ.* XVII, 225 e segg.; MARCADÈ, *Esplication*, art. 1710; AUBRY ET RAU, *Cours de dr., civ.* § 371 *bis*; LAURENT, *Principes, de D. C.* XXV, 486; BAUDRY-LACANTINERIE, *Précis de droit civil*, II, n 645; STABEL. *Institutionen des franzosischen Civilrehts*, § 201; DREYER, *Der Code Napoleon* § 365; FÖRSTER *Theorie u. Praxis d. heut. gem, preussischen Privatrechs* § 138.

Correzione peraltro non richiesta, nè possibile. Giusta il contratto, il padrone dovrebbe proteggere nei modi più efficaci la salute dell' operaio. Ma stando al patto, e quindi alla volontà come venne determinato al momento della sua stipulazione, il padrone non avrebbe diritto a schermirsi della pretesa, osservando ch' egli contrattò con una persona intelligente, capace e libera nel consenso, la quale si presume avesse conoscenza piena dell' industria cui si accingeva, e dei metodi suoi? L' operaio che *offre* il suo lavoro, non può e non deve ignorare le condizioni in che va ad eseguirlo; se l' industria sua presenta dei pericoli, se l' opificio ove va a prestarlo avesse meccanismi insufficienti o poco adatti o poco sicuri, egli, se un infortunio malauguratamente lo colpisse, non potrebbe invocare il *contratto*, per tenerne responsabile il padrone. Il quale non avrebbe poi torto se rispondesse che il suo capitale non gli permette l' impianto di altri apparati, e che d' altronde (e qui invocherebbe giustamente le leggi del contratto), non egli obbligò l' operaio a prestare l' opera pattuita, ma questi consentì liberamente.

5. La clausola, che si vorrebbe compresa fra gli estremi del contratto, è poi troppo ampia, troppo vaga. Quali saranno i mezzi più efficaci ch'essa richiede? Vi si potrebbero comprendere tutti i tentativi in prova presso i grandi opificii, e si avrebbe allora sancita legalmente la rovina delle piccole fabbriche. Non solo: ma trattandosi di industrie non pericolose per sè stesse, ma insalubri per la località dove vanno attuate, il padrone dovrebbe sempre rispondere degli infortunii dei suoi operai, perchè era in dovere d' impiantare il suo opificio in altro luogo, che se non conveniente ai suoi interessi, lo era però a compiere il dovere di tutelare la salvezza di chi ha impiegato al lavoro. L' obbligo è così indeterminato da legittimare come giuridiche le più strane pretese.

Stando al contratto, facendo cioè questione di volontà presunta nei contraenti, il padrone non potrebbe egli eccepire che *contrattando* non intese assumersi un obbligo eccedente forse i suoi mezzi finanziari, e se ciò *avesse saputo* non avrebbe consentito?

6. Altri e più gravi errori presenta la teoria combattuta

a modo che a vece di giovarsene, l'operaio ne avrebbe maggiore iattura. Se l'obbligo del padrone è contrattuale, qual grado di diligenza dovrà porre nell'eseguirlo? — La legge ha sulla materia una regola generale (1) per cui la diligenza da osservarsi nell'adempimento delle obbligazioni è quella di un buon padre di famiglia, salvo le eccezioni espressamente indette. Ora, nella specie nessuna eccezione v' ha che aggravi la regola, ed il padrone nel compiere l'obbligo di provvedere a quanto meglio tuteli la salute degli operai, non sarebbe tenuto ad una cura superiore a quella voluta in generale dalla legge. Conseguenza tale che la umanità ed il diritto stesso respingono, è pure legittima conseguenza del risalire al contratto di locazione d'opera, a trovarvi un sistema nuovissimo. Si avrebbero così ben poche garanzie per la classe operaia.

Non solo. Siccome in gran parte l'obbligo del padrone va a concretarsi nella direzione, nella sorveglianza, in qual senso il patto glielo imporrebbe? — E se più sono gli operai, non si avrebbe una incertezza ed una pretesa pregiudicevoli allo svolgimento medesimo dell'industria?

7. Queste le maggiori difficoltà nascenti dal ritenere estremo del contratto di locazione l'obbligo del padrone quanto alle cure che deve a tutela degli operai. Ma combattendo la teoria, siamo lungi dall'insegnare che, quando padrone ed operaio s'accordano nella prestazione d'opera e nella mercede non v'è fra essi altro rapporto: chi traendo argomento dal vincolo consentito liberamente dall'operaio, restringesse l'obbligo del padrone al pagamento della mercede, senza fargli carico dei provvedimenti suggeriti a prevenire le disgrazie nelle fabbriche, affermerebbe che l'operaio è mero accessorio della macchina.

Contro cotesta affermazione sta il diritto comune. Non è per il contratto che il padrone deve tutelare quanto meglio si possa la incolumità di chi lavora nei suoi opificii, è per la legge, che ha già sancito un principio generale inspirandosi a ragioni più elevate, più ampie di quelle che governano la sfera contrattuale, a ragioni d'interesse sociale.

---

(1) C. civ. art. 1224 C. fr. art. 1137.

Per il contratto, il padrone deve solo la mercede, e solo su questo punto, e sulla prestazione dell' opera la legge ha fermato la sua considerazione nel disporre intorno agli effetti del contratto ([1]). Ma essa sancisce pure che « qualunque fatto dell' uomo, che reca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno; ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza » ([2]). Ecco il principio. Il padrone non porta nel processo dei lavori una direzione sapiente, non cura che la sua fabbrica sia munita di apparecchi, per uso costante riconosciuti valevoli a scongiurare certi infortunii —. e qui si ha una missione della quale deve rispondere; dà ordini la cui esecuzione fu causa di disgrazie, e si ha un fatto che impegna la sua responsabilità.

Che più a garanzia dell' operaio? Il padrone non trarrà in questione il patto, perchè è la legge che l' obbliga. Non si è più nel campo della colpa contrattuale, ma dell'aquiliana: egli risponde di qualunque fatto od omissione dannosa sieno a lui imputabili. E stando a cotesto criterio, la *responsabilità* si ha sin dove esiste *imputabilità*: se il fatto o la negligenza, la imprudenza non gli sieno imputabili, egli non è tenuto ad indennizzare un danno che in lui non ha causa ([3]). Diremo in appresso delle conseguenze di siffatto principio: enunciamolo. « Il padrone nel tutelare la incolumità dei lavoranti nella sua fabbrica, è tenuto per qualunque fatto, negligenza od imprudenza imputabile a lui, sia nell' esercizio della direzione (sorveglianza) dovuta, sia nell' impiego di mezzi accertati ed adoprati come più atti ad allontanare i pericoli dell'opera ». Nulla crediamo si possa suggerire di più razionale, e in pari tempo di più efficace a tutelare l'operaio. Lontani dall'esagerare ponendo il fortuito a carico del padrone, come se questi debba governare il caso, affermiamo però il principio in tutto

(1) C. civ. art. 1628 e segg. C. fr. art. 1780 e segg. C. austr. §§ 1152 e segg.

(2) C. civ. art. 1151, 1152.

(3) V. il n. 14

il suo rigore. Tale (salvo la maggiore determinazione del dove sia a ricercarsi il fatto o la omissione) è la teoria comunemente insegnata dalla giurisprudenza [1].

8. Nella massima così formulata, sono rilevati a sufficienza i motivi che danno luogo alla responsabilità del padrone. Egli a causa della posizione sua, della qualità che riveste, deve dirigere i lavori in modo che nella loro distribuzione ed esecuzione nulla per manco di cura succeda di dannoso all' operaio. L' indole di codesta direzione, ed il modo di attuarla son legati alla natura dell' industria, ed al metodo adottati nell' esercitarla: e perciò che attribuita al padrone, ha un carattere generale di interesse comune a tutti i lavoranti, e indipendente dai patti speciali con ciascheduno di essi.

Qualche autore, non avendo tenuto ben distinte le due specie di rapporti, ha posto in relazione la direzione del padrone colla diligenza dell' operaio nell' eseguimento dei lavori; ed afferma che tale diligenza è maggiore, quanto meno l' operaio si trova soggetto alla direzione e sorveglianza del padrone [2]. Non sottoscriviamo a siffatta teoria, trattandosi di obblighi non aventi analoga ragione d'essere. La direzione e la sorveglianza che *nella fabbrica*, o *quando si lavora sotto la sua dipendenza*, il padrone deve esercitare, è sempre eguale, non muta; del pari la diligenza dovuta dall' operaio non diminuisce, perchè compie l' opera sotto gli occhi del committente. Non v' ha motivo a dire ch' egli in questo caso debba por meno attenzione al lavoro; la buona fede, che è regola nel contrattare, la legge medesima vi s' oppongono. L' obbligo della direzione non dipende dal contratto, eppure si vorrebbe considerarla come *patto* tendente a modificare il grado di diligenza cui è tenuto il locatore d' opera.

Il criterio da cui moviamo nel porre la responsabilità co-

---

(1) App. Caen, 17 marzo 1880 (*Journ. du Palais*, 1880, 789), e 25 luglio 1811, (J. d. P. 1882, 1. 441); App. Douai, 27 giugno 1881 (J. d. P. 1884, 1, 89); App. Parigi 12 dec. 1881 (J. d. P. 1882, 1, 704); App. Grenoble, 11 genn. 1883 (J. d. P. 1883, 1, 333); App. Amiens 15 nov. 1883 (J. d. D. 1884, 1, 38).

(2) *Disc. del* FAURE. *alla sed. 8 marzo 1883* JOUR. OFF. *cit.* p. 527. v. pure SAUZET 1 cit. n. 84.

me conseguenza di mancata o difettosa sorveglianza, ci avverte che mancando tale rapporto di dipendenza come obbligo diretto, la responsabilità non esiste. Ecco ad esempio un caso deciso dalla giurisprudenza. Una società di costruzioni contratta con un imprenditore per eseguire determinati lavori: essa non è responsabile del danno derivato ad un operaio, ed imputabile a chi tenne l' impresa, sebbene s' avesse riservato il diritto di sorvegliare lo esatto adempimento degli oneri giusta il contratto (1). La società non aveva infatti alcun potere diretto, immediato sugli operai, nè questi si trovavano sotto la sua dipendenza, sotto la sua sorveglianza. In mancanza di cotesto rapporto non era luogo a responsabilità. Nè poteva darle nascita il diritto riservato d' invigilare sulla esecuzione degli impegni contratti, perchè questo diritto di controllo, di « sorveglianza generale » non modificava nè la veste giuridica dell' imprenditore, nè sostituiva la società nella direzione vera, propria a lui spettante nei rapporti cogli operai. In avviso analogo parrebbe si dovesse andare quando l' operaio eseguisce i lavori nella sua abitazione. In questa ipotesi, sebbene fra lui ed il padrone si concepisca il rapporto di sorveglianza, di direzione, pure non essendo possibile esercitarlo trattandosi di lavoro fornito dall' operaio in casa sua, la responsabilità dovrebbe cessare. La soluzione è giusta, ma non bisogna renderla troppo assoluta. Se l' operaio nell' eseguire il lavoro affidatogli *deve* seguire un processo nuovo, o pericoloso indicatogli dal padrone, si dirà che non v' ha direzione? Quanto meno, il padrone doveva sorvegliare la esecuzione, e ciò costituirebbe a suo carico omissione colposa. Del pari, se lavorando in casa sua, l' operaio si valesse d' un apparecchio fornitogli dal padrone, che però, per il metodo di costruzione non presentasse la sicurezza di altri adoperati generalmente per simili lavori, il padrone dovrebbe rispondere dell' infortunio avvenuto. È applicazione della seconda parte del principio dianzi formulato.

(1) App. Liegi. 19 mag. 1881 (J. d. P., 18 81, 2, 62). C. fr. sul principio sancito, Cass. Roma 11 marzo 1881. *Annali*, 1881. p. spec., 170. V. Cons. Cass. fr. 4 febb. 1880 (*Recueil Devilleneuve* et *Carette*, 1880, I. 463.) DEMOLOMBE, *Cours* cit. XXXI, 623.

Inutile avvertire che la responsabilità di cui parliamo, ha luogo qualunque sia l' industria esercitata.

Chiarito così il fondamento della responsabilità spettante al padrone, e tolta qualche difficoltà ad esso relativa, passiamo a studiarne la estensione.

9. Regolata dalle disposizioni sulla colpa aquiliana [1], la responsabilità in esame non può presentare, quanto al grado, dubbio alcuno. Sulla scorta della giurisprudenza romana [2], la dottrina odierna [3] nell' interpretare la regola sanzionata dal codice civile, insegna che nella colpa aquiliana (extra-contrattuale) non v' ha grado, e qualunque negligenza cagioni danno dà perciò azione al risarcimento. E il principio solennemente affermato dalla legge: « qualunque fatto dell' uomo che arreca danno, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno » e nel fatto si comprende la omissione o negligenza colposa.

Il padrone *è tenuto* alla direzione e sorveglianza necessaria, ed a fornire gli apparati di cui si vale, di tutti i mezzi riconosciuti come più adatti a prevenire certe disgrazie. Ecco due termini della responsabilità, il cui grado è dato dalla legge. Di qualunque fatto, di qualunque omissione, si rende colpevole rispetto al primo od al secondo di questi obblighi, il padrone deve rispondere. Basta raffrontare la estensione di cotesto principio colla teoria che vorrebbe trovare nel contratto di locazione la causa della responsabilità del padrone, per vedere di quale più s' avvantaggi l'operaio. Esso ne pone l' incolumità sotto la tutela della legge, ed il padrone non è tenuto per la sola diligenza di un buon padre di famiglia, cosa che oltre il portare gravi difficoltà nell' estimazione dei fatti, è poco compatibile coll' interesse altissimo da proteggere.

A determinare meglio la regola, è bene esaminarla in ordine ai due casi tolti separatamente.

---

(1) C. civ. art. 1151, segg cit.

(2) L. 44, D. ad L. Aquil., (IX, 2). HASSE, *Die Culpa.* § 4 e segg. WINDSCHEID ,*Pandekten,* § 455; CASTELLARI *Della legge Aquilia,* § 23 e segg. (Archivio giuridico, XXII, 305).

(3) V. tuttavia SOURDAT, *Responsabilité,* I, 657.

10. Il padrone deve *dirigere* i lavori, distribuendoli fra i diversi operai, dando (specie poi se si tratti di industria per sè pericolosa) le avvertenze necessarie a tener lontana ogni prevedibile sciagura, e in pari tempo *sorvegliare*, perchè durante il lavoro i suoi ordini, e le misure di prudenza sieno interamente eseguiti. Qualunque errore nel quale cada, qualunque omissione commetta, quando ne derivi danno, l'obbligano al risarcimento.

La giurisprudenza ebbe campo di affermare più volte siffatto avviso. E recentemente lo formulò nel modo più energico con la seguente massima: « I padroni debbono proteggere i loro operai contro i pericoli che possono essere la conseguenza dei lavori in cui li impiegano, e *prendere tutte le misure di precauzione di natura tale da sottrarli agli effetti della lor propria imprudenza* » (1). Il fatto che dette occasione all'arresto accertava che « l'operaio venne abbandonato a sè, senza istruzioni e senza sorveglianza. » Quando la giurisprudenza, causa la latitudine della colpa aquiliana, estende la sorveglianza sino al punto da dover prevenire le IMPRUDENZE MEDESIME DELL' OPERAIO, non sappiamo davvero concepire un mezzo più efficace a garantirlo, e più consentaneo al diritto.

Da questa massima ci affrettiamo a dedurre una conseguenza sulla quale ritorneremo nell'esporre gli altri sistemi. Il padrone valendosi delle modificazioni che il progresso delle arti industriali apporta nelle macchine, e dei diversi apparecchi servienti al lavoro, se ne vale, e l'operaio non può opporsi. Che ne deriva, se l'ignoranza dei nuovi sistemi introdotti ha portato danno all'operaio nell'adoperarli? La soluzione per noi è evidente. Il padrone doveva istruire l'operaio a valersi degli apparecchi modificati, e dirigerlo, sorvegliarlo sino a che ne fosse a piena conoscenza: diversamente, per valerci delle giuste parole della sentenza citata, egli lascerebbe l'operaio in balìa di sè stesso, esposto interamente agli effetti della propria imprudenza.

---

(1) App. Amiens, 15 nov. 1883. (J. d. P., 1884. 1, 88). V. pure App. Aix, 10 genn. 1877, (*Recueil de Sirey*, 1877. 2, 536.)

La estensione dell' obbligo inerente per legge al padrone, è chiara e precisa. Il giudice nel suo lato potere di apprezzamento, valutando le circostanze, esaminerà se questo dovere sia stato trasgredito, e per quanto leggera sia l' omissione chiarerà la responsabilità. Nè troverà argomento a graduare l' onere della sorveglianza introducendo la distinzione fra industrie più o meno per sè pericolose: qualunque sia l' industria, la direzione deve essere sempre piena, completa, nè la lontana possibilità dell' infortunio può scusare nel padrone la momentanea dimenticanza dei suoi doveri. Ecco in proposito un' altra decisione correttissima: « Il padrone è in colpa allorchè lascia lavorare un ragazzo senza sorveglianza vicino ad una cinghia di trasmissione , ed è allora responsabile dell' accidente avvenuto a questo ragazzo , il cui braccio impigliato nella cinghia rimane guasto . *Poco importa che il lavoro al quale il ragazzo attende non offra per sè stesso alcun pericolo , e che la cinghia non potesse venir munita d' un apparecchio protettore qualunque* » (1).

Qualche scrittore (2) gradua la responsabilità , rendendola più grave se gli operai sono fanciulli. Il concetto nasce dallo scambio del fatto coi principii : la responsabilità è sempre una, qualunque sia l' età dell' operaio. È compito del giudice conoscere se e come adempì il padrone alla *sorveglianza* dovuta.

11. Un altro obbligo incombe al padrone. Egli deve fornire gli apparecchi di cui si vale per l' esercizio della industria, di tutti i mezzi di sicurezza inventati contro i pericoli che potrebbero seguire dal loro uso. Determinando la portata di questo dovere, in cui la più leggera colpa porta di solito la responsabilità, osserviamo (3) che il padrone non è tenuto a tener dietro a quante innovazioni vengono annunziate come efficaci a tutelare gli operai nel maneggio di certe macchine, o nell' esecuzione di certi lavori : sarebbe un volerlo obbligare ad esperimenti d' arte industriale. È d' uopo si tratti di mezzi pre-

---

(1) App. Parigi 12 dic. 1881 (J. d. P. 1882. 1, 204). V. per altre applicazioni le sent. riferite in n. al n. 12.

(2) Laurent, *Principes de Dr. Civ.*, XX, 477.

(3) V. il n. 7 in f.

ventivi *riconosciuti* come atti ad allontanare i pericoli di certe industrie: in questo caso, il padrone che non li adoprasse sarebbe in colpa, e perciò tenuto al risarcimento dei danni avvenuti, e che per la sua omissione non fu possibile lo scongiurare.

Quando la efficacia di cotesti mezzi è accertata, il padrone inutilmente allegherà a sua difesa che il costo eccessivo di essi non gliene permise l' acquisto. La diligenza ch' egli deve non riconosce dei gradi, nè può fermarsi alla buona volontà in mancanza di fondi; si tratta di danni non solo preveduti come possibili in certe industrie, ma scongiurabili con apparecchi appositi, ond' è che non valendosene, la responsabilità del danno risale a lui. Nè meglio potrà allegare di non esserne a conoscenza, imperocchè essendo questione di mezzi *riconosciuti* ed *adoperati* come atti allo scopo, la sua imperizia è colpa (1). Specializziamo così la natura di questi mezzi, perchè non vorremmo che si sollevasse al riguardo la controversia sorta quanto alla responsabilità dei medici (2), l' assurdità cioè che i Tribunali diventino accademie tecniche competenti a discutere e decidere l' efficacia dei meccanismi. Se questi son già *riconosciuti adatti ed adoperati* per allontanare i pericoli di certe industrie, non può cader dubbio sulla colpa del padrone che ne fa a meno (3). Le ragioni ora svolte quanto alla mancanza di apparecchi di sicurezza dimostrano che la colpa del padrone è ancor meglio evidente quando le macchine, gli attrezzi medesimi da lui forniti siano guasti a tale da renderne l' uso pericoloso. Il cattivo stato in cui li lascia, ed il darli ciò malgrado all' operaio per adoperarli, è un volere esporre scientemente ai disastri la vita dei propri operai, è tal colpa che rasenta il dolo (4).

---

(1) È il caso di applicare la regola: « *imperitia quoque culpae adnumeratur* ». INST. *de L. Aq.* (IV, 3).

(2) Cons. DEMOLOMBE, *Cours de Code Napoléon* XXXI, 542 e segg. E su esso, CHIRONI nella *Rivista Critica*, 11, n. 4.

(3) V. Cass. fr. 7 genn. 1878, (*R. de Sirey*, 1878, 1, 413, e l' arr. 27 apr. 1877, dell' App. di Dijon) *(ivi)*.

(4) LAURENT, *Principes de Droit Civil*, XX, 474. GIORGI, *Obbligazioni*, V, 335 in f.

Ciò posto, la regola data da alcuni autori ([1]), che in generale i padroni non rispondono dei danni che gli operai si son fatti nell' esercizio d' industrie pericolose, è da respingersi come troppo assoluta, ristringendo essa soverchiamente la importanza e la estensione della responsabilità incombente al padrone.

12. Se il danno è recato all' operaio da fatto imputabile ad un altro operaio od altrimenti addetto agli stessi lavori, il padrone è tenuto al risarcimento. Ciò in applicazione del principio stabilito dalla legge sulla responsabilità del committente pei fatti dei propri commessi ([2]), qualità questa che la dottrina e la giurisprudenza ([3]) riconoscono negli operai rispetto al padrone. Il quale, stando appunto alla disposizione del codice, non si può esimere dalla responsabilità, allegando che non potè in modo alcuno impedire l' azione dannosa.

Come ragione si dà generalmente il difetto nella scelta. Il committente è libero di scegliere i suoi commessi e deve curare di farlo in modo da non trovarsi poi ad avere persone cattive ed imprudenti ([4]). L' argomento è giusto, ma non ci pare tolga ogni difficoltà: potrebbe chiedersi se il padrone può dimostrare che nella scelta adoperò la oculatezza rigorosa di un *diligentissimo* padre di famiglia, una diligenza di molto superiore all' ordinario. A confortare meglio il divieto, è d'uopo motivarlo, unendo l' argomento tolto dalla *scelta* alla *sorveglianza* (direzione) da esercitare: la sorveglianza, la direzione dovuta da chi commette ad uno la esecuzione di determinate

(1) LAROMBIÈRE *Obligations*, *s. l' art.* 1384. 9; SOURDAT, *Responsabilité*, n. 913; AUBRY ET RAU *Cours de dr*, *civ. franc.*, § 447; GIORGI, *op. e n. cit.*

(2) C. civ. art. 1153. C fr. art. 1584. C. fr. C. austr. art. 1314 e segg.

(3) V. DEMOLOMBE, *op. cit* n. 619: LAURENT. *op cit.* n. 571, 578. AUBRY ET RAU, op. cit. § 447.

(4) POTHIER, *Obligations*, 121; LOCRÈ, *Législation civile* XIII, n. 14; TOULLIER, *Le Droit Civil franc* XI, 283; DURANTON, *Dr.*, *Civil.* XIII, 724; AUBRY ET RAU, *op. cit.* § 447; DEMOLOMBE, *op cit.* n. 611 e segg.; LAURENT *op. cit.* n. 570 e segg; COMET DE SANTERRE, *Cours Anal.*. V. 365 *bis*; GIORGI, *op. cit.* V. 329.

incombenze, non può dirsi eguale a quelle dovute dai genitori pei figli. Ristretta entro certi limiti (*la commissione data*) può esercitarsi, e lo dev'essere, in modo più efficace e severo ([1]).

Queste idee si compendiano in una più generale. Nell'esecuzione di quella determinata incombenza, il commesso non tiene forse le veci del padrone, non è questi che agisce per di lui mezzo? La disposizione della legge corrisponde perfettamente all' essenza del rapporto di fronte ai terzi.

Tale responsabilità ha però un limite, che la legge stessa indica: il danno dev' essere dato dal commesso nell' esercizio dell' incombenza alla quale fu destinato. Il rapporto fra committente e commesso è limitato alla sola esecuzione di quanto è oggetto del contratto, cosicchè il difetto nella scelta e nella sorveglianza si può rimproverare al padrone, solo per quei certi fatti. All' infuori di essi niuna autorità, nessuna veste giuridica ha sul suo commesso ([2]). Identiche ragioni estendono la responsabilità anche pei fatti delle persone nominate dal commesso, quando cotesta facoltà gli sia consentita dai poteri, dalle funzioni demandategli ([3]).

Applicando questa regola, la dottrina è d' accordo nell'affermare tenuto il padrone a rispondere dai danni recati da un operaio ad un altro operaio, nell' esecuzione dei lavori ad essi affidati ([4]). La giurisprudenza la seguì nelle sue decisioni ([5]). Ricordiamo un caso di molto rilievo, deciso dalla Corte di Donai il 27 giugno 1881 ([6]). Un treno carico di materiali serventi per la strada in costruzione si avvicina al punto ove andava scaricato; il macchinista lo ferma, e poi dopo brevissima

---

(1) V. CHIRONI *l. cit.* Cons. SOURDAT, *op. cit.* n. 905; LAROMBIERE, *op. cit* 3, art. 1384, 8.

(2) MERLIN, *Répertoire*, v.° *Delit*, 9; DURANTON, *op. cit.* XIII, 724; LAROMBIÈRE,, *op. cit* 1 cit. n. 9; DEMOLOMBE, *op. cit.* XXXI, n. 616; LAURENT, *op. cit.* XX, 582. STABEL, *op. cit.* § 150; BAUDRY-LACANTINERIE, *op. cit.* II, n. 1291 GIORGI, *obbligazioni*, v. n. 330; Cons. APP. LUCCA, 28 mag. 1881 *(Foro it.* VI, 463).

(3) AUT. CIT. *op. e l. cit.*

(4) AUT. CIT. *l. cit.*

(5) App. AMIENS *cit.*

(6) JOURNAL DU PALAIS, 1884, 1, 89.

sosta senza emettere il nuovo fischio di segnale, lo rimette in movimento per giungere al luogo in cui lo scarico poteva effettuarsi meglio. Avvennero disgrazie, e quindi domanda di risarcimento da parte degli interessati. Si obiettava nell' interesse dell' imprenditore (padrone) che il sorvegliante aveva già avvertito gli operai di non appressarsi al treno prima che si fosse fermato definitivamente, e che quindi se con molta leggerezza essi aveano trasgredito alle avvertenze avute, dovevano imputare a sè medesimi l' avvenimento dannoso. La Corte respinse l' eccezione, osservando che il capo-squadra doveva curare con tutta esattezza l' adempimento degli ordini dati, essendo in obbligo di sorvegliare talmente, da togliere l' operaio agli effetti della sua stessa imprudenza. Perciò il padrone comune dell' operaio danneggiato e del sorvegliante venne condannato al risarcimento del danno che la colpa di quest' ultimo aveva prodotto.

13. Il motivo da noi allegato a base della responsabilità in esame conduce a risolvere nettamente la seguente questione. L' atto dannoso venne commesso dall' operaio in presenza del padrone, e malgrado le avvertenze e minacce da questi fattegli in proposito. Tali circostanze varranno a togliergli la responsabilità come committente?

La negativa è propugnata dai più [1], ed a ragione. Un operaio è molto negligente nel valersi degli apparecchi necessari per il lavoro, e danneggia così un compagno. Il padrone deve rispondere malgrado fosse presente, ed avesse avvertito il lavorante ad essere meglio attento. Gli ammonimenti fatti non valgono a mutare la posizione giuridica del committente rispetto all' operaio che qui è terzo: il danno fu recato da chi agiva per conto e nell' interesse del padrone per incarico avutone. L' idea della *rappresentanza* insita nel contratto, è pei terzi fonte della responsabilità, senz' uopo d' altro agomento. Ciò posto, se il commesso trasgredisce agli ordini avuti, il danneggiato non avrà azione contro il committente? — Imputi questi a sè la colpa, o della mala scelta, o del difetto di sor-

---

(1) TOULLIER *op. cit.* XI, 284; LAROMBIÈRE *op. cit. l. cit.* 8; AUBRY ET RAU, *l. cit.*; DEMOLOMBE, *op. cit.* XXXI, 612

veglianza. Imperocchè le avvertenze, le minacce fatte non dimostrano che abbia ben diretto, ben sorvegliato gli operai: doveva allontanare il trasgressore dei suoi ordini; oppure, in casi estremi, sospendere anche i lavori.

14. Fin qui dei caratteri e della estensione attenente alla responsabilità del padrone. Non può farsi davvero rimprovero alla giurisprudenza di non avere tutelato efficacemente la salute degli operai (1).

L' operaio danneggiato, perchè sia dichiarato l' obbligo dal padrone al risarcimento, deve *provare* la esistenza degli estremi che dànno luogo alla responsabilità. È questa un' applicazione dei principii che governano la prova in genere e la colpa aquiliana in ispecie, l'obbligo cioè in colui che pretende diritto ad indennizzo a causa di danno patito, di provare come il fatto pregiudicevole venne commesso dal convenuto. Il perché lo s' intende. Non si tratta di danno relativo all' adempimento di contratti, ed il rapporto giuridico fra danneggiato e danneggiante sta tutto nel fatto dannoso, o meglio è questo fatto la causa di esso rapporto. Perciò, chi si pretende danneggiato, e ritiene in conseguenza di aver diritto all'indennità, deve dimostrare che esiste il fatto dal quale emana cotesto diritto e l' obbligo corrispondente.

Nella questione ch' esaminiamo, notammo già che la responsabilità del padrone entra nella sfera della colpa aquiliana; ora per le norme da cui questa è governata, norme del certo corrispondenti alla regola generale espressa nel vecchio brocardico « *onus probandi incumbit actori* », l' operaio che si fa a chiedere al padrone il risarcimento di un danno patito nel lavoro, deve provare a di lui carico un fatto od una omissione colposa da cui il pregiudizio gli sarebbe derivato.

Ci ristringiamo qui ad esporre la regola sulla prova, ed il fondamento suo, richiamo l' uno e l' altro di quanto prescrive il diritto comune. Senonchè, a vari corpi legislativi e ad alcuni autorevoli scrittori, parve giusto (quasi transazione fra le logiche applicazioni del codice civile, e la dottrina insegnante la

---

(1) SCHUPFER, *Monogr. cit.* n. 10 Cfr. però col n. 21 e segg.

responsabilità assoluta e generale del padrone) di proporre la inversione dell' obbligo della prova. Si allega la difficoltà della prova, e si vorrebbe introdurre una presunzione di colpa, come, si dice, se n' hanno esempi in vari istituti della legge civile. Qui pure si manifesta lo scambio al quale accennavamo della questione sociale colla giuridica, e quando terremo la esposizione del sistema intermedio, vedremo come sia non giusto legalmente, nè presenti serio vantaggio. Certo, dei rimedi sono necessarii, e coi buoni provvedimenti dal lato sociale viene indirettamente a modificarsi anche il giuridico [1]; ma l' inversione della prova non ci pare gran che di rispondente al bisogno.

15. L' operaio danneggiato, perchè abbia luogo la responsabilità del padrone, deve provare l' esistenza di fatti od omissioni colpose da cui dipese il danno, commesse sia dal padrone stesso direttamente, sia da altro operaio o da altro addetto al lavoro, durante la esecuzione delle incombenze avute. Venne già detto ampiamente in che debbono riscontrarsi i fatti e le omissioni [2].

Come mezzi di prova al danneggiato è concesso di scegliere fra tutti gli ammessi dal codice civile, quelli che riterrà meglio efficaci all'uopo. Può istituire l'interrogatorio, formulare tanti articoli di prova testimoniale quante sono le circostanze in cui si vuol rilevare la causa del danno, può ricorrere alla perizia diretta ed accertare come l' infortunio non poteva avvenire, se non in forza di dotate azioni od omissioni colpevoli del padrone o di altro operaio. Può anche trarre profitto da quanto è disposto dalla legge intorno alle presunzioni lasciate alla prudenza del giudice [3], mezzo che in parte vale a menomare la tanto lamentata difficoltà della prova. Se questa non può esperirsi direttamente, si possono stabilire dei fatti gravi, precisi, concordanti da cui emerga la presunzione di colpa; mancando la prova testimoniale, cotesto accertamento può in molti casi aversi mercè la perizia, e dei risultati il giudice è autorizzato dalla legge a te-

(1) V il § 2.
(2) V. il n. 7 in f e segg.
(3) C civ art. 1354. C. fr. art. 1353

nere argomento per la sua decisione. Se il danneggiato dimostra come il padrone (od altro operaio) fosse negligente, leggiero nel compiere all'obbligo suo, ed il danno avvenuto sia tale da trovarsi con questa negligenza in rapporto di effetto a causa, non potrà il giudice emettere la condanna? L' accertamento di atti od omissioni colpevoli anteriori e ripetute, può, se la natura del danno avvenuto vi si colleghi, condurre a dichiarare la responsabilità del padrone, quando sia altrimenti impossibile accertare che questa omissione avvenne il giorno, il momento dell' infortunio.

Vi son poi dei casi in cui la prova è facilissima. Se l' infortunio si fosse potuto evitare, ove il padrone avesse munito i suoi strumenti od attrezzi industriali degli apparecchi indicati come efficaci a prevenire certe disgrazie, basta dimostrare che n' erano privi, perchè la colpa del padrone sia stabilita in modo irrefragabile. Un operaio è addetto alla preparazione di certi acidi, oppure deve valersi di acidi nell' industria cui è addetto: per un caso qualunque, per subita rottura di un apparecchio, la sostanza corrosiva va a cader sul viso dell' operaio che ne accieca. Il padrone dovrà il risarcimento, perchè o non faceva adoperare nel suo stabilimento le maschere adatte a preservare da infortuni come il descritto, o valendosene, non sorvegliò a che venissero adoperate (1). La prova della colpa è in questi casi insita nel fatto che produsse il danno, nè è d' uopo imporne altra all' operaio (2).

A maggior ragione poi, dovrà senz' altro ritenersi stabilita la colpa del padrone, se fosse accertato il cattivo stato dell'apparecchio che faceva adoprare per l' esecuzione del lavoro. La disgrazia derivata da esplosione della caldaia a causa di questo suo precedente in essa od in un altro meccanismo accessorio; la caduta dipendente dall' essere guaste le tavole, o

(1) Cons. *App.* Dijòn, 27 ap. 1877, *cit.*

(2) Cons a questo riguardo la Cass. di Torino 12 Aprile 1883 (*Giurisprudenza*, 1881, 225); e 24 gennaio 1884 (*Foro Italiano*, IX, 1, 226).

poco resistenti le funi adoperate nei ponti da costruzione, sono fatti per cui il padrone è senza dubbio responsabile. Essi sono di prova non difficile, e tanto meno impossibile; ma, si obietta, se avvenuto il danno, non vi è più modo di accertare il guasto, il padrone non dovrà risarcimento alcuno. Ci pare obbiezione soverchia il dire di guasti mai *avvertiti* prima dell' infortunio, e si potrebbe richiamare qui quanto dianzi esponemmo sull' importanza della prova peritale allo scopo di dar luogo alle presunzioni rimesse alla prudenza del giudice. Ad ogni modo, si potrebbe provvedere con adatte leggi preventive (e di questo ci occuperemo più avanti) ed il padrone, di cui, sia accertata la negligenza nell' osservarle, è perciò solo in colpa, quando, beninteso, l' infortunio si faccia dipendere da questo mancato adempimento (1).

16. Il primo dei modi per cui la responsabilità del padrone manca, è quando l' infortunio sia esclusiva conseguenza del caso fortuito. *Casus nemo praestat. Se nessuna negligenza, nessun' azione colposa* può imputarsi al padrone, manca la base all' azione per il risarcimento instituita contro di lui. Ciò avviene spesso nelle industrie pericolose per sè stesse, come la fabbricazione di materie esplosive; si sa che certi pericoli sono inerenti al loro esercizio, ma nessuna cautela, nessun mezzo preventivo può allontanarli. Ove disgraziatamente si avverino, perchè dovrà risponderne il padrone? Del pari nella fabbricazione di certi preparati, si sa che gli operai dopo pochi anni perdono la vigoria, e la salute: ma anche qui il padrone non è tenuto per le conseguenze dolorose inerenti all' industria stessa, e d' altronde inevitabili.

La non responsabilità per i danni derivanti dal caso fortuito o dalla forza maggiore (2), ha per base la ragione e la legge. Anche il sistema intermedio l' ammette (3), e solo i sostenitori

(1) Per maggiori dilucidazioni su questo punto, v il § 2.

(2) Due termini che la legge e la dottrina adoperano promiscuamente. Cfr. però GIRARD, *Rapp. cit. Journal off.* cit. p. 1011. PROG. BERTI art 1.

(3) SCHUPFER, *Op. cit.* n. 8; SAUZET, *op. cit.* n. 12 e segg PROG. BERTI, art 1.

della responsabilità assoluta del padrone sostengono il contrario. Le ragioni con le quali propugnano la propria teoria sono però ben deboli (1).

Il caso fortuito non si ha (e questa è la teoria generalmente ricevuta nel diritto comune), quando è preceduto da colpa imputabile al padrone. È la colpa sua l' origine diretta del danno, perchè senza di essa non sarebbe avvenuto. Così in una fabbrica v' ha uno strumento che si sarebbe dovuto munire d' apparecchi atti ad allontanare i pericoli nell' adoperarlo: il padrone non li fornisce, e l' infortunio avviene. Potrà egli dire che fu un caso? No: egli poteva prevenire il danno, e non lo fece. Quindi sua è la colpa, e perciò sua è la responsabilità.

Oltre la colpa precedente del padrone, la sua responsabilità per il fortuito è pure tolta se si fosse obbligato a rispondere anche del *caso* che colpisse l' operaio nell' esercizio dell' incombenze affidategli. Il contratto è validissimo: nulla ha di contrario all' ordine pubblico ed alla morale il patto con cui il padrone si assume determinati rischi. Anzi è cotesto spostamento nell' obbligo di sopportare il caso, che dà causa ad un istituto giuridico importantissimo, l' assicurazione. Su questo punto ci pare non possa cader dubbio: il contratto è legge fra le parti. D' altronde, anche qui non facciamo che applicare principii comunemente ricevuti.

17. Il secondo modo si ha, quando l' infortunio è avvenuto per colpa esclusivamente imputabile al danneggiato medesimo. Il sistema intermedio lo riconosce (2), e diremo a suo luogo degli argomenti contrari presentati dall' altro sistema, identici a quelli che adduce per addossare al padrone le conseguenze del caso fortuito (3).

È irrefragabile il motivo della eccezione. La responsabilità segue la colpa: ora se da parte del padrone non solo non vi ha colpa, ma questa esiste rispetto al solo danneggiato, obbligare il primo al risarcimento del danno, sarebbe doppia ingiu-

---

(1) V. appresso, *b) sistema opposto*.

(2) PROGETTO BERTI *art. cit.*; SCHUPFER, *mon cit.* n. 9; SAUZET, *mon cit.* n. cit.

(3) V. i num 22 e segg.

stizia. Il padrone risponde della propria colpa, ma non deve in modo alcuno subire le conseguenze di quella imputabile all' operaio ([1]). La eccezione ha luogo quando il padrone di nessuna colpa si possa rimproverare, e da questo lato potrebbe presentare qualche dubbio una recente decisione ([2]) data nella specie seguente. Per un vizio di costruzione, rovina un ponte da costruzione, cagionando così la morte di un operaio. Il vizio era imputabile al padrone, ma « la presenza dell' operaio non era motivata da alcun lavoro »: sin qui si potrebbe chiedere, se la preesistenza della colpa del padrone, fosse tale da togliere ogni importanza alla colpa dell' operaio, ma il fatto presentava altra circostanza salientissima. L' operaio era stato espressamente avvertito che il suo concorso era inutile pei lavori che allora si eseguivano sul ponte, ed anzi « era stato formalmente invitato a ritirarsi ». Questo elemento di fatto bastava ad esonerare il padrone da qualunque responsabilità, e rimaneva solo la colpevole condotta dell' operaio, che della disgrazia avvenutagli era proprio causa unica. La corte decise respingengendo la domanda di danno.

18. La decisione citata ci porta ad esaminare un' altra difficoltà. Che dovrà egli dirsi quando vi ha negligenza del padrone e contemporaneamente dell' operaio, ma nè l' una nè l' altra sono *esclusivamente* causa del danno, ossia quando l' accidente trova la sua causa nella colpa comune?

Il modo di porre la questione scioglie già ogni dubbio che potrebbe rimanere a proposito della sentenza riferita dianzi. La specie ch' essa contempla, dà solo apparentemente l' idea di colpa comune, perchè la disgrazia avvenuta all'operaio trovava la sua causa nel non essersi egli voluto allontanare dopo i ripetuti avvertimenti fattigli dal padrone. Sta bene che l' apparecchio fosse guasto, ma s' egli non avesse trasgredito agli ordini avuti, non avrebbe sofferto pregiudizio veruno.

---

(1) Cons. LAROMBIERE, *op. cit.* V. art. 1382, 1387, n. 29 e 30; SOURDAT *op. cit.* I, 108. LAURENT, *op, cit.* XX, 588; CASS. FR. 17 marzo 1880. (*J. du Pal.*, 1880, 501.).

(2) CASS. FR. 15 nov. 1881 (*J. du Pal.*, 1883, I, 1025) Cfr. App. Lucca 28 maggio 1881, (Foro it. VI, 2. 466.).

Nella ipotesi ora in esame la specie cambia. Vi è colpa dell' uno e dell' altro, cosicchè la causa del danno è comune ad entrambi: il padrone potrà eccepire che senza la colpa dell' operaio il danno non sarebbe avvenuto, ossia che il fatto a lui imputabile non era da solo sufficiente a produrre l' infortunio avvenuto? L' eccezione non regge, dinanzi al principio di già insegnato, essere cioè il padrone tenuto ad una direzione e sorveglianza tali da sottrarre l' operaio agli effetti della propria imprudenza. Ora, la entità della colpa da parte sua, non toglie però che non vi sia: gli si potrebbe a ragione osservare come la colpa ch' egli rimprovera all' operaio era tale da non poter cagionare il danno avvenuto, se la colpa di lui non vi si fosse unita.

Stando alla logica dei principii, se la responsabilità del padrone qui deve rimanere intera, considerazioni di equità, di giustizia debbono consigliare al giudice di tenere debito calcolo della colpa imputabile all' operaio nel fissare il quantitativo dei danni. Appunto questa è la massima in generale seguita dalla giurisprudenza ([1]).

19. Notiamo in proposito che la dottrina accennata è applicazione del diritto comune. La teoria generale sulla responsabilità insegna che il magistrato, apprezzando i fatti, e quindi la entità delle colpe imputabili all' autore del danno ed al danneggiato, può valutare la parte che nell' infortunio ebbe quest' ultimo, quando liquida l' indennità ([2]). Per quanto minima sia la parte del danneggiato nella causa del pregiudizio avvenuto, la sua responsabilità esiste, e deve il risarcimento limitatamente, proporzionatamente alla parte che v' ebbe.

Nella specie in esame, il *minimum* di colpa difficilmente lo si potrà avere rispetto al padrone, in forza appunto del prin-

(1) *Cass. fr.* 20 ag. 1879, 972. (J. du P. 1880, 124). APP. AIX, 10 genn. 1877 (J. du P, 1877. 1306); App. BORDEAUX 10 ag. 1878 (J. du. P. 1879, 98); APP. NANCY, 9 dic. 1876 (J. du. P, 1879, 972) SAUZET, *mon. cit.* 73.

(2) Consulta, SOURDAT, *op. cit.* nn. 609 e segg; LAROMBIÈRE, *op cit.* l. cit. nn. 29, 30; DEMOLOMBE, *op. cit.* XXXI, 504 e segg. LAURENT, *op. cit.* XX, 531.

cipio che segna l' estensione della sua responsabilità. Il padrone, ripetiamolo, deve tal direzione e sorveglianza da proteggere l'operaio anche contro la propria imprudenza. Ora suppongasi guasta una parte del meccanismo serviente al lavoro, ma non tanto da giudicarsi pericolosa, a meno che non si abbia negligenza o falsa manovra dell' operaio. Questi due fatti colposi si avverano, e l'operaio, succeduta la rovina dell'apparecchio, rimane guasto. La colpa maggiore è sempre del padrone, il quale non solo era tenuto a riparare i vizi dell' apparecchio, ma doveva sorvegliare l' operaio in guisa da scongiurare le conseguenze funeste della sua negligenza, del suo lavoro mal condotto. La colpa dell' operaio, causa prossima del danno, dovrà però esser tolta in considerazione; nello stabilire l' ammontare dei danni la giustizia medesima vuole sia presente alla coscienza del giudice.

Le considerazioni svolte ci dimostrano ancora, che nella specie non potrà mai aver luogo quella perfetta equivalenza di colpe che spesso nella teoria comune ne suggerisce la compensazione. Non si può dire compensabile il danno dell' operaio con quello che può colpire il padrone; la responsabilità di quest' ultimo è tanto estesa, da aversi sempre nel difetto della sorveglianza da lui dovuta, la causa dell' imprudenza stessa in cui l' operaio è caduto.

Parlando di colpa comune, d' imprudenza, di negligenza imputabile al padrone ed all' operaio, escludiamo però il caso in cui da parte dell' uno o dell' altro si fosse in *dolo*, si avesse cioè un vero *delitto*. Allora il padrone al quale potesse farsi rimprovero di dolo, non avrebbe diritto a nessuna diminuzione d' indennità, e quando cotesto rimprovero si potesse muovere all' operaio, egli, malgrado l' imprudenza del padrone, non avrebbe diritto a risarcimento. La decisione riportata più sopra (1), ce ne offre un esempio nella condotta riprovevole dell' operaio che mai volle ottemperare agli ordini formali del padrone. Ciò che affermiamo del dolo, diciamo pure della *colpa*

(1) V. il n 17 in pr.

grave : il « *culpa lata dolo aequiparatur* » è regola generale ammessa dal diritto odierno ([1]).

20. Un ultimo modo col quale cessa la responsabilità del padrone, è quando causa del danno è il fatto di terza persona per la quale egli non sia tenuto. Si ha allora un vero caso di forza maggiore: il padrone non ha per nulla contribuito colla sua colpa al danno, la persona che l' ha commessa non si trova in rapporto alcuno per cui egli ne debba rispondere, e per conseguenza, il solo autore è obbligato al risarcimento. Anche qui invochiamo un principio del diritto comune.

Tanto in questo caso, quanto negli altri due indicati dianzi, la prova di essi incombe al padrone che li eccepisce. *Reus in excipiendo fit actor:* ora, quando ad infirmare l' azione, egli eccepisce uno dei fatti, ora indicati, deve stabilirne l' esistenza, deve dimostrare la verità dell' eccezione. E questa pure è regola generale.

21. Il padrone potrà al fine di respingere la domanda in risarcimento di danni far valere il patto di non responsabilità corso fra lui e l' operaio?

Argomento a dubitare sarebbe la leceità del patto in aumento della responsabilità, come si avrebbe se il padrone si addossasse anche le conseguenze del fortuito ([2]). Se è permesso di contrattare una maggiore estensione della responsabilità, non lo sarà del pari lo stipularne la non esistenza, o la diminuzione?

La negativa è di tutta evidenza. La legge non ammette la validità di obbligazioni contrarie alla morale ed all' ordine pubblico. Ora, da questo lato può egli dirsi lecito un contratto nel quale il padrone lascia l' operaio abbandonato a sè, nel quale prevedendo il caso d' infortuni dipendenti dal difetto di sorveglianza cui è tenuto, dal suo proprio fatto, si affretti a stipulare la immunità dalle conseguenze di sua colpa? Immunità, s' intende, stipulata rispetto alla salute, alla incolumità dell'operaio che il padrone deve proteggere.

---

(1) Vi ha qualche eccezione in materia di colpa contrattuale. V. l' art. 970 C. civ. C. fr. art. 804.

(2) V. il n. 16.

Poi, lo notammo di già, la causa dell' obbligo fatto al padrone della massima diligenza nel dirigere e sorvegliare i suoi operai, sta nella legge. È inutile il consenso del!' operaio a menomarsi le garanzie accordategli nell' interesse generale; in nome dell' ordine pubblico, la legge ha determinato una responsabilità alla quale le parti non possono derogare. L' operaio colpito da infortunio sarà libero di condonare al padrone il risarcimento, ma il patto anteriore che *o toglie interamente* la responsabilità, o la *diminuisce* ristringendola a un dato grado di colpa, sarebbe illecito. Il padrone deve adoprare non parte, ma tutta la diligenza possibile nel proteggere interesse così grave qual' è la salute del suo operaio. Un patto simile porrebbe ai suoi occhi l' operaio in condizione forse inferiore alle macchine di cui è proprietario, lo autorizzerebbe a trasgredire a un dovere suo principalissimo, e la legge non può assolutamente permetterlo (1).

22. Il padrone contro l' azione di danno, eccepisce l' esistenza di regolamenti indicanti norme le più dettagliate quanto all' esecuzione del lavoro affidato agli operai. Eccepisce ancora l'affissione nel recinto destinato all' industria, di cartelli aventi indicazioni minutissime. Potrà egli dedurre che da parte sua non vi fu difetto di sorveglianza, e perciò non avendo egli parte alcuna nell' avvenimento dannoso, non può esserne tenuto responsabile, e che l' operaio deve imputare a sè le conseguenze della propria negligenza?

La questione non verte, come parrebbe, sul fatto, sull' apprezzamento cioè della sorveglianza tenuta. Può farsene benissimo una questione di diritto. La direzione, la sorveglianza imposte al padrone si compendiano nella minuta ed esatta redazione di regolamenti e di avvisi? — Ciò sarebbe violare la legge, a nascondere colle apparenze la infrazione al proprio obbligo, nascondere anco le colpe più gravi. La legge vuole l' *esercizio attivo* d' una sorveglianza massima: ora il redi-

(1) V. Cass. Firenze 5 giugno 1878 (*Legge* XVII, I. 832.) Cass. Roma, 17 magg. 1879 (*Legge*, XIX, I 680). V. App. Dijon 21 luglio 1874 (*R. de Sirey*, 1875 II, 71. V. pure Cons. di Stato Franc., 11 marzo 1881 (*R. de Sir.*, 1882, III, 53)

gere dei regolamenti, lo zelo di portarli meglio, mediante l'affissione di cartelloni, a conoscenza degli operai, non può dar mai la vigilanza, la direzione che si richiedono dal padrone. Ammettendo la eccezione, lo si affrancherebbe da ogni responsabilità, si avrebbero indirettamente i medesimi effetti del patto che qualificammo illecito. Che importa si abbiano regolamenti dettagliati? È necessario che il padrone ne sorvegli la piena esecuzione, e allora si avrà da parte sua la effettiva direzione della quale è in obbligo. Cosicchè, quando l' operaio dimostra un difetto nella sorveglianza dovuta, il padrone inutilmente, come prova contraria, eccepirà la presenza del regolamento da lui prescritto, e dovrà rispondere dell' infortunio avvenuto a causa della sua colpa.

23. A chiudere la esposizione che siamo venuti facendo, rimane si accenni al criterio adottato in ordine al risarcimento. La legge non prescrive limiti all' apprezzamento del giudice, il quale nella liquidazione dell' indennità dovrà sopratutto considerare l' importanza, la gravità del danno recato. Ma non sarebbe giusto, che, qualunque ragionamento egli potesse fare al riguardo, badasse a valutare anche l' entità della colpa: dal momento che per legge nella colpa aquiliana, non v' ha distinzione di grado, a lui non è dato il diritto di porre nel nulla col semplice apprezzamento di fatto la regola del Codice. Come vedemmo, ha questa facoltà solo quando si tratti di danno causato da colpa comune al padrone ed all' operaio.

Sotto la generica appellazione di *danno recato*, va intesa non solo la indennità calcolata rapporto all' infortunio, ma anche le spese sostenute dall' operaio o dalla sua famiglia per la cura, e se il ferito ha dovuto soccombere, le spese funerarie.

D' ordinario, nel fissare la indennità si tien pur calcolo di altro elemento, la posizione finanziaria del padrone ove questa sia nota al giudice. Ed il motivo sta nella tutela più efficace da portarsi all' operaio, il quale ha così maggior certezza, maggiore facilità di conseguire la somma fissatagli per indennizzo.

Il giudice, quanto alla forma del risarcimento, può stabilire un capitale da pagarsi una volta tanto, oppure obbligare il padrone al pagamento di una rendita periodica. Il primo modo

è il preferibile: anzitutto, perchè se il padrone si trovasse in avvenire corto a mezzi, ciò non avrebbe per l' operaio cattive conseguenze, ed anche per evitare le questioni seguenti, che possono sorgere rispetto al secondo.

Se dopo la sentenza la fortuna del padrone sia migliorata a segno da permettergli il pagamento d' una indennità di molto maggiore, avrà l' operaio azione per l' aumento? E se la fortuna del padrone è scemata, e l'operaio ha visto aumentare la propria, avrà quegli il diritto ad ottenere una diminuzione? Si noti che supponiamo sempre costante lo stato di cose come era al momento della sentenza, perchè se il giudice avesse pronunziato il risarcimento per lesioni richiedenti lunghissima cura, e poi l' operaio ne muore, non vi è dubbio sul diritto della famiglia ad ottenere un supplemento d' indennità. Così pure se il padrone avesse pronunziato ritenendo le lesioni incurabili, e invece dopo poco tempo l' operaio guarisse, il padrone può instare perchè il suo obbligo cessi. Queste due ultime circostanze possono modificare l' ammontare dell' indennizzo anche se questo consistesse in un capitale.

Posta così la questione, opiniamo per la negativa. Qui non si ha un obbligo di alimenti indetto dalla legge, si ha *l'equivalente* di un danno dato, il risarcimento, avente le sue ragioni in un fatto colposo, e che rimane fissato in modo definitivo dalla sentenza. Questa segna invariabilmente i diritti ed i doveri delle parti.

B) *Sistema opposto — Responsabilità assoluta del padrone.*

Sommario. 24-25. Leggi e proposte di legge che ammettono la responsabilità assoluta e generale del padrone. — **26-27.** Argomenti addotti in favore — Confutazione. — **28-29.** Risarcimento del danno — Obbiezioni.

24. Sebbene il sistema del quale ci occuperemo ammetta diverse eccezioni alla legge di responsabilità come è in esso formulata, pure lo intitoliamo « della responsabilità *assoluta* del padrone », perchè le limitazioni sono, ad esaminarle anche alla leggiera, ristrette a tali casi in cui l' imporre al padrone l' obbligo del risarcimento sarebbe la più flagrante ingiustizia. Di fatti, il principio cui s' informa è « l' obbligo nel padrone a rispondere degli infortuni che l' operaio tocca a causa del lavoro, sempre quando non sia accertata la causa del danno in una colpa imputabile esclusivamente al danneggiato ». Degli argomenti sui quali è fondata questa teoria, diremo dopo rapida disamina delle leggi e dei progetti di legge ad essa inspirati.

Nella Svizzera, la legge del 23 marzo 1877 (1) diretta a regolare il lavoro nelle fabbriche, mentre faceva promessa di ulteriori provvedimenti legislativi sulla responsabilità civile dei fabbricanti, enunciava di già l' obbligo dei padroni a rispondere di tutti gli infortuni eccettuatine quelli avvenuti per colpa dell' operaio, o per forza maggiore, ma non i dipendenti da caso fortuito (2). La legge del 25 giugno 1881 (3) specialmente diretta a regolare cotesta responsabilità, si ferma ai principii posti dalla legge precedente, ma determina meglio le eccezioni. Il padrone si libera da qualunque responsabilità *provando* che l' infortunio

(1) Annuaire de la Soc. du Législ., comp., 1878, 586.
(2) L. *cit.* art. 5.
(3) Annuaire *cit.*, 1882, 592.

è derivato ([1]), da forza maggiore, da crimine o delitto di persona pel cui fatto non è tenuto, e finalmente da colpa dell' operaio.

Il caso fortuito è nella legge svizzera posto a carico del padrone ([2]), e da questo lato si avvicina al sistema in esame. Non diciamo che lo conferma appieno, perchè si attiene ad una distinzione dalla quale non crediamo si possa arguire la perfetta identità di principii: considera separatamente la *forza maggiore* ed il *caso fortuito,* e mentre colla prova della prima il padrone si libera, deve sempre sopportare il secondo. Ma qual' è la differenza fra *caso fortuito* e *forza maggiore?* Nei codici i due termini vengono adoperati promiscuamente, nè l' uno ha valore giuridico distinto dell' altro: la legge poi enuncia la distinzione, ma si astiene del precisarne il significato. Si potrebbe dire che intese sanzionare l' avviso degli scrittori, che nel distinguere i due termini intendono per forza maggiore i fatti provenienti da persona per cui non si è tenuti; ma non ci pare questo il concetto del legislatore svizzero il quale distingue espressamente la forza maggiore dai crimini o delitti imputabili a persona del cui fatto il padrone non è responsabile ([3]). Il solo significato, il solo valore che si possa dare alla disposizione della legge svizzera è di aver inteso distinguere i casi ordinarii dagli straordinarii ([4]), adoperando esclusivamente pei primi il termine di *caso fortuito,* e per i secondi quello di forza maggiore. Il padrone dovrebbe rispondere perciò dei soli casi preveduti e prevedibili, mentre gli impreveduti rimarrebbero sempre a carico dell' operaio: e se al criterio della *prevedibilità,* si aggiunge l' altro della *reparabilità*, come la dottrina vuole, la legge svizzera lungi dal far correre assolutamente al padrone il pericolo del caso fortuito ([5]), si avvicina al sistema esaminato dianzi. Bene perciò crediamo di esserci apposti, quando notavamo che la legge svizzera si avvicinava soltanto al secondo sistema, e meglio si potrebbe rammentare relativamente al terzo.

---

(1) L. *cit.* art. 2.

(2) V. SCHUPPER, *mon. cit.* n. 8.

(3) V. art 2 cit.

(4) Distinzione di cui all' art. 1621 C. civ. C. fr. art. 1733.

(5) Così la *Relaz.* BERTI cit, e SCHUPPER, l. cit.

Infatti, dedotte le eccezioni che provate dal padrone ne tolgono la responsabilità, questa esiste a di lui carico senza necessità di prova da parte dell' operaio reclamante il risarcimento.

25. Alla Camera francese due sono i progetti di legge presentati l' uno da M. Nadaud (1), l' altro da F. Faure (2), che stabiliscono nettamente l' obbligo nel padrone di riparare il danno toccato all' operaio per caso fortuito. Il primo fu presentato sotto forma di modificazione all' art. 1780 del codice civile (3), al quale si sarebbe aggiunto il seguente inciso: « chiunque si « vale dei servizii altrui, è tenuto alla garanzia contro tutti « gli accidenti derivanti dal lavoro; a meno non provi che gli « accidenti son derivati da colpa della vittima. » Originariamente « quindi, il progetto Nadaud non ammetteva altra eccezione se non la colpa del danneggiato medesimo, ma diverse modificazioni che si possono comprendere tutte nell' emendamento proposto da Remoiville (4), gli fecero perdere cotesto carattere fondamentale, dichiarando la irresponsabilità del padrone sempre quando « egli avesse tolto tutte le misure efficaci a prevenire l' infortunio o questo derivasse da caso fortuito ». Dopo cotesto emendamento, anche il progetto Nadaud porterebbe soltanto la inversione della prova, e si potrebbe rannodare logicamente al terzo sistema.

Rimane da ultimo il progetto del Faure, il quale nello stabilire nel modo più ampio la responsabilità del padrone, ha, coll' intendimento di restringere il potere di apprezzamento del giudice nel regolare la indennità fissato l' ammontare da pagarsi al danneggiato. Dall' insieme del progetto emerge chiaramente che il quantitativo prestabilito concerne solo i casi in cui l' infortunio dipende da fortuito, perchè se derivasse da crimine, delitto o colpa del padrone, l' operaio avrebbe diritto a maggior somma da fissarsi dal magistrato. Solo quando il padrone prova che la

---

(1) JOURN. OFF. *cit.* 1881, ann., 5. *Doc. Ch.* p. 1599. V. pure l' ann. 1334.

(2) J. OFF. *cit.* 1882. D. CHAMB., annexe 399, e 694.

(3) Corrisp. all' art. 1628 del C. civ. it.

(4) J. OFF. 1882. *l. cit.* ann. 694.

causa dell' infortunio è un crimine, delitto o colpa dell' operaio [1], la sua responsabilità cessa.

Il progetto Faure (a non parlare della proposta Nadaud com' era originariamente concepita) è il solo documento legislativo in cui la questione della responsabilità sia trattata nel modo più generale ed assoluto. Cessa solo dinanzi all' evidenza, quando cioè la responsabilità accertata in altri deve necessariamente escludere quella del padrone, ma di liberazione per caso fortuito, neanche l' idea; per il Faure è grave ingiustizia parlarne.

26. Le osservazioni fatte sulla legislazione Svizzera e sul progetto Nadaud, ci persuadono ad ascrivere al secondo sistema la sola proposta Faure, alla quale perciò restringeremo quì la nostra disamina.

Gli argomenti addotti a dimostrarne la giustizia sono ben semplici, il che però non vuol dire sieno altrettanto veri. Le condizioni, le esigenze mutate nell' industria, afferma il Faure [2] richiedono la totale modificazione nel sistema di responsabilità del padrone, giacchè certi infortunii, certe *imprudenze* medesime dell' operaio sono conseguenza di tale nuovo stato di cose. Quanto alla imprudenza, alla negligenza in cui l' operaio deve talvolta *fatalmente* cadere, potrebbesi osservare che cotesta necessità, se pure talvolta è concepibile, logicamente e giuridicamente deve condurre non a porre senz' altro la responsabilità del padrone, ma ad ampliare la portata della sorveglianza che egli deve, lasciando fermi i principii dai quali la detta responsabilità è governata. Questo intese, e stabilì con una nettezza singolare la giurisprudenza, quando affermò obbligato il padrone a spiegare tale sorveglianza da sottrarre l' operaio agli effetti della sua propria imprudenza. Ma quando il padrone ha fornito il dover suo, perchè tenerlo responsabile di danni avvenuti per mero fortuito? — Finchè si tratta di caso preveduto o prevedibile, finchè l' omissione della necessaria previdenza fa carico

(1) Cfr. specialmente il disc., FAURE, 8 marzo 1883 (J. OFF. *Ch. Dep.* 1883, 527 e segg.

(2) J. OFF. ann. 399 *cit.* e il disc. FAURE alla sed. 8 marzo 1883. (J. OFF. *Ch.*, *Dep.* p. 527)

al padrone, è giusto sia egli tenuto al danno, ma se nulla gli si può imputare non è nè giusto, nè conveniente l' obbligarlo.

Basta leggere la motivazione data dal Faure alla sua proposta, perchè la si debba respingere. Vi sono da parte dell' operaio negligenze *necessarie:* ciò vuol dire che invano il padrone sorveglia ad allontanarle, dacchè esse sono fatali, e *debbono* avvenire « stante le condizioni in cui attualmente il lavoro si attua ». Ma appunto perchè sono fatali, il padrone non dovrebbe risponderne. L' industria, si osserva, non è quasi tutta a vantaggio del padrone? — È vero; e l' operaio non ritrae egli forse la sua mercede, senza correre i rischi che possono minacciare la fortuna del padrone? Del resto, l' osservazione potrebbe condurre a modificare i rapporti fra padrone ed operaio quanto ai salarii, ma non a scalzare i criterii della responsabilità. Se l' industria presenta dei pericoli ai quali è pressochè impossibile sfuggire, perchè l' operaio che non li ignora, vorrà farli ricadere sul padrone? Essi sono conseguenza *fatale* del mestiere ch' egli esercita, e solo può pretendere aumento nel salario: e difatti quando la industria è esercitata in condizioni più pericolose vediamo l' operaio retribuito maggiormente. Cosa vuol dire cotesto maggior salario? L' operaio stesso con quel senso comune di giustizia che s' impone a tutti, calcola il vero obbligo derivante per il padrone dall' essere pericolosa la industria cui attende, l' aumento cioè della mercede.

Dicemmo già come il progetto Faure miri a regolare la indennità dovuta all' operaio fissandone l' importare, eccetto quando si tratti di danno avvenuto per crimine, delitto o colpa del padrone. Ora, all' infuori di queste tre ipotesi considerate come altrettante eccezioni, rimane solo il danno avvenuto per caso fortuito o forza maggiore: eppure il padrone deve risponderne. Le eccezioni hanno la loro base nell' accertamento fatto di responsabilità dell'operaio medesimo, o ciò che val lo stesso, di non responsabilità del padrone: ora, se v' ha caso fortuito, questa *non responsabilità* non è essa pure accertata? — Ma, si risponde, deriva dalle condizioni stesse dell' industria: cosicchè se l' industria è pericolosa, è proprio da ascriversi a colpa del padrone.

27. Questo progetto di legge dimostra, meglio di qualun-

que altro come venne confusa la questione giuridica colla sociale. È doloroso, lo affermiamo anche noi, il vedere operai ridotti alla impotenza, e le loro famiglie serrate nella miseria per effetto d' infortunii la cui causa sta nell' industria stessa. Sta qui forse la questione giuridica da risolvere sconvolgendo i termini della responsabilità? — È questione sociale, molto più elevata, se vogliamo, della giuridica, perchè è la società stessa che deve studiare i mezzi di sollevare gli individui che nel lavoro cui attendono, trovano non il sostentamento, ma la morte, o mali irreparabili. La responsabilità del padrone, in vista della gravità degli interessi affidati alla sua sorveglianza, va spinta agli estremi, ma quando di colpa, di negligenza non vi è neppure ombra, è illegale, è ingiusto il pretenderlo obbligato ai danni. Nè l' ingiustizia è tolta col notare ch' egli si può assicurare contro i rischii che i suoi operai corrono: ciò toglie forse che non gli venga imposto senza alcun diritto, senza alcuna ragione l' obbligo di rispondere di infortunii punto a lui imputabili? Diremo a suo luogo degli altri vizi inerenti a tale argomento (1).

Col sistema del Faure, si risolverebbe la questione sociale a spese del padrone. Nell' industria ove è impiegato l' operaio non è egli solo l' interessato? D' altronde, come parlare di caso fortuito, se l' operaio oggi è diventato un accessorio della macchina? Osservammo di già quanto di non vero, o meglio di esagerato vi sia in siffatte affermazioni. Si capisce come nell' agitarsi a favore della classe operaia col santo intendimento di porne gli interessi in armonia con gli altrui, e col toglierla alle condizioni difficili in cui spesso si trova a causa dell' industria stessa, l'esagerazione facile, ed il sentimento prevalgano alla ragione. Così vanno a male i migliori propositi, e ne consegue una perturbazione grave quanto quella che si vuol togliere, uno squilibrio degli interessi che si mira a porre di accordo. Alla tirannia del capitale sul lavoro si sostituirebbe la tirannia del lavoro sul capitale: in vece di togliere ogni attrito fra i due termini, vieppiù lo si accentua.

Nè si bada ad una conseguenza gravissima che va a ferire

(1) V. appresso, *Garanzia contro i casi fortuiti.*

l' industria stessa. Se per diversi fortuiti, il padrone deve pagare agli operai danneggiati od alle famiglie il risarcimento, secondo il capitale di cui dispone può facilmente cadere in dissesti finanziarii che lo condurranno alla totale rovina. Non solo: molti che avrebbero volontà d' impiegare in qualche industria i proprii denari, sapendo quale obbligo incombe al padrone, il risarcimento cioè di tutti i danni avvenuti in occasione del lavoro sebbene dipendenti da caso fortuito, si decideranno a lasciarli oziosi, o li investiranno altrimenti. Se ai rischi che per la situazione del credito e le condizioni del mercato sono inerenti alla industria medesima, altri se ne aggiungono e ben gravi, molti — ed i mediocri capitalisti certo —, si allontaneranno da ogni intrapresa industriale. Così scemerà la concorrenza, ingrandirà il monopolio, e da ciò perturbazioni economiche, e rinvigorito l' antagonismo che si vorrebbe sopprimere. L' assicurazione gioverebbe ai padroni, e di molto, onde sopperire alle somme a pagarsi pel risarcimento, ma esaminandone i criterii è chiaro che non risponde vittoriosamente alle critiche mosse al sistema.

26. Una parte del progetto Faure concerne il risarcimento del danno. Qualcosa di simile si ha nella legge inglese (1) e nella Svizzera (2), sebbene in queste si noti diversità nel fondamento e nei limiti. La legge inglese si propose d' impedire il continuo ripetersi degli sconci che avvenivano nella liquidazione dei danni; senza un criterio direttivo certo, si attribuivano indennità maggiori e minori, anche in casi di eguali danni prodotti da infortuni di identica natura. Venne perciò fissato un *massimo* d' indennità, commisurato al guadagno che durante il triennio precedente al giorno in cui l' infortunio ebbe luogo, potesse fare un operaio avente la stessa qualità del danneggiato, e lavorante nella medesima industria, e nel medesimo distretto. Questi sono i criteri segnati dalla legge per *liquidare* l' indennità, sebbene non fissi alcun *minimo*: il giudice dunque, secondo le peculiari circostanze del fatto portato alla sua conoscenza, potrà fissare, determinare il risarcimento entro i limiti consentitigli dal *massimo* di cui nella legge.

---

(1) Legge 7 sett. 1880 (ANN. *cit.* 1881, 37.)

(2) Legg. 25 giugno 1881 (ANN. *cit.* 1882, 592) V. pure il prog. BERTI *relaz. cit* , X.

La legge svizzera riproduce la inglese quanto alla determinazione di un massimo, consistente nel salario di un sessennio, senza che però si possa mai eccedere la somma di 6000 lire, eccettuandone le spese di cura e attendenza, e le funerarie. Questa disposizione è limitata al caso di *malattie* e *ferite* causate dall' accidente; se da questo consegue la morte, il giudice non ha nel fissare la indennità limite alcuno. È eccettuato pure il caso di infortunio recato per fatto del padrone, punibile penalmente.

Il progetto del Faure muove da una scopo diverso, evitare cioè le lungaggini, i dispendi della procedura, ed all'apprezzamento del giudice sostituire la volontà chiara e generale della legge.

Però a raggiungerlo, si vale d' una proposta che non toglie l' inconveniente da lui lamentato, e mena diritto all' ingiustizia. Nel fissare, in apposite tabelle, distinguendo accidente da accidente, la indennità dovuta al danneggiato, vengono eccettuate diverse ipotesi, tanto a favore dell' operaio, che a favore del padrone, secondo cioè l'accidente sia dipeso da crimine delitto o colpa grave del padrone, oppure dell' operaio. Nel primo caso l' indennità non incontra limite fissato, e nel secondo cessa la regola della responsabilità assoluta del padrone, dando luogo all' apprezzamento del giudice, il quale secondo gli elementi del fatto liquiderà una maggiore o minore indennità. In questi casi posti come eccezione non si lamenteranno sempre gli indugi, le spese, che si intendeva evitare?

29. Così non viene raggiunto lo scopo, ed anzi, dal modo con cui è regolata la questione del risarcimento, apparisce più grave la ingiustizia del sistema su cui è basato il progetto intero. Osservammo dianzi (1) che tolta la ipotesi, di crimine, di delitto o colpa del padrone, la indennità fissata nelle tabelle avrebbe tratto solo al caso di accidente dovuto al caso, ed al padrone, senza diritto alcuno, si farebbe carico di danni provenienti da forza ch' egli non può certo governare. Ora, se questa è la regola generale, e la ipotesi di *colpa* del padrone,

(1) V, il n. 27

ove si avrebbe la vera responsabilità, è la eccezione, la ingiustizia del progetto si chiarisce meglio, giacchè anche i *fatti* attestano come a pochi si riducono i casi in cui si ha la colpa del padrone, in cui egli è giuridicalmente responsabile. Lo dimostra la statistica citata dallo stesso Faure, secondo la quale sovra cento infortunii, solo dodici dipenderebbero da colpa del padrone (1). Se i fatti stessi citati dall' autore del progetto, accertano a che si riduca la vera responsabilità del padrone, se ne attestano in generale la sorveglianza esattissima, perchè aggravare ingiustamente la sua posizione giuridica, e renderlo responsabile dei 68 ./° infortunii attribuiti al caso? — Queste cifre sono fatte forse per dimostrare la verità dell'accusa fatta ai padroni, che per essi cioè, l' operaio sia qualcosa di meno delle loro macchine?

Anche i fatti provano adunque come il progetto Faure voglia risolvere la parte sociale della questione sconvolgendo la giuridica, dando cioè come *regola* una responsabilità che in realtà esiste come ultima eccezione.

C) Sistema intermedio — Inversione della prova

Sommario — 30 In che consiste — Leggi e progetti di legge che lo ammettono — 31 Diverso fondamento datogli secondo che vien basato sulla colpa contrattuale o sull'aquiliana — 32-35 Erroneità della prima teoria — 36 Argomenti a sostegno della seconda — 37 Critica. Conseguenze vere del sistema — 38-41 Difficoltà della prova — 42-44 Argomentazione dedotta dall' art. 1153 C. civ — 45-48 Argomentazione dedotta dagli articoli 1589, 1631, 1366, 1867 del Cod. civ. — 49 Progetto Berti. Argomenti addotti nella relazione — 50-52 Confutazione. — 53 Procedura e risarcimento del danno — 54 Contro-progetto 8 aprile 1884 della Commissione parlamentare.

30. Fra i due sistemi esaminati è intermedio un terzo, che pone in genere la responsabilità del padrone, salvo a questi di liberarsene *provando* il caso fortuito, o la colpa esclusiva dell' operaio, quali cause dell' infortunio avvenuto. Esonerare il

---

(1) V. il n. 1.

danneggiato dall' obbligo della prova diretta quando istituisce l' azione per il risarcimento, ecco la teoria propugnata, teoria che conduce a porre legalmente contro il padrone una presunzione di colpa la quale cede solo dinanzi alla prova contraria. Il danneggiato a fondamento delle sue pretese dovrebbe dimostrare come l' infortunio avvenne per colpa del padrone, accertarne cioè l' azione o la omissione colposa; invece colla modificazione suggerita, il danneggiato invocando la presunzione sfugge alla difficoltà della prova, e questa è riservata tutta pel padrone che deve dimostrare com' egli *non è in colpa*. È una prova negativa, sostituita alla positiva da farsi, giusta il diritto comune, dall' attore, e sebbene verta sul dimostrare la colpa dell' operaio, pure non muta d' indole, essendo identico il risultato, la non colpa del padrone.

Questo sistema o meglio la presunzione ch'esso introduce, è realmente fondata sui fatti? — È essa giuridica? — Ci occuperemo in appresso di tali ricerche, e largamente; ora accenniamo alle leggi ed ai progetti di legge che l' hanno accolta.

Della legge svizzera 1881 [1] abbiamo detto come in sostanza sancisce meglio che la responsabilità assoluta del padrone, [2] la teoria della presunzione di colpa. Il danneggiato pel solo avverarsi dell' infortunio ha diritto a chiedere il risarcimento, ed ove il padrone non dimostri a proprio favore la forza maggiore, o il fatto di un terzo per cui non deve rispondere, oppure la colpa dell'operaio stesso, la sua responsabilità s' intende giudicamente stabilita.

Il progetto Nadaud avanti il Parlamento francese, modificato come venne dalla Commissione [3], affermò eguale principio. Il padrone si libera provando il caso o la colpa dell' operaio, ma se egli non dimostra una di queste eccezioni è tenuto al risarcimento. L' operaio non è obbligato a provare che un fatto colposo del padrone sia la causa dell' infortunio.

Da noi il progetto Berti ha seguito la medesima via. De-

---

(1) V. il n. 24.

(2) V. il MESSAGGIO 26 Maggio 1880 del Consiglio Federale REL. *cit.* VIII.

(3) I. OFFIC. *Déb. Ch.* 14 mag. 1882

signa le industrie cui si riferisce, e dichiarata la responsabilità del padrone per gli infortuni del lavoro, aggiunge ch' egli può liberarsene provando il caso, o la forza maggiore, o la negligenza esclusiva dell' operaio ([1]). L' articolo è così concepito: « gli imprenditori od esercenti di strade ferrate, i proprietari « di fondi urbani e rustici nei quali si eseguiscano opere nuo« ve o di riparazione, gli imprenditori od assuntori di queste, » i proprietari ed esercenti miniere, cave od officine e gli in« gegneri od architetti che dirigono le opere, sono sempre so « lidamente responsabili, salvo l' azione di regresso tra loro e « verso chi di ragione, del danno che può derivare al corpo » ed alla salute dei lavoratori dai disastri cagionati dall' eser« cizio delle vie ferrate, dalle rovine generali e parziali che « avvenissero nelle costruzioni, dalle frane, escavazioni, esplo« sioni, o, in generale da ogni altro consimile infortunio so« pravvenuto nel lavoro. Cessa tale responsabilità, quando sia « provato che il fatto avvenne per negligenza imputabile sol« tanto al danneggiato per caso fortuito, o per forza maggiore. »

In Germania, la legge 7 giugno 1871 dispone egualmente per le sole imprese ferroviarie; il danneggiato non ha altro dovere che di provare il danno, ed il padrone per liberarsi dalla responsabilità deve dimostrarne la causa o nella forza maggiore, o nella colpa del danneggiato. Gli effetti della legge non corrisposero certo agli intendimenti ed alle speranze concepite, perchè vediamo lo stesso inspiratore delle leggi sociali in Germania, Bismarck, opporsi ad estendere a tutte le altre industrie la presunzione di colpa stabilita per le imprese ferroviarie. Non tutti gli argomenti da lui posti innanzi ([2]) son felici, ma interessa, quanto alla bontà del sistema, notare la estrema importanza di questo fatto ([3]).

31. Il sistema della *inversione della prova*, dà luogo a due teorie che in modo diverso ne discutono il fondamento dal punto

---

(1) Prog. BERTI cit. art I.

(2) V. *Entwurf eines Gesetzes die Versicherung d. in Bergwerken, Fabriken u. anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Betriche sich ersignenden Unfälle nebest Motiven.* Berlino 1881. V. avanti, il n. 36.

(3) V. il n. 41.

di vista giuridico. Una lo rannoda alla colpa contrattuale, l'altra alla colpa aquiliana, insegnando aversi nella specie la presunzione legale di colpa a carico del padrone, cessante solo dinanzi alla prova contraria. Il risultato delle due teorie, è identico, ma esse vi giungono per vie diverse, e mentre l'una ritiene perfettamente giuridica cotesta inversione, e compresa nelle disposizioni vigenti sul contratto di locazione d'opera, l'altra richiede una legge che la sancisca appositamente. Esaminiamo separatamente il valore di coteste teorie.

32. Colla prima avrebbe qualche attinenza il progetto Nadaud nel modo con cui venne la prima volta presentato alla Camera francese [1]: esso infatti consisteva in una modificazione aggiuntiva all' art. 1780 dal codice civile, ove è disposto intorno alla locazione d'opere, e così si sarebbe avuta la responsabilità dipendente da colpa contrattuale. Però ne differenzia sostanzialmente, anzitutto perchè esso pone a carico del padrone anche il caso fortuito, ed inoltre purchè coll'aggiunta di un capoverso all' art. 1780, viene ad ammettere che la legge com' è, non contiene fra gli obblighi enunciati rispetto alla locazione d'opera, nulla che si riferiva alla responsabilità per gli infortuni del lavoro.

La teoria alla quale qui accenniamo è ben diversa. Essa sostiene che la inversione della prova è sistema perfettamente giuridico, nè ad ammetterlo è necessario provvedere con riforme legislative. La legge attuale è sufficiente, solo che si consideri come contrattuale la responsabilità gravante sul padrone per gli infortunii [2].

È grave errore, si afferma, il dire che nel disporre sul contratto di locazione d'opera, la legge null' altro imponga al conduttore (padrone) se non il pagamento della mercede convenuta. Il padrone è tenuto eziandio, e questo è un estremo del contratto, a prendere tutte le misure necessarie per tutelare la vita e la salute dell' operaio: ed applicando qui i principii della colpa contrattuale, è chiaro come incombendo quest' obbligo

(1) V. il n. 25. f. e nota.

(3) SAUZET, mon. cit. n. n. 26 e segg.

al padrone, in caso d' infortunio non possa liberarsi se non provando ch' egli da parte sua adempì diligentemente al contratto. Si potrà liberare dimostrando il caso fortuïto, o la forza maggiore, o la colpa esclusiva dell' operaio, ma questi non sarà tenuto a provare la colpa del padrone quando lo conviene pel risarcimento; per la natura del contratto, la prova sta al conduttore dell' opera, non al locatore.

S' invocano a sostegno le massime della giurisprudenza. Questa ha consacrato con ripetute decisioni l' obbligo nel padrone di prendere tutte le misure efficaci per prevenire i funesti accidenti: come s'intenderebbe, si afferma, tale obbligo se non esistesse mercè il contratto, se questo non ne fosse termine essenziale?

Ebbimo occasione di ribattere in altra parte di questo lavoro (1) molti degli argomenti addotti dalla teoria che ora esaminiamo, ed anzi di mostrarla erronea nel suo fondamento medesimo. Il *contratto* contiene solo due termini di obbligazione, da un lato opera convenuta, e dall' altro, il pagamento del salario come venne stipulato. Ma quanto alle misure di preservazione contro gli infortunii, cosa può disporre il contratto? L' operaio non ha egli consentito liberamente sul prezzo, e perito come dev' essere della industria che esercita, non deve pensare a tutelarsi da se? Quali sono poi le misure enunciate dal contratto? — D' altronde la legge del contratto o è consentita espressamente dalle parti, oppure la legge ne dispone e nel silenzio delle parti si intendono tacitamente accettate le sue norme. Ora, nella specie la legge tace, ed i contraenti nulla han proveduto: dov' è allora la obbligazione basata sul contratto? — Quando, ed in che modo il consenso delle parti si è esplicato sulla *tutela* dovuta dal padrone, e sui *mezzi* di esercitarla?

Altro argomento, al quale di già accennammo, è quello concernente il grado di diligenza cui il padrone sarebbe tenuto nell' adempimento dell' obbligo che si vuole far nascere dal contratto. Stante il silenzio tenuto dalla legge nel disporre sulla locazione d' opera, la diligenza richiesta è quella di un

---

(1) V. i num. 4 e segg.

buon padre di famiglia, giusta la regola. Questo parrebbe davvero troppo poco in vista dell' interesse ch' è legato alla vita di un individuo, e poi nell' apprestare gli elementi per il giusto apprezzamento di tale diligenza, si allungherebbe il procedimento, si eternizerebbe la lite. Non solo: sarebbe garantita sufficientemente la vita e la salute dell' operaio? — No: anzi la responsabilità del padrone, quando l' infortunio sia causato da negligenza comune, nella massima parte dei casi non avrebbe più ragione d' essere.

33. Altro motivo a sostegno della teoria accennata vien tratto dagli art. 1589, 1631, 1866, 1868 (1). Si dice: in forza di quanto essi dispongono, l' inquilino che vuole liberarsi dalla responsabilità per l' incendio della cosa locata, l' albergatore e l' oste dalla perdita o deterioramento dei bagagli introdotti dal viaggiatore nell' albergo od osteria, il vetturino dalla perdita delle cose affidategli pel trasporto, debbono provare la forza maggiore od il caso fortuito, oppure il fatto di un terzo pel quale non sono tenuti. In questi casi il danneggiato non deve provare l' esistenza di colpa per chiedere il risarcimento, e tocca a loro dimostrare che la causa del danno è tutta in un fatto estraneo e non imputabile ad essi. E qui la responsabilità è certo contrattuale; perchè lo stesso non avverrà anche nella specie dell' operaio chiedente il risarcimento contro il padrone per gli infortunii del lavoro?

Siccome quest'argomento è comune anche alla seconda teoria, riservandoci a riesaminarlo più innanzi, ci limitiamo ora ad una sola osservazione. Ammettiamo di buon grado che nella ipotesi citata dell' inquilino, dell' albergatore, del vetturino la responsabilità sia contrattuale, e non sappiamo davvero comprendere come molti autori insistano nel considerarla come attinente alla colpa aquiliana. È violazione manifesta degli intendimenti del legislatore (2), confusione pochissimo giuridica della responsabilità dovuta per contratto da quella dovuta per quasi-

(1) V. art. 1733, 1784, 1929 e 1954 C. fr. SAUZET, mon. cit. n. 26 e segg.

(2) Rinviamo su questo punto al nostro lavoro, di prossima pubblicazione sulla *Colpa del diritto civile*, vol. I, Bocca edit.

delitto. In questi casi, il danneggiato non deve stabilire con la prova positiva l' esistenza di colpa, perchè l' albergatore ed il vetturino debbono rispondere della *custodia* della cosa, e perciò di qualunque negligenza. Solo il caso fortuito e la forza maggiore valgono a liberarli; e tali avvenimenti vanno per legge provati da chi li allega. Questo regime di prova dipende dalla natura medesima della obbligazione, dal grado di responsabilità che *espressamente* la legge ha prescritto negli articoli citati dianzi. Nella specie che ci occupa, nessuna difficoltà avremmo avuta sulla prova, se uguale grado di responsabilità la legge avesse fissato anche nel disporre della locazione d' opera; ma essa si tenne paga a dire degli obblighi quanto alla mercede ed alla esecuzione dell'opera, tacendo della responsabilità quanto agli accidenti occasionati dal lavoro. Manca quindi nel silenzio del codice il fondamento essenziale a cotesta dottrina, giacchè converrebbe dimostrare che la colpa del padrone è nell' argomento in discorso contrattuale, e questo la legge, ripetiamolo, non sancisce punto, come fece per l' inquilino, per l' albergatore e pel vetturino.

34. Non solo pienamente giustificabile, ma lodevole è il silenzio della legge. Rispetto agli albergatori ed ai vetturini, bene determinò la estensione della responsabilità a loro incombente, perchè il padrone delle cose introdotte nell' albergo o consegnate per il trasporto, è costretto ad abbandonarli interamente alla fiducia di essi, che facilmente, ove la legge non avesse comminato disposizioni eccezionali, potrebbero celare il proprio operato doloso colle apparenze di colpa scusabile. Tant' è vero, che gran parte degli autori, e la giurisprudenza ritengono essere le prescrizioni indette per la responsabilità di coteste persone, d' ordine pubblico, e vanamente potersi accampare la validità di un patto che le modifichi [1]. Non discutiamo ora la bontà o meno di tale insegnamento, ma lo rammentiamo perchè meglio apparisca la ragione della legge. Il proprietario degli effetti consegnati non potrebbe a causa del rapporto contratto, custodirli per bene da sè, e perciò il rigore eccezionale nell' appli-

(1) Sulla validità o no del patto, v il rinvio nella n. preced.

care la regola generale sulla diligenza nell' adempimento dei contratti. Così pure le disposizioni del Codice francese sulla responsabilità dell' inquilino, e che rispetto ai principii è più logica della modificazione introdotta nel nostro, ha la sua causa nella *custodia* dovuta dal momento che il proprietario è posto, per effetto del contratto, nell' impossibilità di provvedervi da se.

Confrontiamo questi casi, colla specie ch' esaminiamo. La legge poteva imporre al padrone la *custodia* dell' operaio, come fece per l' albergatore, e per il vetturino? — Basta porre così la questione per vederne l' assurdità. L' operaio sarebbe addirittura una *cosa,* sarebbe *oggetto* della obbligazione, mentre è uno dei *soggetti* che la contraggono, ed ha in dipendenza di essa diritti da far valere. L' operaio nello stringere il contratto di locazione d' opera, non rinuncia alla propria intelligenza, non perde la propria personalità.

35. Viene finalmente invocata la disposizione del codice che dà obbligo al mandante « di tenere indenne il mandatario « delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, « quando non gli si possa imputare alcuna colpa » (1). Anche qui, si osserva, vi ha una responsabilità contrattuale (2); ora, se questa esiste rispetto al mandante, *a fortiori* deve esistere a riguardo del padrone il quale *sorveglia* l' operaio.

Nulla però prova l' argomento dedotto da cotesta disposizione, la cui equità meglio si sarebbe intesa se ristretta al solo mandato gratuito (3), come espressamente è sancito dal codice civile austriaco (4). Potremmo osservare che l' analogia dovrebbe menare alla conseguenza di liberare il padrone dalla responsabilità quando *alcuna colpa* si potesse rimproverare all' operaio, e d' altra parte anche il caso fortuito sarebbe a di lui carico, e questo non ammette la stessa teorica che combattiamo. Si potrebbe discutere sul valore della locuzione *perdita,* e dimostrare che il significato in cui è adoprata dalla legge, male consente d' argomentarvi ad analogia nella questione in disami-

(1) C. civ. art. 1754. C. fr. art. 2000.
(2) Sauzet, mon. cit. nn. 39 e segg.
(3) Cons. Duranton, op. cit. XVIII, 269. Troplong, *Du mandat,* 654.
(4) § 1015.

na, ma preferiamo ricorrere ad altre obbiezioni più dirette e perentorie.

Che la responsabilità indetta pel mandante sia contrattuale non v' ha dubbio; però esso esiste in forza della legge ove è espressamente prescritta. Come si può giuridicamente argomentare da un caso espresso al non espresso in una materia che non consente interpretazione estensiva, qual' è la responsabilità? È inutile il dire, la responsabilità del mandante *a fortiori* è dovuta dal padrone, perchè nella colpa contrattuale la legge stessa si è riservata di indicare appositamente le eccezioni alla regola generale (1), e nel disporre sul contratto di locazione d' opera non v' ha nulla che rammenti la regola scritta pel mandato.

Non vogliamo poi dilungarci nell' indagare se il mandato quand' è retribuito diventi una locazione d' opere. Il dubbio non ha ragione d' esistere (2), sol che si consideri che il compenso non muta la essenza giuridica del mandato, gratuito di natura sua, e solo porta una diversità di grado nella responsabilità dovuta dal mandatario nell' adempimento dell' incombenza avuta (3). La questione del resto non è nuova nella giurisprudenza. La Corte di Chambery (4) applicò la disposizione sancita per il mandante al caso di un operaio della Compagnia ferroviaria *Paris-Lyon-Mediterranée*, che patì danno per fatto d' un viaggiatore. La Corte suprema (5) ristabilì nettamente i principii violati da cotesta sentenza ritenendo che il locatore d' opera non può venir pareggiato al mandatario, e questo avviso venne accolto dalla Corte di Grenoble giudicante in sede di rinvio (6). Fra i motivi della sentenza leggesi, che « l' impiegato riceve un salario convenuto per fare un servizio preveduto *e determinato dai regolamenti* », la quale ultima circostanza vale a chiarire quale differenza interceda fra

(1) C. civ. art. 1224 cit., capov.
(2) V. nella questione, CHIRONI, op. cit. e Aut. che cita.
(3) C. civ. art. 1746. C fr. art. 1792. Cod. aust., § 1012.
(4) J. DU PALAIS, 1882, 1. 507.
(5) Decis. 24 genn. 1882 (J. DU PALAIS, 1882, 1. 507).
(6) Decis. 10 genn. 1883 (J. DU PALAIS, 1833, 1. 334).

il locatore d' opera ed il mandatario, il quale gode di più ampia libertà nell' eseguire l' incarico.

Trattando della responsabilità del padrone per il danno dato dai suoi commessi all' operaio, ed accennando al fondamento di essa, se consista più nella *culpa in eligendo*, o nel difetto di sorveglianza, enunciammo una idea più lata, la idea della *rappresentanza*, deducendone l' obbligo nel padrone di rispondere pei fatti di colui che in suo luogo ed interesse adempie a determinate incombenze (1). Nè con ciò crediamo di essere caduti in contraddizione niegando ora all' operaio la qualità di mandatario, imperocchè il concetto di rappresentanza, in tutta la sua ampiezza e generalità può aversi senza che perciò si cada nel rapporto speciale del *mandato*, le cui note caratteristiche bene lo distinguono dalla locazione d' opera.

36. La seconda teoria riconosce nella responsabilità del padrone il fondamento attribuitole dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la colpa aquiliana, *(extra-contrattuale)*. Così, il progetto ministeriale presentato al Parlamento italiano, si parte dall' esame degli articoli relativi ai delitti e quasi-delitti (2), la cui sufficienza ammette in genere, e la proposta della Commissione che nella Camera francese deliberò sul progetto Nadaud, consiste nell' aggiungere all' art. 1384 del Codice civile (3) il seguente inciso: « il padrone è presunto responsabile degli ac« cidenti avvenuti durante il lavoro ai proprii operai preposti; « ma questa presunzione cessa allorchè il padrone prova o che « l' accidente è dipeso da forza maggiore o caso fortuito che non « possono essere imputati nè a lui nè alle persone di cui deve « rispondere, oppure che lo si deve attribuire alla stessa im« prudenza della vittima » (4). La modificazione proposta dalla teoria alla legge attuale sulla colpa aquiliana, per quanto ha tratto alla responsabilità del padrone, è che derogando al diritto comune sulla prova, l' operaio non sia tenuto a farla, e pel solo avverarsi dell' infortunio il padrone sia *presunto in colpa*, salvo

(1) V. i nn. 12, 13.
(2) Progetto BERTI cit. VI; SCHUPFER mon. cit. n. 10 e segg.
(3) Art. 1153 del C. civ. it.
(4) JOURN. OFF. 14 mag. 1882, p. 588.

a lui di esperire la prova contraria dimostrando che vera causa del danno è il caso, o la forza maggiore, o la sola colpa del danneggiato. In ciò consiste la teorica della ***inversione della prova,*** o della ***presunzione legale di colpa*** a carico del padrone.

Esonerato l' operaio dell' onere di provare un fatto od una omissione colposa nel padrone dal quale domanda il risarcimento, questi o viene a dimostrare una delle eccezioni indicate, o diversamente risponderà del danno. Contro di esso starebbe la presunzione legale. Si noti in proposito come nella sua severità il progetto francese sia più logico dell' italiano: posto il principio dell' inversione della prova, l' operaio non solo non deve provare la colpa del padrone, ma se anche questi eccepisse il caso fortuito, deve pur anche dimostrare che causa non ne fu alcun fatto od omissione colposa a lui imputabili. Il progetto italiano invece, lascia quest' ultimo caso regolato dal diritto comune, e perciò l' operaio che attribuisse il caso a colpa del padrone, dovrebbe dimostrarla.

Accenneremo ora gli argomenti dati a motivo di siffatta innovazione, riservandoci a dire separamente di quelli che trovansi indicati nella relazione annessa al progetto ministeriale presentato al Parlamento nazionale.

Il primo sarebbe la *difficoltà della prova.* Nella maggior parte dei casi, si afferma, il danneggiato non insiste neppure onde venire indennizzato dal padrone, perchè la gravezza della prova impostagli ne lo dissuade. Come può fare l' operaio a dimostrare positivamente la colpa del padrone, o d' altro commesso per il cui fatto sia tenuto? — Anzi tutto, se nell' infortunio perisce l' operaio e quanti altri compagni potevano testimoniare, oppure periscono soli questi ultimi, o rimangono lesi nella intelligenza, qual prova la famiglia, od il danneggiato medesimo potranno fornire? — Negli assistenti o preposti alla sorveglianza, non v' è a fare grande assegnamento, perchè questi che in definitiva posson andar soggetti all' azione di regresso del padrone, sono interessati a togliere ogni indizio possa concorrere a dimostrarne la responsabilità. Finalmente, il padrone non può con maggior facilità dimostrare le eccezioni, di quel che l' operaio possa fare a sostegno dell' azione? — La prova negativa, non presenta per il padrone la stessa difficoltà, giacchè avendo la direzione e la

sorveglianza del lavoro, è più al caso di dare tutti gli schiarimenti che possono condurre a stabilire la vera causa dell' accidente.

Il secondo argomento è comune in parte alla teoria esaminata dianzi. Se in questo caso la legge introduce una *presunzione* di colpa a carico del padrone, è forse ciò un istituto nuovo, del quale non si abbia traccia nel codice civile? — Tutt' altro; la legge stabilisce la presunzione di colpa a carico dell' inquilino, per l' incendio della cosa locata (1), del conduttore per la perdita della cosa datagli in locazione (2), dell' albergatore (3) e del vetturino (4) per le cose loro consegnate, dell' imprenditore e dell' architetto per la rovina di un edifizio o per la minaccia che presenti di rovinare avvenute entro dieci anni dal giorno della costruzione (5). Quanto poi alla colpa aquiliana, la legge dopo aver detto che « ciascheduno è obbligato non solo « pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello « che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve « rispondere o colle cose che ha in custodia (6) » determinando meglio la regola stabilisca che « il padre, e in sua mancanza « la madre sono obbligati pei danni cagionati dai loro figli mi« nori abitanti con essi; i tutori pei danni cagionati dai loro « amministrati abitanti con essi; i padroni ed i commettenti pei « danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio « delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e « gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti « nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ». In tutto questa ipotesi non vi ha forse una vera *presunzione* di colpa? (7).

Tale argomento, è nella parte relativa alla colpa contrattuale, posto innanzi anche della prima teoria; però questa, come vedemmo, se ne vale per sostenere la inversione della prova

(1) C. civ art 1589. C. fr. art. 1733.
(2) C. civ. art 1588. C. fr. art. 1732, 1735. Confr. c. austr. § 1111.
(3) C. civ. art 1867, 1868 cit.
(4) C. civ art. 1627, 1631 cit.
(5) C. civ. art. 1639. C fr. art. 1792.
(6) C. civ. art 1153. C. fr. art 1384. C. austr. §§ 1813 e segg.
(7) V. Progetto BERTI, Relaz. cit. VII; SCHUPFER, Mon. cit. n. 22.

nel caso della responsabilità del padrone, senza scopo di nuovi provvedimenti legislativi, mentre la seconda riconosce invece la necessità d' una dichiarazione apposita del legislatore.

37. Prima di esaminare il valore degli argomenti accennati, faremo alcune considerazioni generali sulla teoria, ponendone in chiaro le vere conseguenze.

Ad enunciarle compiutamente basterà dire che questo sistema non toglie affatto la ingiusta severità del secondo ed è circondato per giunta da maggiori inconvenienti. Il secondo sistema nello stabilire la responsabilità generale del padrone vi comprende espressamente il caso fortuito, e motiva il suo avviso con argomenti dedotti dalla condizione dell' industria moderna, e della situazione dell' operaio rapporto al di lei sviluppo; argomenti che non valgono certo a giustificare la proposta esagerata, ma che cercano di delineare in modo preciso i rapporti fra padrone ed operaio, e discutono della sufficienza del diritto comune in proposito. Il terzo sistema, esclude espressamente il caso fortuito, ma colla inversione della prova non considera che spesso il padrone dal quale non si riesca a provarlo, deve risponderne. Un operaio, a causa di negligenza, eludendo la sorveglianza del padrone o dei suoi preposti, commette nel maneggio della macchina un errore che potrebbe essere a lui solo imputabile, eppure colla presunzione di colpa, ha azione a chiedere il risarcimento. Così pure, il danneggiato sa che l' accidente è dipeso da negligenza del compagno, oppure di un terzo; e ciò nonostante ha diritto a convenire il padrone per l' indennizzo, che certamente verrà pagato, se la prova contraria fa difetto. Conseguenze tutte non atte certo a scemare l' attrito fra la classe dei padroni e quella degli operai: il progetto di legge parrebbe anzi oppressione di quelli a vantaggio di questi. In fondo, non soddisferebbe nè gli uni nè gli altri; non i padroni, perchè non giustamente introdurrebbe ad aggravio loro una eccezione al diritto comune, non gli altri che mossi da questa mezza concessione, in base ai medesimi motivi, chiederebbero anche la immunità del caso fortuito lasciandone il carico al padrone.

La verità di quest' ultimo riflesso apparirà da quanto ne diceva il Faure, sostenitore del secondo sistema: « *ne nous*

« *parait pas donner satisfaction aux intérêts qu' il prétend*
« *defendre, et il établit sans aucun bénéfice, une derogation*
« FACHEUSE *au principes de droit commun* » (1).

Il secondo sistema presenta poi su questo ch' esaminiamo, dei vantaggi quanto alla procedura. Stabilita nettamente, tuttochè in modo esorbitante, la responsabilità del padrone, il procedimento almeno va innanzi in modo spedito. Avverrà del pari colla teoria che stabilisce la inversione della prova? — Ne dubitiamo. Perciò, il deputato Peulevey che proponeva come rimedio la istituzione d' una cassa « per gli accidenti del lavoro », osservava « *vous bouleversez tous les principes de notre legi-*
« *slation pour une satisfaction que j' appelle dérisoire* » (2), dopo aver detto che il progetto « non realizzava sulla procedura
« attuale neppure il benefizio di cinque minuti » (3).

In linea generale moviamo a questo terzo sistema gli appunti mossi al secondo, dell' aver confuso la questione giuridica colla sociale, alla cui soluzione non vale gran cosa l' introdurre eccezioni alla regola comune sulla responsabilità. Sta bene, che quanto alla prova la situazione del danneggiato chiedente il risarcimento, deriva dalla legge, ma è questa necessità che incombe a chiunque si rende attore in giudizio. E poi è giusto, è logico che a rimediarvi si faccia pesare per legge sul convenuto, sul padrone, la difficoltà tolta all' operaio? — La questione sociale va risoluta coll' equilibrio dei diversi interessi in conflitto, ed il progetto in esame non lo favorisce punto, tenendosi pago a spostare l' origine dei lagni. Non è una questione che si può risolvere introducendo privilegi a scapito del diritto.

38. Il primo fra i principali argomenti che vengono addotti, sta nella difficoltà della prova.

Ammettiamo pure che a causa di cotesto inconveniente molti operai non possano ottenere dal padrone il risarcimento, ma ciò cosa dimostra? Dimostra che il giudice non dà condanna al risarcimento, perchè non è stabilita colpa alcuna nel padrone,

---

(1) JOURN. OFF. 1882, *D. Ch.* ann 399.

(2) JOURN. OFF., *Déb. Ch.* s. 13 mai 1882. V. pure *Prog.* BERTI, relaz. cit. V.

(3) L. cit.

e questi non deve pagare danni ai quali il suo fatto non ha dato causa.

L' argomento della difficoltà della prova in sostanza vale quest' altro: il padrone non può essere condannato all' indennizzo, se NULLA viene provato a suo carico; ma siccome ciò non dipende dal *non esservi realmente colpa del padrone,* sibbene dalla difficoltà stessa di dimostrarla, togliamo la necessità della prova. E se a carico del padrone vi è questa presunzione fortissima, perchè lasciargli campo alla prova contraria? Non è egli più logico, e in pari tempo meglio profittevole all'operaio, affermare senz' altro la responsabilità del padrone, come fa il progetto del Faure? — Oh, se in tutti i casi in cui si nota la difficoltà della prova diretta si dovesse ricorrere a delle presunzioni, l' onere derivante della posizione di attore in giudizio, si ridurrebbe a ben povera cosa. Si dirà che nella specie la presunzione è sorretta dai fatti, ma vedremo come neppure quest' obbiezione meriti favore.

La prova è difficile, si tolga dunque la prova. Ecco la proposta del sistema. Ed allora che importa se il danneggiato sa che l' accidente è causato da una sua negligenza o da quella d' altri compagni? — Egli intenterà una causa al padrone pel risarcimento, con moltissima probabilità di vittoria, e vi guadagneranno tanto la morale, il diritto, e l' industria! È vero che la prova non è tolta affatto, che non bisogna confondere questo sistema con quello esaminato dianzi, perchè se è esonerato l' operaio della prova diretta il padrone è sempre libero di esperire la contraria. La concessione non è grande, perchè lascia le cose com' erano prima; forsechè dopo l' esaurimento della prova diretta il padrone non ha un diritto alla controprova? — Si vuol rendere facilissima all' operaio la via di litigare pel risarcimento, e per dare questo privilegio a lui, si aggrava la situazione del padrone come convenuto. Egli non potrà più invocare il noto aforisma giudiziario, *actore non probante reus est absolvendus*, perchè l' attore non deve provar nulla, ed invece tocca a lui di difendersi, e di provare ch' egli non è punto in colpa, come la sola domanda in giudizio dell' attore vorrebbe far presumere. Abbiamo una soluzione violenta della quale il diritto non si può contentare, una disugua-

glianza imposta alle parti litiganti colla introduzione di privilegi non dovuti. Se la prova è difficile, deve sopportarne dunque le conseguenze il padrone, e tutta la difficoltà dovrà cadere su di lui! Ma il padrone può assicurarsi: egli può agevolmente pagare i premii, mentre l' operaio dovrebbe a questo scopo toglier molto dal suo salario. Per ora non contestiamo cotesta asserzione, ma l' imporre indirettamente l' assicurazione, aggiunge una violazione di più al diritto. La convenienza dell' assicurazione non risolve la difficoltà, e rimane sempre ingiustificato l' aggravio proposto contro il padrone.

37. A porre l' argomento sotto una luce favorevole, si osserva, che la inversione della prova non è motivata da spirito di concessione, sibbene di giustizia, quando si pensi che vi ha casi in cui l' infortunio colpisce tutti gli operai che potrebbero deporre, o muta talmente lo stato del luogo da riuscire impossibile l' accertamento della colpa nel padrone. Qui vi è talmente una difficoltà di prova da toccare addirittura la impossibilità, e la inversione dell' *onus probandi,* è imperiosamente richiesta dai fatti, dalle circostanze che accompagnano l' infortunio.

La gravità del fatto non la si può disconoscere. Potremmo osservare che questi casi sono però eccezionali, e le statistiche degli infortuni nelle miniere, ove più che in altra industria essi possono aver luogo, ce ne forniscono la prova. Non lo facciamo: e volendo essere logici, in vista di questi fatti, se non si vuol provvedere ai danni del fortuito senza disporre di presunzioni di colpa, risolvendo la parte sociale della questione, si stabilisca la responsabilità assoluta del padrone, e non si lasci la vana apparenza della prova contraria.

Infatti, se l' infortunio fu tale da colpire tutti gli operai che potevano deporre delle circostanze in cui avvenne, da mutare totalmente lo stato del luogo ove il lavoro veniva effettuato, come farà il padrone ad esperire la prova contraria alla quale gli si è lasciato diritto? Siamo giusti: si accampa la gravità del disastro per dire della impossibilità in cui versa l' operaio di fornire la prova diretta, ma la stessa gravità porta uguale impossibilità pel padrone a valersi realmente della controprova. Comprendiamo nella sua esagerazione il sistema sostenuto alla Camera francese dal Faure, ma non la inversione della prova,

che aggrava la posizione del padrone, e coi medesimi riflessi addotti a dimostrare la necessità di esonerare il danneggiato dell'onere della prova diretta, mostra la perfetta inutilità, o almeno la difficoltà estrema della contraria.

39. Un altro riflesso si pone innanzi a dimostrare che la inversione della prova non è suggerita da altro che dalle necessità delle cose [1]: pochi sono i mezzi di prova di cui l'operaio può valersi, ed il padrone ha *interesse* e *modo* di stremarli ancor più. Si disse pure che non potrà mai valersi seriamente delle dichiarazioni dei preposti, od addetti alla sorveglianza dei lavori, perchè se il padrone risponde delle loro colpe, essi però sono tenuti verso di lui in forza dell'azione di regresso. Sono quindi interessati al sommo a togliere di mezzo qualunque cosa possa far luogo alla responsabilità del padrone.

Se la immoralità fosse regola, e se questa obbiezione avesse un carattere generalissimo, non si dovrebbe dubitare della sua efficacia. Ad ogni modo, lasciamo da banda l'ottimismo, accettiamo la considerazione ora esposta, e chiediamoci se col sistema d'invertire la prova si otterranno lodevoli risultati. No. Si permette al padrone la prova contraria; e siccome, stando all'argomento formulato, tanto lui che i suoi preposti hanno interesse a scagionarsi dalla responsabilità dell'accidente avvenuto, si possono benissimo accordare per dimostrare o la casualità del danno, o la colpa esclusiva del danneggiato. Col rimediare alle difficoltà che incontra l'esaurimento della prova diretta a causa dell'influenza del padrone, col toglierne l'obbligo all'operaio, non si pone riparo alcuno, perchè se il padrone non potrà esercitare influenze o pressioni quando si esaurisce la prova diretta, saprà ben farlo quando avrà luogo la contraria. Insomma, se l'argomento è vero, se realmente l'inversione della prova è necessitata dall'influenza del padrone che inutilizza la diretta, non si riesce proprio a nulla: l'operaio non è punto sottratto a questo pericolo, perchè la influenza così temuta non è tolta, ma solo le si assegna un diverso campo ove andrà esercitata. Ammettendosi la possibilità d'azione, d'influenza perchè la pro-

(1) *Prog*. Berti, *Rel* cit. VII.

va diretta dia risultati negativi, non si deve porre neppure in dubbio perchè la prova contraria ne dia di positivi. Il movente è sempre uguale.

40. È poi vero che la prova diretta presenta difficoltà massima, in confronto della contraria, perchè il dimostrare la colpa nel padrone è cosa più ardua di quel che sia a quest' ultimo il provare che a lui nulla è imputabile come causa dell' infortunio?

Ad enunciarla in modo così assoluto, la proposizione non ci sembra molto sostenibile. Come accennammo nel dire della prova imposta all' operaio dalla legge e dalla giurisprudenza attuali, con tutti i mezzi consentitigli se non la dimostrazione precisa, irrefragabile, di colpa nel padrone o delle persone pel cui fatto deve rispondere, può stabilire un seguito di circostanze tali da dar luogo alle presunzioni che tengano luogo di prova nell' animo del giudice. Le perizie, l' accertare il modo con cui la sorveglianza procedeva di solito nella fabbrica, son tutti elementi che tolti separatamente avranno, secondo le circostanze che accompagnarono l' infortunio, poco valore, eppure tolti assieme possono fornire un' accolta di fatti precisi e concordanti (1).

D' altra parte, bisogna considerare la difficoltà che il padrone deve incontrare nello stabilire il caso, o la colpa dell' operaio per sottrarsi all' efficacia della presunzione militante contro di lui. La presunzione legale a favore del danneggiato è per se prova abbastanza seria, perchè non siano necessarie risultanze decisive a scagionare il padrone: e se queste gli fanno difetto, si troverà costretto a rispondere del caso. È vero che di questa difficoltà il padrone non deve lagnarsi, perchè il caso va provato da chi lo allega, ma la difficoltà della prova non è pure addotta a motivare l' esonero dalla prova diretta a vantaggio del danneggiato, il quale nel rendersi attore dovrebbe esperirla?

41. Un' ultimo argomento si trae da considerazioni d' ordine che diremo filantropico. Quando l' operaio si trova giacente in

(1) Su questo punto v. quanto dicemmo al n. 15. La estensione data dalla giurisprudenza all' obbligo del padrone di dirigere e sorvegliare, ha facilitato di molto il compito della prova.

un ospedale soggetto a cure lunghe e difficili, oppure non sopravvive all' accidente, la famiglia lasciata nella miseria e nell' abbandono come potrà occuparsi per bene di raccogliere le prove necessarie a dimostrare la colpa del padrone, e tenerlo così al risarcimento ?

Niuno certo vorrà negare la forza di cotesta considerazione, la cui efficacia per altro deve manifestarsi in altri provvedimenti che non tocchino i principii sulla responsabilità. Dalla questione del *diritto,* non dobbiamo senz' altro passare a quella di *procedura*. Si comprende che l' operaio abbandonato sul letto d' un ospedale, che la famiglia stremata dalle sofferenze male sapranno attendere a quanto attiene al giudizio di danni, ma qui la legge deve e può provvedere. E lo può assicurando ai poveri operai danneggiati ed alle loro famiglie il patrocinio gratuito; dinanzi al caso miserando il patrocinante non avrà d' uopo di sollecitazioni per compiere al suo ufficio nobile sempre, ma nobilissimo quando deve soccorrere in nome del diritto le vittime d' un infortunio. Che se poi qualcuno, e questi casi, giova sperarlo, segneranno la eccezione, frapponesse degli indugi al compimento del dovere cui la legge lo chiama, vi sono degli ufficiali ai quali spetta il compito d' informarsi dello stato della causa, e fare i richiami e le sollecitazioni opportune.

Di questa e di altre modificazioni di procedura, diremo a suo tempo. Ne scriviamo ora, perchè, ripetiamolo, la triste posizione dell' operaio e della famiglia in seguito all' infortunio se legittimano provvedimenti di procedura, non debbono avere peso nelle regole del diritto. La colpa quando si allega, va provata, ecco il principio: si facilitino all' interessato i mezzi atti a riunirne gli elementi, lo si circondi di zelante patrocinio, ma non s' infranga la legge comune.

42. Il secondo motivo sul quale si fa assegnamento a favore dell' inversione di prova, sta nel dire che coll' introdurre la *presunzione di colpa* del padrone a vantaggio dell' operaio, non si fa cosa nuova nel diritto, al quale cotesto genere di presunzioni non è estraneo. Si citano in appoggio fra le disposizioni concernenti la colpa aquiliana le presunzioni di colpa stabilite a carico dei genitori, del tutore, del padrone, dei pre-

cettori ed artigiani (1), ed in materia di colpa contrattuale le disposizioni sulla responsabilità del comodatario, dell' inquilino per la cosa incendiata, dell' albergatore, del vetturino (2).

La critica che moveremo a questo riguardo, tenderà a dimostrare due cose. La presunzione ond' essere introdotta è necessario posi su fatti di generalità incontestata, che persuadano della bontà della legge dalla quale è elevata a regola, mentre nella specie mancano la uniformità e costanza di fatti, manca la necessità, base della presunzione. In secondo luogo, gli argomenti tolti dalle disposizioni contenute nel codice, dànno non argomenti a favore della tesi per cui vengono invocati, ma contrari.

Rifacendoci dal primo appunto, chiediamo invano i fatti molteplici, uniformi, precisi che accertino come la massima parte degli infortunii sia dovuta a fatto del padrone, e sia perciò giusto disporre in generale di presunzione di colpa a suo carico. Se questa invocata generalità di fatti manca, qual' è la base della presunzione? Un progetto di legge, prima di proporre la sanzione di una massima che apporta una eccezione al diritto comune, e gravissima non solo per le conseguenze strettamente giuridiche, ma attinenti alla vitalità stessa dell' industria, non dovrebbe trovarsi a corto di argomenti su punto così interessante. Il progetto presentato dal Ministero di agricoltura al Parlamento nazionale, contiene è vero fra i diversi allegati alcune tavole statistiche (3), ma queste c' indicano il numero degli infortuni avvenuti in un dato periodo di tempo, e le conseguenze che produssero. Ora, in una proposta in cui si stabilisce rigorosamente la *responsabilità dei padroni,* col porre tutta la prova a loro carico, questo modo di presentare la statistica non persuade.

Cosa infatti ci provano? Il numero degli accidenti; mentre era d' uopo spingere le ricerche sino alla causa accertata, o molto probabile. Si dirà, che il numero di molto esiguo delle

---

(1) C. civ art. 1153 cit.
(2) V. il n. 36.
(3) V. il n. 1, e le note.

cause avutesi da noi, non permetteva di muovere ricerche sicure; ma in tal caso, come si fa a metter su una presunzione fondata su dati incerti? — Od almeno perchè non valersi, per quel pò che potevano servire, delle statistiche compilate all' estero?

Insistiamo sull' importanza di cotesto difetto, perchè il progetto ammette la esenzione dalla responsabilità per il padrone che prova il caso fortuito. Se si fosse trattato di proposta ove a siffatta eccezione non venisse dato peso alcuno, avremmo compreso un tal modo di compilare le tavole statistiche, perchè gli accidenti la cui origine va ricercata nelle condizioni medesime con cui si esplica la industria, sarebbero a carico del padrone. Ma un progetto che nelle sue disposizioni non amalgama il caso fortuito colla colpa del padrone, non poteva non occuparsi di distinguere queste due cause. Diversamente, lascia indimostrata la necessità e la giustizia della presunzione che introduce.

Noi richiameremo ancora una volta l' attenzione sulle cifre esposte dal Faure, al quale non si potrà rimproverare parzialità alcuna a favore dei padroni, la cui responsabilità assoluta è stabilita nel progetto da lui presentato (1).

Egli afferma che su 100 casi fortuiti (2), 68 derivano da caso fortuito, 20 da colpa dell' operaio, e 12 DA COLPA DEL PADRONE. Se alla colpa del padrone è ascrivibile il *minimum* degli accidenti, appena il 12 %, è giusto dire che si deve presumere in tutti gli infortuni la colpa del padrone? — I fatti stanno a dimostrare il contrario; e la presunzione di colpa condurrebbe a riversare sul padrone i pericoli del fortuito.

43. Questi riflessi traggono maggior forza dall' esame che brevemente terremo sulle presunzioni di cui la legge fa parola in taluni casi, e sull' indole loro.

Il padre, in sua mancanza, la madre, rispondono pei danni recati dai figli minori abitanti con essi, i tutori pei danni dati

(1) V nn. 24 e segg.

(2) JOURN. OFFIC., 1883, *Déb*, *Ch.*, s. 8 mars 1883, p. 525. V. pure la relazione dello stesso progetto BERTI; in *princ.*: « sebbene non si possano attribuire che *in parte* questi disastri a colpa o negligenza del padrone..... ». Ed allora su che si fonda la innovazione?

dagli amministrati abitanti con essi, i precettori e gli artigiani per quelli recati dagli allievi od apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Senza discutere ora sugli estremi propri dell' una o dell' altra di queste tre specie di responsabilità pel fatto altrui, indaghiamone il fondamento comune.

Esso sta tutto nella sorveglianza che le persone indicate debbono esercitare diligentemente su quelli che vi sono soggetti. La presunzione della legge qui muove da considerazioni tanto certe quanto gravi: il genitore cui è affidata la patria potestà ha il dovere di educare, di correggere il figlio, e dal momento che a ragione stessa dell' età, si trova sotto la sua intera dipendenza, deve sorvegliarne gli atti (1). Così pure il tutore, il quale ha dalla legge il compito di provvedere alla cura della persona e dei beni dell' amministrato; ed i precettori e gli artigiani quando gli allievi od apprendenti si trovano *sotto la loro vigilanza,* devono perciò sorvegliarli, non devono permettere che diano luogo ad atti dannosi. Diversamente, si potrebbe dire che compiono alla *vigilanza* da loro dovuta? (2).

Quanto alla responsabilità dei padroni e dei committenti indicammo già qual' è la ragione della legge (3). La teoria comune la pone nella scelta che liberamente fatta, obbliga chi la fa a sopportarne le conseguenze. Noi enunciammo un concetto più largo, la rappresentanza, perchè di fronte ai terzi danneggiati non sorge la questione della scelta, ma la posizione giuridica dell' autore del danno che nell' esercizio delle incombenze affidategli agisce per conto e nome altrui. Qualunque però di queste idee si voglia accettare, la presunzione introdotta della legge è giustissima, dacchè si basa su dei fatti certi e generali.

---

(1) DURANTON, *op. cit.*, XIII, n. 715; TOULLIER, *op. cit.*, XI, n 277; LARONBIÈRE, *op. cit.* art. 1384; SOURDAT, *op. cit.* II, n. 827; MARCADÈ, *op. cit.* art. 1384; MASSÈ et VERGÈ, *Cours de droit civil,* § 628; COLMET DE SANTERRE, *Cours analytique,* V, 365 *bis;* AUBRY et RAU, *op cit.* § 628; DEMOLOMBE, *Cours de Code Civil,* XXXI, 564 e segg.; LAURENT, *op. cit.* XX, 553; STABEL, *op cit.*, § 150; BAUDRY LACANTINERIE, *op. cit.* n. 1291 e segg.; GIORGI, *Obbligazioni,* VI, 259; RICCI, *Corso Teor.-pratico di D. Civ.* VI, 91

(2) Cons Aut cit. op. e l. cit.

(3) V il n. 12.

44. In questi quattro casi, la presunzione della legge esonera il danneggiato dalla prova diretta a stabilire la responsabilità delle persone che vi sono tenute. Come si vede, la bisogna procede molto diversamente da quanto avverrebbe nella questione degli infortuni derivanti dal lavoro, introducendo la inversione della prova. Infatti, nei casi accennati or ora, la prova è tolta affatto? No. Il danneggiato stabilirà, secondo la regola comune non solo il danno, ma il fatto delle persone per la cui colpa è indetta la responsabilità, cioè del minore, o del commesso, o dell' apprendente, o dell' allievo. Quando verranno accertati questi due estremi sarà pur certo l' obbligo del padre, se p. es. si tratta di un minore, a risarcire il danno, a meno che non provi che non potè impedire il fatto pregiudizievole.

Qui la presunzione a carico del padre, sorge dall' obbligo che gli incombe di educare e di sorvegliare il figlio minore. Non è, e non poteva essere una difficoltà di prova, perchè non si tratta di stabilire la colpa diretta, il fatto del genitore, ma la presunta violazione del dovere che ad esso incombeva, in forza appunto della qualità che riveste.

Ciò è ben lungi dal succedere nella materia ch' esaminiamo. L' operaio danneggiato, dovrebbe solo provare l' infortunio ed il pregiudizio avutone, e quanto all' autore del danno, invocherebbe la presunzione di colpa a carico del padrone. Nei casi indicati la presunzione riguarda la responsabilità di un terzo per la colpa accertata di altro individuo, ma quì concerne la responsabilità del padrone come causa diretta del danno. Ossia, la prova va totalmente a scomparire. Invece, il paragone sta seguendo la teoria seguita dalla giurisprudenza: l' operaio provi il *difetto* della macchina, o degli attrezzi da lavoro, provi la colpa di un altro operaio, ed il padrone risponderà, trannechè nel primo caso non dimostri come il difetto non sia imputabile ad omissione sua, ma allo stato stesso dell' arte industriale.

Perciò, movendo da corretto paragone nella ipotesi espressa, non la teoria dell' inversione della prova può invocare le disposizioni relative alla responsabilità pel *fatto* altrui, giacchè questo *fatto* va provato da chi domanda il risarcimento, ma la dottrina dominante.

45. S' invocano in ultimo varie disposizioni attinenti alla colpa contrattuale.

Basterebbe rammentare cotesta attinenza, per togliere ogni efficacia all' argomento tratto da quanto riguarda la responsabilità del comodatario, dell' albergatore, del vetturino. La colpa contrattuale è distinta profondamente dall' aquiliana, perchè si possano trarre rispetto a questa argomenti ad analogia dalle disposizioni concernenti la prima. Ora, ammesso che la questione sulla responsabilità dei padroni non tocca il vincolo contrattuale, e rientra nelle sanzioni concernenti i delitti e quasi delitti, non ci pare che il trarre dei confronti da quanto è stabilito rapporto a taluni contratti, possa dare giuridicamente buoni risultati (1).

Tant' è, che pure ammettendo la possibilità di siffatto argomento, dimostreremo la disparità immensa fra la specie in esame, e le disposizioni citate a confronto. E prima, in linea generale, dobbiamo osservare come nel riferire quanto è indetto per le obbligazioni degli albergatori, dei vetturini, dell' inquilino, il dire di *presunzione legale* di colpa stabilita a loro carico, non sia troppo corretto. Perchè queste persone se vogliono liberarsi dalla responsabilità che la legge impone ad essi, debbono dimostrare il caso o forza maggiore? La ragione non è certo la presunzione legale di colpa, tant' è vero che non sono ammessi a dimostrare in contrario di avere adoperato la diligenza ordinaria. Il motivo dell' aggravio di responsabilità in questi casi eccezionali, sta nell' essere per la natura medesima del contratto tenuto più che alla diligenza ordinaria, alla *custodia* della cosa (2), cosicchè, ove l' obbligato non dimostri il caso fortuito o la forza maggiore la perdita o il deterioramento della cosa saranno fatti ch' egli dovrà risarcire. Qui si riscontra forse la *presunzione legale* di colpa, come motivo unico della disposizione? — Vi è *inadempimento* dell' obbligazione assunta. Si può certamente dire che tale inadempimento fa perciò presumere la colpa, ma questa non è il significato proprio da darsi

---

(1) Alcuni Autori pongono i casi enunciati qui come attinenti alla colpa contrattuale, nel trattare dell' aquiliana. Ed è confusione deplorevole da noi avvertita in altro luogo. V. n. 33

(2) Sulla *custodia* nel diritto romano, e sul suo valore nella teoria della colpa secondo il diritto attuale, v. il nostro lavoro cit. sulla COLPA, vol. I.

alla *presunzione legale.* Poi, anche ammettendo come giusto il termine, si ha che la *presunzione* nascerebbe da un altro fatto, il mancato adempimento all' obbligo di *custodire* la cosa.

A maggior chiarezza accenneremo brevemente a ciascheduna delle disposizioni che vengono citate.

46. La prima riguarda il conduttore « obbligato pei deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa » (1). Il motivo della legge è evidente: l' inquilino al quale, a causa dell' obbligazione contratta, il locatore deve prestare il godimento della cosa, ne ha la detenzione libera, deve provvedere a *custodirla.* La cosa locata è perduta o deteriorata: sorge subito la domanda del *come l' inquilino abbia custodito la cosa locatagli.* Il succedere del danno, porta con se l' inadempimento del contratto perchè la custodia è mancata, e l' inquilino si libera solo dimostrando ch' egli compì all' obbligo suo, nè la perdita od il deterioramento dipesero da sua colpa. La prova diretta sulla colpa, qui è insita nel fatto stesso, perchè si ha un dovere cui si è tenuti per contratto, e sta, a chi esso incombe di dimostrare che vi ha adempito.

Nella specie non v' ha dunque nulla da richiamare a sostegno della presunzione di colpa a vantaggio dell' operaio danneggiato. Perchè il paragone stia, è d' uopo dimostrare che in forza del contratto l' operaio diventa una cosa, anzi, a ben trarre il confronto dalla disposizione, citata com' è nel titolo della locazione delle cose e dei beni rustici (2), bisognerebbe ritenerlo diventato un vero immobile ; e dimostrare ancora, che il padrone ha l' obbligo di *custodirlo.* Tutto ciò non ci pare guari ammissibile. L' inquilino è tenuto alla *custodia,* che il proprietario, avendogliene lasciato il godimento non può più esercitare, e questo non si può concepire in modo alcuno per l' operaio che non è una cosa, non è una macchina (3), e che locando l' opera propria, non perde la sua intelligenza, e la sua volontà.

---

(1) C. civ art. 1588 cit.

(2) C civ. libro III, capo II, sez I.

(3) V. SCHUPFER, mon, cit. 9.

Stando alla regola generale, l' inquilino si libera provando che la perdita od il deterioramento avvennero *senza sua colpa,* e basterà perciò che dimostri il caso fortuito e la forza maggiore. La sua responsabilità è però aggravata trattandosi di incendio (1), perchè non si libera ove non provi che questo è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, o per difetto di costruzione, o malgrado la diligenza solita ad usarsi da ogni buon padre di famiglia, o che si è comunicato da una casa o da un fondo altrui. L' incendio non forma un *caso* per se stesso e perciò non basta l' allegarlo, ma è d' uopo che il conduttore stabilisca come sia avvenuto senza sua colpa, mentre considerandolo come fortuito, questa prova non dovrebbe farla egli, sibbene la parte che sostiene la esistenza della colpa (2). Anche in questo caso, la responsabilità imposta al conduttore è conseguenza della *custodia* cui è tenuto.

47. La medesima ragione ci spiega quanto la legge dispone sulla responsabilità dell' albergatore e del vetturino (3). Il bagaglio introdotto da un viandante nell' albergo, le cose consegnate al vetturino per farne il trasporto convenuto, sono affidate interamente alla loro *custodia.* Chi le affida ad essi, non può esercitarla da se, ed è costretto ad abbandonarne ad altri la cura. Se la cosa è perduta o deteriorata ne risulta la cattiva custodia, e perciò la responsabilità dell' albergatore e del vetturino che non adempierono alla obbligazione assunta, nè si liberano che provando il caso o la forza maggiore.

Stabilito questo rapporto come fondamento delle prescrizioni dettate dalla legge, facendone il paragone con la teoria della inversione della prova, diremo quanto osservammo precedentemente. Qui non è la *presunzione legale,* che spiega le disposizioni, ma è il mancato adempimento del contratto e giustamente la prova va fatta da chi allega di averci adempito. In tutti e tre i casi accennati, se il proprietario della cosa locata, il viandante, ed il padrone della cosa non fanno la prova

(1) C. civ. art. 1589 cit.

(2) E qui sta la differenza fra le due disposizioni cit.

(3) C. civ. art. 1867, 1868, 1627, 1630 cit.

diretta della colpa, è appunto in applicazione dei principii, non di eccezioni.

Coteste considerazioni non possono stare in modo alcuno per l' operaio. Esse traggono la loro origine dal contratto, dalla custodia imposta all' obbligato.

48. Si cita finalmente la disposizione relativa alla responsabilità degli architetti e degli imprenditori. « Se nel corso di » dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di » un edifizio o di altra opera notabile, l' uno o l' altro rovi- » na in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di ro- » vinare per difetto di costruzione, o per vizio del suolo, l' ar- » chitetto e l' imprenditore ne sono responsabili (1). »

In questa specie non possiamo è vero invocare la *custodia* a spiegarci la disposizione della legge, ma non è neppure il caso di ricorrere alla *presunzione legale* di colpa. L' architetto nel formare il piano di costruzione d' un edificio deve studiare l' attitudine del suolo che deve sorreggerlo, e l' imprenditore deve badare a che la costruzione non presenti difetto alcuno. Queste obbligazioni non dipendono, ed essenzialmente, dalla natura medesima del contratto? La prova non toccherà quindi a chi allega di non averle menomemente trasandate? La disposizione della legge è però diretta principalmente ad altro scopo. Pel fatto della consegna il pericolo di rovina della costruzione dovrebbe passare al proprietario: ma, siccome prima di accertarsi della solidità, della buona costruzione di un edlfizio è necessario un certo trascorso di tempo, la legge prescrisse il limite dj dieci anni. Cosicchè se entro dieci anni si manifesta il vizio del suolo, od il difetto della costruzione, l' architetto o l' imprenditore risponderanno delle conseguenze. Contro di essi sta il fatto dal quale si deduce l' inadempimento della obbligazione, salvo a loro la prova contraria.

Qual paragone può farsi fra questa disposizione, ed il caso dell' operaio colpito da infortunio proveniente da lavoro? Non ne vediamo alcuno. Nell' un caso vi è un fatto che si rannoda di natura sua all' adempimento del contratto, e la disposizione

(1) C. civ. art. 1739 cit.

è perfettamente conforme alla regola generale sulla prova: nell' altro si ha una vera eccezione, non giustificata da nessuna circostanza.

49. Questi gli argomenti generalmente addotti. A rendere però completa la esposizione, è necessario dare uno sguardo agli altri motivi che si leggono nella relazione premessa al progetto di legge presentato dal Ministero al parlamento italiano. Lo facciamo sebbene dopo le cose dette, potremmo dispensarci dal tenerne parola.

Si nota che sebbene gli articoli compresi nel Codice civile alla sezione dei delitti e dei quasi delitti siano nella sostanza identici a quelli del codice francese, ed abbiano un' estensione latissima, pure i nostri lavoratori non se ne giovano, ed invano per mancanza di liti si cercano nelle nostre raccolte di giurisprudenza, massime da poter paragonare con quelle emesse in gran numero dalla giurisprudenza francese. In parte ciò, è detto, dipenderà dalle speciali condizioni intellettuali, morali ed economiche del nostro operaio, ma appunto perciò è d' uopo modificare in suo favore le disposizioni anzidette del codice civile (1).

Si afferma pure che in Germania, in Inghilterra, nella Svizzera ed in Austria, esistono speciali disposizioni legislative costituenti veri codici industriali diretti a prevenire i casi d' infortunio più gravi (2).

Si afferma infine che la inversione della prova è misura resa necessaria dalle attuali condizioni dell' industria (3).

Valuteremo separatamente la forza di queste asserzioni.

50. La relazione ammette che le disposizioni degli articoli 1151, 1152, 1153 del nostro codice civile sono identiche a quelle contenute negli articoli 1382, 1383, 1384 del francese (4), e che queste sono tali da potersi ritenere sufficienti quanto alla difesa del diritto. Le massime riferite nella prima parte del presente studio, dimostrano che la giurisprudenza, partendo dall' applicazione degli articoli citati, ha fornito all' operaio le

(1) Relaz. cit. VI.
(2) Relaz. cit. VIII. in f.
(3) Relaz. cit. *in fine*, C. fr VIII in pr.
(4) Tranne qualche aggiunta nell' art. 1153 del nostro.

maggiori garanzie onde sottrarlo alla conseguenza degli infortunii, ed il numero loro accerta pure la sufficienza delle prescrizioni del Codice. Senonchè si afferma che ciò malgrado, da noi gli operai non se ne valgono, che meglio ricorrono alla pubblica carità che ai Tribunali ed in parte la causa di ciò si afferma essere le condizioni morali, intellettuali ed economiche dei nostri lavoratori.

Queste due ultime asserzioni dimostrano che il rimediare colla inversione della prova, è far cosa punto necessaria. Si riconosce che bastano quanto al diritto le disposizioni contenute nella legge; e perchè gli operai non se ne valgono bisogna cambiarle? È un errore, che parte dallo scambiare il diritto colla procedura. — Si modifichi la procedura, si renda più accessibile all' operaio, il mezzo di ricorrere ai Tribunali si stabilisca a suo favore la gratuità del patrocinio, ma non si introducano nel diritto eccezioni non richieste dai fatti, e che per giunta possono invece produrre conseguenze gravissime.

Si trova pure la causa nelle condizioni intellettuali, morali ed economiche della classe operaia: ammettiamo che ciò sia vero. Ma questo tocca la questione *giuridica* o la *sociale?* — Si tolgano di mezzo questi ostacoli, si provveda a migliorare queste condizioni, ma non si facciano leggi che lungi dallo smovere cause deplorevoli, le rispettano e vi si adattano. Non è modificando un articolo del codice civile che si reca miglioramento alla condizione degli operai: coi privilegi si creano antagonismi che la rendono più deplorevole.

51. Quanto alle leggi preventive sul lavoro nelle fabbriche osservammo di già [1], che in Inghilterra, in Austria, in Germania e nella Svizzera la legislazione industriale è sviluppatissima. È deplorevole che da noi non ve ne sia traccia di importanza; ma ciò è forse motivo per mettere innanzi una proposta d' inversione di prova? — Sarebbe un motivo per appoggiare una proposta che colmando il vacuo del nostro edifizio legislativo, introducesse il sistema preventivo, ma non per introdurre eccezioni alle regole generali sulla responsabilità.

---

(1) V. il n 1.

Anzi a proposito della sufficienza di coteste regole, è di qualche momento il confrontare quelle che ha il nostro codice, colle disposizioni speciali dei vari Stati. Se togliamo la legge Svizzera (1), e il codice francese che ha nella specie norme uguali al nostro, gli altri stati non dànno agli operai garanzie maggiori di quelle ch' emanano dagli articoli 1151-1153 del codice civile.

In Germania la legge del 1 giugno 1871, se stabilisce la inversione della prova rispetto alle sole imprese ferroviarie, quanto agli altri operai non fa che dichiarare la responsabilità del padrone anche pei fatti dei propri dipendenti, senza limitarla alla *culpa in eligendo*, come là vuole il diritto comune. L' Austria-Ungheria ha la legge del 5 marzo 1869, che pone a carico delle sole imprese ferroviarie anche il caso fortuito che può colpire i loro operai. In Inghilterra la legge del 7 ottobre 1880 si riduce a stabilire la responsabilità del padrone pel fatto dei proprii impiegati, mentre prima vigeva la massima contraria (*commun employment*). Basta fare il confronto fra le disposizioni di queste leggi, e la latitudine di quelle contenute nel nostro Codice, colla estensione data dalla giurisprudenza, per vedere quanto ne sia la distanza. Si dirà che da noi la giurisprudenza non ebbe su questa materia uno svolgimento eguale alla francese, ma ciò non avvenne perchè il diritto non sia identico, sibbene perchè, stante la mancanza di cause devolute alla sua cognizione, non n' ebbe la opportunità.

52. L' ultimo argomento non ha maggiore efficacia degli altri due. Dopo che vien riconosciuta la sufficienza delle disposizioni portate dalla legge comune, e solo si deplora che gli operai non sappian valersene, si vuole introdurre nella legge l' inversione della prova atteso lo stato attuale dell' industria: ci pare una contraddizione. D' altronde questo motivo potrebbe portare più lontano di quel che vuole il progetto, vale a dire alla responsabilità pel caso fortuito, e si capisce come di esso facciano gran caso i sostenitori del sistema cui si inspira il progetto Faure. Da noi si afferma che

(1) Legge 27 giugno 1881, cit.

solo la difficoltà della prova diretta suggerisce la innovazione: ma allora la riforma dovrebbe comprendere solo questioni di procedura.

Ammettiamo pure cotesto argomento: la conseguenza che se ne trae non corrisponde al vero. Infatti, se le condizioni in cui oggi si effettua il lavoro circondano di molti pericoli l'operaio, se molti infortuni hanno in esse la necessità loro, come si fa a stabilire senz' altro la presunzione di colpa nel padrone? E maggior forza trae la obbiezione se si considera che il progetto non pone a carico del padrone il caso, il quale, se vien provato, lo libera dalla responsabilità. S' introducano provvedimenti preventivi, pei quali il padrone sia costretto a tutelare cogli apparecchi necessari la vita e la salute dei proprii operai, si dia a questi facilitazione per ottenere in giudizio il risarcimento, ma non si provveda con mezzi tutt' altro che acconci a togliere il male.

53. Diremo brevemente di alcune disposizioni del progetto quanto al risarcimento del danno.

Onde limitare in qualche modo il potere di apprezzamento del giudice, e dare in pari tempo modo di procedere ad una liquidazione uniforme, il progetto fornisce i criteri per fissare la indennità sia in caso di morte immediata o sopravvenuta dopo cura, sia in caso di lesione non seguita da morte (1). Il primo caso comprende le spese di infermità e le funebri, il danno cagionato alla famiglia e il danno sofferto durante la malattia per la impotenza al lavoro; il secondo comprende le spese di cura, e il danno sofferto per la impotenza al lavoro permanente o temporaneo, totale o parziale. Nello stabilire poi l' *ammontare* dell' indennità, il progetto si attiene alla massima ricevuta dalla giurisprudenza, e solo, a maggior tutela dell' operaio, non permette che al pagamento del capitale il giudice sostituisca il pagamento di una rendita temporanea o vitalizia, senza il consenso delle parti (2).

La liquidazione è distinta in provvisoria o definitiva. La prima ha luogo quando il giudice si riserva l' assegnamento di una indennità maggiore nel caso di morte o di aggravamento

(1) Prog cit. art. 2.
(2) Id. art. 3.

notevole nello stato di salute del danneggiato, oppure se ne riserva la riduzione quando le conseguenze dell' infortunio risultassero meno gravi. In ambi casi, la liquidazione definitiva dev' esser fatta entro un anno dalla data della sentenza contenente la riserva ([1]).

La fissazione di questo termine non pare giusta, ove si consideri che l' aggravamento od il miglioramento nello stato del danneggiato, può avvenire dopo l' anno dalla fatta riserva, e sarebbe ingiusto niegare nell' un caso alla famiglia dell'operaio, nell' altro al padrone il diritto all' aumento od alla riduzione dell' indennità.

Dopo aver dichiarato privilegiati i crediti derivanti dal diritto all' indennità, e la loro non cedibilità ed insequestrabilità il progetto aggiunge: « se il danneggiato è assicurato contro « i danni derivanti da infortunio, e le persone responsabili « hanno contribuito al pagamento dei premi di assicurazione, « la somma liquidata dall' istituto assicuratore è dedotta per « intero dalla indennità da esse dovuta, purchè contribuiscano « al pagamento dei premi in una misura non inferiore al ter- « zo dell'ammontare dei medesimi, e l'assicurazione comprenda « tutti i casi d' infortunio indistintamente ([2]). »

Questa disposizione, malgrado il lodevole scopo di far concorrere i padroni al pagamento del premio d' assicurazione, si presta facilmente alla critica. Se il danno è derivato da *delitto* o da *colpa* accertata nel padrone, perchè gli si darà il diritto di computare nella somma ch' egli deve pagare a titolo di risarcimento, un capitale che per due terzi corrisponde al risparmio dell' operaio danneggiato? — Si noti che la ipotesi contemplata non può essere altra che questa, perchè del *caso* il padrone non è responsabile. O si volle rendere più agevole la posizione del padrone dopo la presunzione di colpa a suo carico? — In questa ipotesi avremo una seconda ingiustizia, e null' altro.

Quanto al procedimento, il progetto ordina il sommario, e la provvisoria eseguibilità della sentenza malgrado op-

(1) Prog. cit. art. 4.
(2) Art. 5.

posizione od appello ([1]). Dà al danneggiato ed agli aventi diritto il beneficio della gratuita clientela ([1]). Finalmente, rispetto all' estinzione del diritto al risarcimento, dispone che è nulla e come non avvenuta la rinunzia, anche in parte, alle prescrizioni vantaggiose indicate ([2]), mentre, secondo la giurisprudenza attuale si dovrebbe distinguere fra la rinunzia anteriore e la posteriore all' avvenimento, nel quale ultimo caso sarebbe valida. Determina infine il tempo per la prescrizione, e dispone che l' azione si prescrive entro un anno, computabile dal giorno in cui avvenne il fatto che occasionò il danno, e in caso di morte del danneggiato dalla data di questa ([3]).

54. La commissione parlamentare nell' esaminare il progetto ministeriale presentò un controprogetto proprio ([4]), molto notevole. Toglie la *inversione della prova*, ossia la presunzione di colpa a carico del padrone, e sull' esempio delle legislazioni estere, stabilisce la introduzione da noi del sistema dei regolamenti industriali preventivi ([5]), disponendo la responsabilità dei proprietari ed esercenti di miniere, cave ed officine a motore meccanico; degli imprenditori di costruzioni urbane, degli ingegneri, architetti e preposti ai lavori, quando non adottino le misure di preservazione volute da questi regolamenti ([6]).

Quanto alle norme per il risarcimento, ordina l' osservanza delle norme date in proposito dal diritto comune ([7]), dalle quali del resto ben poco si discostava il progetto. Mantiene ferma la disposizione relativa al padrone che contribuisce al pagamento del terzo dei premi dovuti dall' operaio assicurato, e ciò ([8]) se poco era ammissibile col criterio da cui partiva il progetto ministeriale, lo è meno nel controprogetto che pone la responsabilità dei padroni sotto le regole del diritto comune. Tant' è

(1) Art. 8.
(2) Art. 9.
(3) Art. 11.
(4) Atti parlamentari seduta 8 aprile 1884. Legisl. XV, prima sessione, documenti, n. 73 A.
(5) Controprog. Art. 13.
(6) *Id.* Art. 1.
(7) *Id.* art. 11. sostituiti agli art. 2 e 3 del progetto.
(8) *Id* art. 9.

che bastava ordinare i regolamenti preventivi, senza dichiarare espressamente la responsabilità del padrone che vi trasgredisse. Mantiene pure la distinzione fra la liquidazione provvisoria e la definitiva, nei termini stabiliti dal progetto ministeriale (1).

Rispetto al procedimento modifica il progetto, dando al magistrato il diritto di accordare nei casi più gravi ed udite le parti interessate, un assegno provvisorio non maggiore di 300 lire, irrepetibile in caso di verificata inosservanza del regolamento (2); ed obbliga (3) il danneggiato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio di provare la sua povertà entro otto giorni, a termine dell' art. 10 del decreto recante le norme su cotesta ammissione (4).

Stabilisce pure, conforme al progetto, il privilegio, la non cedibilità e la insequestrabilità del credito derivante dal diritto al risarcimento (5). Quanto alla estinzione di questo diritto dispone la nullità della rinunzia ai benefizi della legge, fatta *preventivamente* dall' operaio (6), e stabilisce la prescrizione nei termini del progetto (7).

Sulle disposizioni, e del controprogetto del progetto ministeriale quanto al risarcimento ed alla procedura, faremo ancora qualche osservazione nel paragrafo seguente.

§ 2. *Riforme.*

Sommario — 55 Necessità d' introdurre il sistema preventivo coi regolamenti industriali. Leggi straniere — 56-57 Come la loro efficacia si spieghi anche sulla prova — 58. Contro-progetto della Commissione Parlamentare. Persone responsabili. — 59 Procedura attuale. Inconvenienti suoi. — 60 Rimedi proposti in Francia dal progetto Faure ed in Italia dal ministeriale e dal controprogetto. — 61 OSSERVAZIONI CRITICHE. — Competenza pretoriale per qualunque valore. Vantaggi di questo sistema. — 62 Appena avvenuto l' infortunio, d' ufficio il Pretore deve ordinare una perizia tecnica, e racco-

(1) *Id.* art 7.
(2) *Id.* art. 5.
(3) *Id.* art. 6.
(4) R.° Decreto 6 dic. 1865, n. 2627.
(5) Controprog. art. 8.
(6) *Id.* art. 10.
(7) *Id* art. 12.

gliere dagli operai presenti sul luogo al momento dell' infortunio, informazioni sommarie sul fatto. Opportunità di ambi provvedimenti. — 64 Istituita l' azione di danno, può imporre al padrone di sussidiare l' operaio decidendo però, giusta le informazioni sommariamente raccolte. — 65 Se il padrone e l' operaio possano valersi come mezzi di prova, per le rispettive pretese delle risultanze presentate dalle informazioni sommarie. — 66 Progetto di legge Peulevey alla Camera francese — 67 Abbreviazione dei termini per l'appello e per i ricorsi in Cassazione. — 68 Esecuzione provvisoria della sentenza. — 69 Gratuità del patrocinio — 70 Risarcimento del danno. Liquidazione provvisoria e definitiva. — 71 Concorso del padrone al pagamento dei premi dovuti dall' operaio assicurato. Rinvio.

55. Nel corso di questo lavoro accennammo altre volte al sistema preventivo diretto a preservare dagli infortunii del lavoro, e notammo pure come sia accolto da pressochè tutte le legislazioni europee (1). Con appositi regolamenti industriali, lo Stato tutela la vita e la salute degli operai, imponendo al padrone di adoperare nella esecuzione dei lavori tutti quei mezzi suggeriti dalla scienza e dall' arte industriale, come i più efficaci a prevenire i pericoli attinenti all' industria medesima: l' imporre cosifatto dovere rende meno probabile l' avvenimento di certi disastri, e apporta sensibili vantaggi quanto alla prova. Questo provvedimento lo si può quindi esaminare da due lati, dal *sociale*, e dal *giuridico* strettamente considerato.

Togliendo a valutarlo dall' aspetto sociale, il diritto dello stato a disporre le misure che crede più efficaci a tutelare una classe di amministrati, non ci pare seriamente contestabile: meglio che diritto, possiamo anzi riscontrare nei provvedimenti emanati a tale scopo, un vero dovere. Dinanzi al numero grave di sciagure che accompagnano lo svolgersi dell' industria lo Stato non può, non deve rimanere indifferente, ed è d' uopo intervenga dove la sua opera possa valere a difendere la vita dei lavoratori. L' azione sua non inceppa qui inconsultamente l' industria nazionale, e tende anzi a porla di continuo nella via segnata del progresso che in questo campo è fecondo di utilissime invenzioni.

---

(1) V. nella nota al n. 1 le indicazioni delle varie leggi.

Si potrà osservare che il regolamento, e quindi l' intervento diretto, immediato dello Stato, è inutile quando la legge dà, come avviene nelle disposizioni del nostro codice civile, un diritto estesissimo per l' azione di danno ingiustamente dato, quando la giurisprudenza ha con ripetute massime stabilito l' obbligo del padrone di munire gli apparecchi di cui si vale per il lavoro cui destina l' operaio, di tutti gli apparecchi adoperati per l' allontanamento degli infortuni preveduti, e di adoperare una direzione così illuminata, da sottrarre l' operaio alle conseguenze della propria imprudenza. L' osservazione non sta, perchè confonderebbe il sistema *repressivo* col *preventivo*. Le sentenze dell' autorità giudiziaria vengono ad infortunio avvenuto, decidono casi isolati, nè possono, in virtù della separazione dei poteri, disporre in linea generale: non sono regolamenti. Il padrone sarà, è vero, tenuto al risarcimento pei danni derivanti dall'omissione sua quanto agli apparecchi di preservazione, ma questa dichiarazione di responsabilità non toglie che l' operaio non sia rimasto vittima dell' infortunio, e non avendo il potere di obbligare il padrone ad adoperarli, non impedisce che gli altri operai non siano esposti al ripetersi dello stesso disastro. L'autorità giudiziaria trae gli elementi di questa responsabilità della legge comune, e lo stato invece deve con legge speciale *prevenire* i fatti dannosi che le danno origine. Coi suoi regolamenti, obbligherà il padrone a tenere per tutela di chi lavora i mezzi preventivi più accreditati; così verranno scongiurati gli infortuni che per la loro mancanza potevano succedere, e la vita dell' operaio è meglio tutelata.

Qui sta tutta la efficacia del sistema preventivo. Lo Stato prescrive i mezzi di preservazione che il padrone deve adottare, e rende efficaci le misure indette con la presunzione di colpa che emana dal trasgredire ai suoi ordini. Le cure della sorveglianza necessaria per assicurarsi dell' adempimento ai suoi regolamenti portano delle difficoltà, come gravissime ne porta il dettarli in modo che raggiungano lo scopo prefisso. Questa parte è tutta tecnica ; ad ogni modo, nel distenderla si dovranno indicare quei mezzi riconosciuti più adatti, non quelli sulla cui efficacia non si ha ancora un definitivo parere. Ripeteremo qui, che il padrone non è tenuto ad avere apparecchi

per fare su essi studi di esperimento; lo si costringerebbe ad uno sperpero dei suoi capitali.

56. Il vantaggio maggiore derivante dal sistema consiste adunque nel prevenire. Se questo manca, spiega altro benefizio quanto alla prova che l' operaio danneggiato deve fare quando istituisce l' azione per l' indennità, bastando al danneggiato il dimostrare la trasgressione del padrone al regolamento, senza occuparsi di provare la utilità o meno del mezzo preventivo al quale si riferisce la omissione. Il padrone è in colpa, solo per non avere adempito a quanto la legge gl' impone.

Che dovremo però decidere quando il regolamento industriale prescrive di adoperare un determinato mezzo preventivo, e più tardi siasi accertata la maggiore efficacia d' altro apparecchio? — Se la forza preservativa del primo non bastò ad impedire che si verificasse l' infortunio pel cui allontanamento è costruito, potrà l' operaio instare per la condanna del padrone che dovea adoperare il secondo, o potrà invece il padrone eccepire di non essere tenuto oltre le prescrizioni del regolamento?

È un argomento che vien mosso contro il sistema preventivo. La importanza sua scema, quando si rifletta che il Governo deve adoperare ogni cura, tenendo dietro a tutti i progressi dell' arte industriale, per modificare il regolamento quando ciò sia necessario; cosicchè la supposizione di un antagonismo fra lo stato avanzato dall' arte, e l' inefficacia del regolamento, si presenta come poco probabile. Ma con ciò non è tolta la difficoltà, perchè può darsi che il Governo lasci immutati i regolamenti, ed allora si verifica l' antagonismo accennato.

Il padrone ne conseguirà certo vantaggio, perchè l' operaio non ha diritto ad instituire contro di lui l' azione di danno quantunque dimostri come il mezzo che il padrone non si curò di adottare, risponda allo scopo cui è destinato in modo molto migliore dell'altro adoperato. Si potrebbe osservare che ha diritto ad instituirla, dal momento che si assume l'onere d' una prova alla quale, avendosi il regolamento, non sarebbe tenuto. Ma il padrone potrà sempre eccepire di avere adempito alle prescrizioni impostegli dal regime preventivo; se il giudice ammettesse una prova simile, e in base ai risultati dichiarasse

tenuto il padrone alla indennità, colla sua sentenza modificherebbe il regolamento. Questo egli non può, perché il diritto di fare i regolamenti e di modificarli non appartiene al potere giudiziario. La decisione contraria lederebbe il principio della divisione dei poteri; di più, è il cittadino che avrebbe il diritto di correggere il regolamento, e la sentenza del giudice non farebbe che dichiararlo. Ammettendo questa teoria si dovrebbe dare al padrone il diritto di provare come una delle prescrizioni del regolamento sia inutile, per l' inefficacia comprovata del mezzo preventivo ordinato. D' altronde, se egli, curandosi di tutelare la salute dei propri operai adottasse mezzi diversi dal prescritto, come quelli la cui maggiore efficacia è accertata, avvenendo l' infortunio che questo apparecchio doveva impedire, è sempre in colpa per la mancata osservanza al regolamento.

Tuttociò dimostra che il regime preventivo è di molto preferibile al repressivo, perchè se questo tutela l' interesse pecuniario dell' operaio, quello ne protegge la vita, la salute; ma la preferenza sta sino a quando il potere che ha diritto di fare i regolamenti, provveda con tutta la sollecitudine richiesta dalla gravità degli interessi che deve tutelare. Diversamente il sistema lungi dal recare vantaggi, reca dei danni.

57. Sulla efficacia del regolamento quanto alla prova, dicemmo che dalla sua violazione sorge a carico del padrone la presunzione di colpa. Avviene un infortunio, qualunque sia, che danneggia a causa del lavoro l' operaio, e questi, provato che abbia come il padrone contravvenne al regolamento, a nessun' altra dimostrazione è tenuto.

Questa presunzione cessa, quando il padrone accerta che il danno è avvenuto o per colpa *esclusivamente* imputabile all' operaio, o per caso fortuito o forza maggiore, e così dispone il controprogetto della Commissione Parlamentare [1]. Questo in generale. Che si dovrà dire se il danno è appunto derivato da guasto nel meccanismo al quale, contro il disposto del regolamento, il padrone non applicò il mezzo preservativo

(1) *Controprog.*. cit, art 4.

voluto? Le eccezioni indicate si possono opporre? In questa ipotesi il padrone non potrebbe invocare il caso perchè la sua omissione segna già la colpa, a meno che non provi che il danno avvenne per tali circostanze, che anche se avesse adottato il mezzo omesso, si sarebbe avverato. Potrà pure eccepire la colpa dell' operaio quando sia a questo *esclusivamente* imputabile, e siccome uguale principio afferma la giurisprudenza attuale, rinviamo a quanto già dicemmo su tale argomento.

La sanzione per l' impiego dei mezzi preventivi, sta adunque, come bene ha espresso la Commissione « nella respon« sabilità del danno occasionato dagli infortuni avvenuti nel la« voro ed a causa di esso. » La contravvenzione ad un dovere imposto dalla legge genera la presunzione di colpa, che così sorge sopra una base la cui giustizia è indiscutibile.

58. Osservammo di già, come il progetto ministeriale presentato al Parlamento nazionale, si valesse della esistenza all' estero di leggi inspirate al sistema preventivo, per dedurne la necessità d' introdurre da noi un sistema interamente diverso, la inversione della prova. Errore che moveva dallo scambiare indebitamente il carattere del sistema chiamato in appoggio e di quello che veniva proposto, imperocchè, essenzialmente preventivo l' uno, l' altro toccava di preferenza la parte repressiva. Non contestiamo che nel reprimere, non si riscontri anche il lato preventivo insito nella responsabilità ordinata; ma non si potrà negare la maggiore efficacia della legge che ordina le misure preventive rispetto al sistema che ne lascia libera l' adozione alla coscienza degli interessati, ai quali sarebbero solo suggerite dalla grave responsabilità cui sono tenuti.

Il controprogetto presentato dalla Commissione parlamentare, riconosce la efficacia del sistema preventivo che tutela la vita degli operai, meglio del provvedere aggravando la responsabilità dei padroni, col portare al diritto comune eccezioni non corrispondenti alla necessità dei fatti. Essa ordina che » i pro« prietari ed esercenti di miniere, cave, ed officine a motore « meccanico, e gli imprenditori di costruzioni urbane, gli in« gegneri, gli architetti e i preposti ai lavori, sono tenuti ad « adottare tutti i mezzi di preservazione prescritti da regola« menti speciali a tutela della salute e della vita degli ope-

» rai [1]. » Questi regolamenti che debbono prescrivere le misure consigliate dalla scienza, vanno, secondo il controprogetto, compilati dal Governo, ad eccezione delle precauzioni da tenersi nelle costruzioni urbane, la cui determinazione è lasciata ai Municipi [2].

Indicammo, a quali persone si riferisca il controprogetto. Esso, a differenza del progetto ministeriale non tocca degli imprenditori ed esercenti di strade ferrate, e dei proprietari di fondi rustici. Quanto alla prima omissione se ne comprende di leggieri il motivo, avendosi rispetto all' industria ferroviaria prescrizioni speciali abbastanza severe [3]; ma quanto alla seconda non basta il dire che « la speciale presunzione di colpa « nascente dalla inosservanza dei regolamenti va estesa solo alle « industrie che o per i pericoli insiti al loro esercizio, o per la « qualità dei motori che adoperano, sono suscettibili di peculiare « disciplina » [4]. Oggi che il progresso delle arti industriali ha introdotto nell' agricoltura gli stromenti di coltivazione a motore meccanico, non si capisce come per questo caso speciale non sia stata estesa la prescrizione in parola ai proprietari dei fondi rustici. Le parole or citate della relazione, dichiarano a sufficienza il perchè la redazione adottata nel controprogetto sia diversa da quella tenuta nel progetto ministeriale: in questa si stabilisce la inversione della prova come regola generale per tutte le industrie, in quella si introdusse il sistema preventivo coi regolamenti industriali, che possono aver luogo solo rispetto alle industrie suscettibili di *peculiare disciplina*. È chiaro che per le altre, rimane inalterato il diritto comune, la responsabilità nascente della colpa debitamente accertata a carico del padrone. L' indole, lo scopo dei due progetti è assolutamente distinto.

59. Uno dei più gravi appunti che si muove alla legislazione attuale, sta nella procedura che l' operaio deve seguire

---

(1) *Controprog.* cit. art I,

(2) *Idem* art. 12

(3) Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 290, 317, Regol. 30 ott. 1862, e 31 ottobre 1873.

(4) CONTROPROG. cit. Relazione.

per ottenere il risarcimento, ed è il solo punto ove sia certamente necessario introdurre delle riforme. Abbiamo rilevato come diversi autori e qualche progetto di legge, abbiano scambiato la insufficienza del *diritto* colla insufficienza della *procedura*, e nelle modificazioni al diritto comune abbiano cercato rimedi che hanno solo tratto alla seconda.

L'operaio è soggetto alla procedura comune che con tutta la sua lungaggine, e col dispendio che richiede, allontana spesso il danneggiato e la sua famiglia dalla via giudiziaria. Perciò la necessità di porre gli interessati in grado di esperire agevolmente dinanzi ai tribunali le proprie ragioni, facilitando non solo il modo di dar loro un patrocinio efficace, ma la pronta decisione della lite, e provvedendo in pendenza di questa perchè il danneggiato non sia gittato in braccio alla miseria. Quanto alla prova, sebbene questa nella sua sostanza tocchi il diritto non la procedura, colla estensione data dalla giurisprudenza alla responsabilità del padrone, sarebbe già facilitata di molto, ma coll'introduzione del sistema preventivo, senza introdurre eccezioni a vantaggio di una classe di persone ed a detrimento di un'altra, acquista agevolezza maggiore.

Esamineremo rapidamente i modi con cui provvedono a questi inconvenienti i progetti di legge presentati al Parlamento francese ed al nostro. Della prova non ci occuperemo, avendone ampiamente trattato.

60. I principali progetti presentati al Parlamento francese propongono per togliere i difetti della procedura attuale, misure affatto radicali: « *suppression de procés, solution immédiate et certaine pour la victime* » (1).

Faure, dopo avere rilevato che il risarcimento al quale ha diritto l'operaio, dipende dall'esito incerto della procedura, e che esso, basato sull'apprezzamento del giudice non è mai di uguale misura, e che infine, durante l'istruzione della causa, padrone ed operaio si sforzano ad accusarsi l'un l'altro della responsabilità dell'accidente, aggiunge « *c'est un tel état* « *de choses qu'il importe de faire cesser, en substituant*

(1) Rapp. NADAUD, *I. Off* cit. Doc. Ch. 882, ann. 1334.

« *aux lenteurs et aux incertitudes d' une action judiciaire* » *une règle fisse d' une application facile* » ([1]).

Il rimedio che propone è abbastanza spedito: la *responsabilità* del padrone anche quando non vi è sua colpa, come sarebbe se l' infortunio è dipeso da caso fortuito, e l' ammontare dell' indennizzo fissato preventivamente con apposite tabelle indicanti in modo dettagliato i vari infortuni. Esponemmo già, come questo sistema cade in gravi esagerazioni, ed ora notiamo in esso una conferma di quanto dicevamo dianzi, sulla confusione in cui d' ordinario si cade del *diritto* colla *procedura*. Tanto il Nadaud che il Faure propongono la responsabilità del padrone, anche quando giuridicamente essa manca, ed uno dei motivi fondamentali è la incertezza, la lungaggine dei giudizi. Ma se il male sta in ciò, perchè cercarne altrove la radice, ed ostinarsi a volervela trovare davvero?

La proposta del Faure è però criticabile per altri motivi. Egli afferma che il risarcimento al quale l' operaio ha diritto, lo si può conseguire solo dietro l' esito d' un giudizio ch' è sempre incerto. Ma i giudizi non presentano per chiunque questa incertezza nell' esito? — E perchè nelle cause di risarcimento per infortunio, è d' uopo ricorrere a delle indagini, raccogliere prove dai cui risultati il giudice trarrà i lumi necessari a decidere, si dovrà togliere la procedura diretta ad accertare la responsabilità, e la sentenza che dichiara in proposito? — D' altra parte, ricordiamo quì che la misura proposta dal Faure, comprende la costituzione di un tribunale *arbitrale* ([2]); e col non applicare la norma data quando vi sia delitto o colpa grave imputabile al padrone od all' operaio, ha riaperte le porte a quella lungaggine ed incertezza che voleva bandire.

In Italia, il progetto ministeriale dispone accordando al danneggiato ed agli aventi diritto il benefizio del patrocinio gratuito ([3]), determinando i criteri per la fissazione dell' indennità, ed indicandone la forma ([4]), distinguendo la liquidazione prov-

(1) FAURE *Exp. d. mot.* cit.
(2) Prog *cit.* del FAURE, art 4.
(3) Prog BERTI, art. 9.
(4) *Id.* art. 2, 3. V. il n. 53.

visoria della definitiva, ordinando il procedimento sommario, e la eseguibilità provvisoria delle sentenze malgrado opposizione od appello (1). Contro la prima, e contro l' ultima proposta possono sorgere gravi dubbi. Se il danneggiato non si trova in istrettezze che gli vietino di promuovere lite al padrone, perchè, solo per la qualità sua, dovrà derogarsi alla legge comune? — E se la sentenza resa dal primo giudice è riparata, ove sia stata eseguita, come potrà il padrone, se l' operaio non ha mezzi, riavere la somma sborsata in forza dell' esecuzione provvisoria? (2).

Su questi due punti il progetto presentato dalla Commissione parlamentare ha disposizioni più corrette. Ne terremo parola esponendo le altre riforme lodevoli ch' essa propone.

61. Prima però, è necessario rilevare la insufficienza di ambi progetti, quanto ad ovviare alla lungaggine della procedura attuale.

L' ordinare che i giudizii per liquidazione d' indennità vanno trattati in via sommaria, e d' urgenza, non basta, perchè anche trattandosi di procedimento sommario l' esperimento della prova dinanzi ai Tribunali, e la soluzione degli incidenti che si possono sollevare al riguardo, contrastano molto colla celerità che si vuol dare al giudizio. Converrebbe piuttosto sostituire altro rimedio attinente alla competenza, rendere cioè il pretore competente a decidere delle azioni di danno avvenuto sul lavoro ed a causa di esso, qualunque sia il valore della causa.

Il codice di procedura civile contiene di simili deroghe (3), e nella specie a fondamento della nuova eccezione si potrebbero invocare gravi ragioni. Non urge forse che sia appurata la responsabilità del padrone, e sia questi tenuto a dare al danneggiato od alla sua famiglia quei mezzi di vivere che per sua colpa fanno ad essi difetto? A garanzia poi delle parti che si ritenessero lese dalla decisione del pretore, sta l' appello al giudice superiore, il Tribunale. Breve poi il termine concesso per la introduzione dell' appello, presenta altro vantaggio per

(1) *Id.* art. 8.
(2) Su questa difficoltà il n. 68.
(3) C. di pr. civ. art. 82, 1°.

la celerità del giudizio; e, stante il maggior numero dei Tribunali, la maggior facilità per il danneggiato di insistere per il pronto disbrigo della sua causa, e di fornire personalmente al suo patrocinante gli schiarimenti necessari.

Altro motivo a sostegno di cotesto avviso, può dedursi da quanto dispone il contro progetto sulle informazioni che appena avvenuto il disastro, il Pretore deve raccogliere sul luogo « udendo testimoni e facendosi, ove occorra, assistere da un esperto » (1). Ciò contribuisce a che il pretore, meglio di qualunque altro giudice si formi un concetto chiaro dei fatti, e sulla vera causa dell' infortunio possa decidere con maggiori lumi. La ispezione locale, e il raccogliere subito tutte le circostanze che accompagnano il fatto, lo pongono in grado di conoscere benissimo la questione, e di valutare i possibili sotterfugi che, colla prova contraria, può tentare il padrone.

Con questo sistema il giudizio andrebbe speditamente, nè la celerità nuocerebbe alla giustizia, perchè, come vedemmo, è circondato da serie garanzie.

62. Stando alle disposizioni della Commissione parlamentare, la procedura per gli infortuni del lavoro avrebbe due stadi determinati, uno *preliminare*, e l' altro ch' è costituito dal giudizio per l' indennizzo.

Sul primo vien provveduto nel modo seguente. « Il pretore « comunque avvertito, accederà senza indugio al luogo del disa- « stro, per verificare se nell' esercizio dell' industria e delle « costruzioni si sono osservate le prescrizioni regolamentarie, « di che è parola all' art. 1°, e procederà ad un' inchiesta « sommaria sulle cause e circostanze del disastro, udendo tes- « timoni e facendosi, ove occorra, assistere da un esperto. « Dei fatti e delle indagini raccolte, sarà compilato processo « verbale, nel quale le parti interessate potranno fare inserire « le loro osservazioni. L' originale sottoscritto dal pretore e « dal cancelliere, sarà depositato nella cancelleria della pretura

(1) *Contropr.*, art. 3.

« trasmettendone copia al procuratore del Re; altra copia, ove
« ne sia fatta richiesta, sarà rilasciata, a ciascuna delle parti
« in carta libera e senza spese. In caso di mancata o ritardata
« denunzia del disastro, il pretore, accertata la contravvenzione
« pronunzia la multa con provvedimento scritto in piede al
« verbale suddetto » (1).

Quanto all' obbligo di denunciare il disastro, una disposizione precedente prescrive: « quando nei lavori indicati nell' ar-
« ticolo precedente (il 1°), ed a causa di essi, si verifichi un
« disastro, nel quale una o più persone siano rimaste morte o
« ferite, i proprietari, esercenti, imprenditori, ingegneri, archi-
« tetti e preposti sono tenuti a denunciarlo immediatamente al
« pretore locale, sotto pena altrimenti di una multa da lire 50
« a 200, che sarà versata nella cassa nazionale di assicurazio-
« ne per gli infortuni del lavoro. Il sindaco e le autorità locali,
« che ne abbiano notizia, dovranno di ufficio darne avviso al
« magistrato » (2).

La bontà di questi provvedimenti è indiscutibile. Nulla, meglio delle informazioni che il pretore deve assumere appena ha notizia dell' avvenuto disastro, può fornire mezzi più atti a scoprire la verità sulla causa dell' infortunio. La sollecitudine con cui si procede all' inchiesta, e lo sgomento stesso che al succedere del disastro s' impadronisce degli animi, fanno sì che nessun concerto possa efficacemente aver luogo, o fra padrone e preposti a danno dell' operaio leso, o degli operai a carico del padrone. Il pericolo che da una parte o dall' altra si tenti di occultare la verità, è diminuito assai, e le affermazioni esagerate che in quei momenti è facile esprimere, sono opportunamente corrette dall' avviso del perito. L' opera dell' esperto, è di tanta importanza, che lungi dal lasciare in facoltà del pretore l' assumerlo, come si legge nel progetto, gli si dovrebbe ordinare invece di non farne mai a meno quando procede all' inchiesta.

In vista di tanta importanza, è lodevole la modificazione portata dal progetto della Commissione al ministeriale che fissava

(1) *Id.* art. 3.
(2) *Id.* art. 2.

le 24 ore successive al disastro come termine utile per la denuncia: interessa, perchè si ottengano dall' intervento del pretore i beneficii esposti, ch' esso avvenga quanto più sollecitamente è possibile. Se in pochi momenti la denunzia può esser fatta, perchè lasciare al padrone un termine così lungo? Il controprogetto sostituisce all' indicazione del termine la parola *immediatamente;* la ricerca su questo punto riesce così di mero fatto. Aggiunge che onde il pretore acceda sovra luogo non è assolutamente *necessaria* la denunzia, e questo funzionario potrà accedere *comunque sia stato avvertito* dell' infortunio.

63. È quindi massimo l' interesse che il pretore proceda immediatamente all' inchiesta; e sarebbero necessarie disposizioni più efficaci di quanto i due progetti hanno. Avvenuto il disastro, chi deve farne denunzia al pretore, non la fa; qual è la conseguenza? — Il controprogetto autorizza il pretore ad accedere sul luogo comunque avvertito, e per la *omissione* della denunzia commina la multa da lire 50 (lire 100 nel progetto ministeriale) a lire 200. La sanzione non è sufficiente. Il padrone che, senza motivo plausibile ritarda nel dare la denunzia, parrebbe molto interessato ad impedire il pronto accesso dell' autorità giudiziaria, e così inutilizzarlo. Ciò posto, la sanzione dovrebbe essere più energica, bisognerebbe cioè togliere al padrone il diritto di provare in contrario alla presunzione che dalla inosservanza del regolamento nasce a suo carico, ove non accerti che il ritardo è dipeso da forza maggiore. Forse con una sanzione così grave, sarebbe meglio avere un termine prescritto per la denunzia; ma il giudice apprezzando i fatti, e il tempo dell' infortunio, e le distanze, può bene valutare se la denunzia sia stata o no immediata, nè è d' uopo sancire un termine che in molti casi varrebbe a frustrare l' intendimento della legge, come nel caso d' infortunio avvenuto nel medesimo luogo ove ha sede la pretura. Nè vale il dire che in questo caso il ritardo non porta inconvenienti, perchè il pretore comunque avvertito accederà sul luogo: vi è ritardo *colpevole* da parte del padrone, e deve risponderne.

V' ha un' altra obbiezione, e di questa ci occuperemo in genere nel numero seguente.

64. Non è questo il solo difetto che si può rimproverare

al progetto. Manca fra la disposizione esaminata, e le altre un legame che corrisponda all' importanza di quella. Della competenza dicemmo già: il pretore che deve accedere subito nel luogo del disastro, che toglie le prime informazioni, che nei dubbi tecnici è guidato dall' opera del perito, dovrebbe giudicare le cause d' indennizzo dipendenti dal disastro qualunque ne sia il valore, perchè colla nozione che ha del fatto può giudicare con un criterio illuminato e sicuro, senza notare poi la celerità tanto desiderata del giudizio.

Eguale menda notiamo per quanto concerne l' importanza di questo primo stadio della procedura, in relazione col secondo che riguarda il vero giudizio di risarcimento, aperto colla domanda fatta dal danneggiato.

Qui potrebbe sorgere una difficoltà, che ha pur tratto alla sanzione proposta contro il ritardo nella denunzia [1]. Le informazioni che il pretore deve assumere, costituiscono una procedura distinta del giudizio di risarcimento instituito dall' operaio, cosicchè non può ottenere in questo secondo stadio efficacia alcuna; le informazioni assunte dal pretore son dirette ad accertare se siavi stata inosservanza del regolamento, per farne conseguire l' applicazione della multa.

Affrettiamoci a dire che non è questo l' intendimento di ambi progetti. Nella relazione che precede il ministeriale, è detto che la denuncia e la sanzione penale « sono intese ad affrettare l' accertamento dei danni e delle loro cause », e in quello che precede il controprogetto si afferma che « l' accesso del magi« strato sul luogo del disastro tiene al doppio scopo di verifi« care se il proprietario o l' esercente abbiano ottemperato alle « prescrizioni dei regolamenti, *e di eseguire un' inchiesta som« maria sulle cause e circostanze del disastro interrogando « testimoni ed esperti* ». Ond' è che i risultati della procedura preliminare hanno influenza su quella del secondo stadio, e col distinguerne gli effetti come fa la relazione, è meglio avvalorato quanto dicevamo sulla insufficienza della sanzione per il ritardo. Dal momento che l' interesse della inchiesta immediata tocca in modo diretto il risarcimento al quale l' operaio può avere

(1) V. il n. preced. in f.

diritto, diretto com'è ad appurare le cause e le circostanze del disastro, è d'uopo stabilire una sanzione che sia correlativa a cotesto scopo. Dal ritardo a presentare la denunzia, dovrebbe perciò conseguire il divieto della prova contraria concessa al padrone.

L' influenza del primo stadio di procedura sul secondo, è affermata nella relazione come motivo dell' inchiesta medesima, ma non è determinata convenientemente. Così, rispetto alla procedura pel risarcimento è disposto: « i giudizi per liquidazione d' indennità, dipendenti da danni occasionati dal lavoro, « sono trattati in via sommaria e d' urgenza; ed il magistrato « potrà, nei casi più gravi, uditi gli interessati, con ordinanza « motivata eseguibile nonostante opposizione od appello, accordare alla parte lesa, o a chi legalmente la rappresenta, una « provisoria assegnazione non maggiore di lire 300 a titolo di « soccorso, irrepetibile in caso di verificata inosservata del regolamento » (1). Con la seconda parte di questa disposizione, si ottiene, ed in modo più pronto, il risultato che si proponeva il progetto ministeriale prescrivendo la esecuzione provvisoria della sentenza in tutti i casi, senza averne gli inconvenienti (2). Però le condizioni stabilite per l' assegno, poco corrette per se stesse, non armonizzano colla disposizione alla quale ora accennammo sulla inchiesta preliminare.

Infatti, perchè distinguere fra *casi gravi* e *leggeri*? — Sappiamo già, che se il disastro non ha portato danno non v' ha azione pel risarcimento: ma se ne ha recato, perchè introdurre cotesta distinzione a limitare la facoltà del giudice? — Egli, nell'ordinare l' assegno, è libero di andare sino al *maximum* di 300 lire: ora, a seconda del danno leggiero o grave, potrà stabilire una somma minore, o maggiore, nè è giusto fermarsi di regola ai casi *gravi*. Il solo criterio da prescrivere al giudice, sarebbe di togliere in considerazione le risultanze consegnate nel verbale d' inchiesta, e così garantire imparzialmente l' operaio ed il padrone. Se dalle informazioni raccolte la colpa del padrone pare assolutamente esclusa, non si dovrà far luogo ad

(1) Contropr, art. 5.
(2) V. il n. 60 in f.

assegno, mentre nel dubbio lo si dovrà ordinare maggiore o minore giusta il grado di probabilità che si può avere sulla colpa del padrone. Sulla quantità dell' assegno influirà pure lo stato di famiglia del danneggiato, ma qualunque esso sia, se l' inchiesta non accenna in modo veruno a responsabilità del padrone, il giudice non deve ordinarlo. È vero che il progetto aggiungendo la irrepetibilità dell' assegno in caso d' inosservanza del regolamento, afferma la repetibilità ove questa inosservanza non risulti. Ma di ciò può fornire lumi sufficienti il verbale del pretore, anzi lo deve, essendo tale verifica uno degli scopi dell' inchiesta: per conseguenza, il giudice prima di accordare l' assegno dovrebbe esaminare le risultanze. Diversamente, a che essa vale? Si noti che la garanzia della repetibilità è solo apparente, e cela un danno pel padrone e per l' operaio; se questo non ha mezzi il padrone agirà inutilmente per la ripetizione, e se l' operaio ha qualche cosa, dovrà sacrificare quel pò che ha per restituire la somma avuta provvisoriamente.

65. Un altro punto su cui il progetto tace è, se data la utilità e l' importanza estrema della inchiesta sommaria, le parti possano valersi delle risultanze sue nel giudizio di risarcimento, ed in quale misura. Che possano valersene non parrebbe dubbio, essendo stabilito che ciascuna parte, facendone opportuna richiesta, ha diritto ad ottenerne copia in carta libera (1); ma quale ne sarà la forza probante?

Potrà nel giudizio di risarcimento invocarsi dal padrone a dimostrare la non responsabilità sua, ove dall' inchiesta risulti della forza maggiore, del caso, o della colpa esclusiva dell' operaio, e questi potrà valersene per opporsi alla prova contraria, esibita dal padrone, se l' inchiesta ne ha posto in sodo la colpa?

Non v' è, crediamo, ragione che vieti alle parti interessate di valersi dei risultati dell' inchiesta sommaria in sostegno delle rispettive pretese. Il padrone deve provare uno dei fatti la cui esistenza lo libera dalla responsabilità, e se ritiene che esso risulti a sufficienza dal verbale del pretore può benissimo riferirvisi, salvo poi all' operaio di dedurre contrariamente. L' operaio crede che le resultanze escludano recisamente l' esistenza

---

(1) Contropr., art 3, 3.° al.

di questi fatti: può opporsi alla controprova dedotta a stabilirli, come inutile — *frustra probatur quod probatum non relevat* —, oppure invocarle per dimostrare la non efficacia della prova fatta dal padrone. In tutti i casi è salvo l' apprezzamento del giudice, il quale valutando i risultati dell' inchiesta, giudica se essi siano tali da indebolire la presunzione indetta contro il padrone, oppurre se la confortino. Ma in nessun caso, il verbale d' inchiesta varrà a togliere alla parte contro la quale è invocato, il diritto di provare in contrario alle risultanze in esso contenute.

66. Le disposizioni citate del progetto redatto dalla Commissione parlamentare, hanno moltissima analogia con quelle contenute nella proposta presentata dal Peulevey alla Camera francese (1). Vi si trova ordinata la inchiesta sommaria da farsi immediatamente, e dietro i risultati di questa procedura preliminare, il danneggiato ha diritto ad un buono d'assistenza provvisoria sulla cassa « *degli accidenti del lavoro* » (2). Questa cassa di assicurazione, secondo la proposta, sarebbe tenuta dallo Stato, il quale mediante il pagamento di un premio minimo da parte dell' operaio toglie a suo carico gli infortuni che sono conseguenza del caso, o di forza maggiore, o di colpa leggiera del danneggiato. Ottenuto il buono provvisorio, se il disastro risulta avvenuto per colpa del padrone, questi è obbligato a rimborsarne alla Cassa l' ammontare (3).

La proposta Peulevey differisce dal progetto della Commissione, quanto alla persona a cui carico sta il pagamento dell' assegno provvisorio. Essa non presenta il pericolo dell' inutilità di agire in ripetizione stante la insolvibilità dell' operaio, perchè se il danno è avvenuto per caso, o forza maggiore, o imprudenza leggera dell' operaio, la Cassa che ha rilasciato il buono provvisorio dovrà completare la indennità, e se invece è avvenuto per colpa del padrone, è questi che deve effettuarne il rimborso alla Cassa. V' ha però una difficoltà ben grave. L' assicurazione è facoltativa: se l' operaio non si assi-

(1) JOURNAL OFF. cit. 1882. *Doc. Ch.*, ann. 283.
(2) Prog. cit. art. 5.
(3) Art. 2.

cura, cessa la possibilità dell' assegno, e quindi la permanenza dello stato di cose che ha consigliato l' introduzione della proposta. Da questo lato, il progetto della Commissione della Camera italiana, è più provvido, e sarebbe stato ancor più giusto, se avesse disposto che il criterio per accordare l' assegno e per determinarne l'ammontare, il giudice debba toglierlo dai risultati della inchiesta sommaria.

67. La celerità del procedimento, è, come s' è visto, il motivo principale di tutte le innovazioni che introducono i diversi progetti presentati tanto al Parlamento italiano, che al francese. Da noi, il progetto ministeriale ed il progetto della Commissione ordinano che le cause di risarcimento per infortunio nel lavoro siano trattate sommariamente, e null' altro. Ora il giudizio non ha un solo grado, e la legge per essere compiuta nelle sue parti, dovrebbe occuparsi di ottenere lo scopo anche per i termini relativi al passaggio dell' uno all' altro grado, ed al rimedio straordinario ch' è il ricorso in Cassazione.

La necessità di questo provvedimento si rivela più nel controprogetto della Commissione, che nel progetto del Ministero. Quest' ultimo prescrive che la sentenza di risarcimento ottenuta dall'operaio danneggiato abbia la esecuzione provvisoria, cosicchè non rimane più in facoltà del giudice l' accordarla od il rifiutarla com' è nella procedura comune (1); in tal modo l' operaio ottiene sollecitamente la indennità, e se si vuole interporre appello, la lunghezza del termine non gli reca danno. Il progetto della Commissione sopprime la parte dell' articolo relativa all' obbligo di accordare sempre la esecuzione provvisoria, e sostituisce con molta ragione il diritto dell' operaio ad un assegno provvisorio. Ma, se la lite è durata a lungo, o se l' assegno fu piccolo, perchè durante il termine per introdurre l' appello, ed il secondo giudizio, l' operaio che ottenne sentenza favorevole, dovrà rimanere nel bisogno?

A modificare la procedura in modo che le cause di risarcimento abbiano sollecito disbrigo, basterebbe senz' altro che

---

(1) C di pr. civ. art. 363.

venisse per qualunque somma dichiarata la competenza del pretore, nè vi sarebbe certo bisogno di accorciare il termine di appello stabilito dalla procedura ordinaria, salvo a restringere il prescritto pel rimedio straordinario della cassazione. Il progetto questo non fa; ora, se si tratta di causa definita da un Tribunale, perchè avendo ordinato il procedimento sommario, non si restringe in coerenza, il termine concesso per appellare? — Abbiamo già un esempio nelle cause commerciali, per cui il termine d'appello è ridotto alla metà di quello ch'è voluto per le civili, ed altrettanto si potrebbe ordinare nelle cause di risarcimento per infortunio nel lavoro, senza che da ciò derivi pregiudizio ad alcuno.

Anzi se n'avrà vantaggio sì per l'operaio il cui diritto al risarcimento, se egli ne ha, deve essere dichiarato sollecitamente, come per il padrone, perchè la speditezza nel definire le cause in cui si è interessati è sempre un beneficio quando si crede di litigare con ragione. Se poi litiga nel dubbio od in mala fede, è giusto che la legge dia all'altra parte garanzie per affrettare la decisione.

L'interesse dell'operaio danneggiato che si deve garantire non ledendo la giustizia, consiglia un miglioramento nella procedura molto più energico di quello che fanno i progetti del Ministero e della Commissione.

68. Avvertimmo di già che secondo le disposizioni del codice di procedura civile, il giudice non è mai obbligato ad accordare alla sentenza la esecuzione provvisoria, ma solo ne ha facoltà nei casi appositamente determinati dalla legge. Il progetto ministeriale in esame stabilisce cotesta obbligatorietà per le sentenze che ordinano al padrone il risarcimento del danno, e il progetto della Commissione sopprime la innovazione.

Fra i due criteri, è preferibile d'assai il secondo. Coll'esecuzione provvisoria l'operaio otterrebbe è vero, il pronto indennizzo, ed in questa sollecitudine troverebbe senza dubbio un riparo alla sventura che lo ha colpito; ma il senso di pietà che desta l'infortunio, non deve spingere il legislatore in una via di concessioni che portano a menomare le garanzie alle quali il padrone ha diritto. Risolviamo la questione giuridica con elementi giuridici. Non è detto che condannato con una prima

sentenza, il padrone non abbia diritto all' appello, e può darsi che il secondo giudice rilevando nella decisione impugnata un errore di apprezzamento, oppure in vista di nuove eccezioni dedotte ed accertate nel giudizio d' appello, modifichi la sentenza resa dal giudice di primo grado. Il padrone in forza della seconda decisione è irresponsabile oppure ottiene una riduzione nell' ammontare dell' indennità. Se in forza della esecuzione provvisoria annessa alla prima sentenza, egli ha pagato, potrà poi ripetere o tutto l' ammontare, oppure l'eccedente della quantità determinata nella sentenza d' appello, ed ognuno vede che se l' operaio o la famiglia non hanno nulla, vi è gran pericolo ch' egli non possa riavere il suo.

Il progetto della Commissione va in contrario avviso. Detta la disposizione dell' assegno provvisorio, e ne esponemmo i vantaggi. Ma ciò vuol forse significare che il giudice mai accorderà l' esecuzione provvisoria alla sentenza che ordinò il risarcimento?

No. Il progetto ministeriale introduce una eccezione al diritto comune, rendendo obbligatoria in un caso la esecuzione provvisoria, che il giudice ha facoltà di accordare o no, e solo in certi casi. Il progetto della Commissione rimette il caso d' indennizzo per infortunio nel lavoro sotto l' impero della regola generale data dal codice, e questo fra le diverse ipotesi contempla anche il pericolo nel ritardo (1). Ora se il giudice ritiene esistere in una causa di risarcimento deferita alla sua decisione, l'urgenza per cui la legge gli dà facoltà di accordare alla sentenza l'esecuzione provvisoria, il pericolo nel ritardo, potrà farlo senza uopo di leggi eccezionali. Così, non sempre quando si tratti di cause intentate dall' operaio per ottenere il risarcimento si darà alla sentenza l' esecuzione, ma solo quando vi siano gli estremi voluti dalla legge comune. Ed è garantito con ciò l' operaio, perchè se al giudice non è rimasto dubbio sulla responsabilità del padrone, se lo stato del danneggiato sia tale da richiedere l' esecuzione immediata della sentenza per evitargli ulteriori pregiu-

---

(1) C. di pr. civ. art. cit.

dizii e sofferenze, o lo stato finanziario del padrone ne faccia una necessità, si può ordinare che la decisione venga eseguita provvisoriamente. È pure garantito il padrone, che non si potrà lamentare di eccezioni introdotte a suo carico, e non si trova esposto a quei pericoli che indubbiamente gli deriverebbero, se s' imponesse al giudice di accordare la esecuzione provvisoria alle sentenze di risarcimento, solo in vista dell' oggetto della causa. Si evitano pure altri pericoli che colpirebbero il padrone e l'industria stessa; infatti, coll' introduzione dell' appello contro la sentenza di condanna il magistrato riesamina la causa, e può darsi che vada in diversa decisione. Nel dubbio, perchè in pendenza del termine e del giudizio medesimo di appello, si vorrà costringere al padrone a diminuire di somme che possono essere ingenti, i fondi destinati all' industria?

Se l' infortunio avesse colpito più operai, ed il padrone si trovasse obbligato in forza della esecuzione provvisoria a pagare a tutti l' indennità fissata, può essere esposto a rischi ben gravi nell' attivazione medesima dell' industria sua; e se per giunta, in appello venisse dichiarata la sua irresponsabilità, chi lo compenserebbe dei danni?

Si lasci in questa materia non modificato il diritto comune, onde il giudice valuti egli le circostanze che a termine di legge gli permettono di ordinare la esecuzione provvisoria. Si tratta di un istituto eccezionale di per se, giacchè di regola durante il termine d' appello ed il giudizio d' appello la esecuzione è sospesa, ed è in vista degli inconvenienti possibili, che il codice ha lasciato in facoltà del giudice l' accordarla in determinate ipotesi, mutando la legge anteriore che in vari casi glielo imponeva. Badando a cotesta eccezionalità ed alla gravità del provvedimento, è giusto che si lasci al magistrato il potere di darlo dopo aver valutato la entità delle cause che ne motivano l' instanza fatta in proposito dalla parte interessata.

69. Il progetto ministeriale come accorda la esecuzione provvisoria in vista solo dell' oggetto della causa, per lo stesso motivo dispone accordando senza eccezione al danneggiato ed agli aventi diritto, il benefizio del patrocinio gratuito. Questa prescrizione così ampia urta per la generalità sua collo spirito di quell' istituto ch' è l' ammissione alla gratuita clien-

tela. Esso è dato a solo beneficio delle persone, la cui povertà sia accertata legalmente: ora il progetto ministeriale accerterebbe colla sua disposizione la *povertà* dell' operaio in tutti i casi. E se non è povero, perchè accordargli un benefizio riserbato solo a chi lo è, ed imporre senza motivo ai patrocinanti la trattazione della causa a benefizio di chi non è nullatenente?

La Commissione col suo progetto appiana benissimo tutte queste difficoltà. « Il danneggiato e gli aventi diritto sono am-« messi al beneficio del gratuito patrocinio, salvo il giustificare « fra otto giorni, sotto pena di decadenza, la povertà, a termini « dell' art. 10 del regio decreto 6 dicembre 1865 ». Così l'articolo: e la relazione su questo punto è ben chiara. Non si vuole accordare privilegio alcuno; il beneficio della gratuita clientela è accordato solo per compiere i primi atti del giudizio, e perchè esso continui e sia accordato in modo definitivo è d' uopo che entro il termine di otto giorni, sia accertato che esiste la *povertà* dell' instante, estremo senza il quale il beneficio non ha ragione veruna di essere. A vantaggio dell' operaio si è con ciò facilitato il modo d' introdurre il giudizio pel risarcimento, ma il favore accordato per i primi atti non continua se manca la prova ch' egli v' abbia diritto: ed in questo trattamento non si riscontra eccezione alla legge comune.

70. La Commissione mantiene il progetto del Governo quanto alla distinzione, alla quale accennammo (1), fra liquidazione provvisoria e definitiva, che ha luogo quando « il giudice si « riservi l' assegnamento di una indennità maggiore pel caso « di morte od aggravamento notevole nello stato di salute del « danneggiato, oppure siasi riservato il diritto di ridurre l' in-« dennità pel caso che dopo il giudizio le conseguenze del di-« sastro risultassero meno gravi di quelle previste » (2).

La distinzione è giusta, e la giurisprudenza attuale l'aveva già introdotta nelle sue massime. Se al momento della sentenza, non si possono valutare in modo certo e definitivo le conseguenze del disastro, ed il giudice assegna una indennità con-

(1) V. il n. 53.
(2) *Prog. Min.* art. 4. Prog. della Commiss. art. 7.

siderandole in modo più o meno grave, è giusto che egli possa modificare la prima decisione quando il fatto le chiarisca più gravi, o meno di quanto la sentenza ha stimato. Nel primo caso il danneggiato ha diritto al supplemento della indennità accordatagli, e nel secondo il padrone può instare perchè venga diminuita. Il diritto rispettivo delle parti non si può disconoscere, ed entrambi progetti ben fecero elevando a disposizione di legge una dottrina così giusta. È necessario però che il giudice abbia fatto espressamente *riserva* di procedere ad una liquidazione definitiva, e che, aggiunge il progetto, essa abbia luogo entro un anno dalla data della sentenza contenente la riserva.

Su quest' ultima parte della disposizione, osservammo di già che se il termine di un anno è sufficiente, non pare giusto farlo decorrere dalla data della sentenza. Se qualche mese dopo spirato il termine così determinato, la condizione del danneggiato subisce un peggioramento od un miglioramento notevoli, perchè non riconoscere il diritto delle parti all' aumento od alla diminuizione dell' indennità? — Il termine di partenza per il decorso dell' anno, dovrebbe essere non la data della sentenza, ma l'avvenimento stesso dalla cui esistenza dipendono l' aumento e la diminuzione; nè si dica che allora l' ammontare rimarrebbe in istato d' indeterminatezza anche per più anni, giacchè dopo un periodo di cura il medico può dire se le lesioni verranno a guarire definitivamente, oppure lascieranno nel danneggiato un vizio incurabile. La dichiarazione del medico varrà a stabilire il termine da cui partire per il computo dell' anno entro il quale l' operaio ed il padrone possono far valere i loro rispettivi diritti. Non è dubbio che l' interesse medesimo delle parti non lascierà, potendo, che si prolunghi davvantaggio lo stato d' incertezza della liquidazione.

72. Il concorso delle persone responsabili al pagamento dei premi, in una misura non inferiore al terzo del loro ammontare, quando l' operaio sia assicurato contro tutti gli infortunii indistintamente, dà ad esse il diritto di dedurre per intero la somma liquidata dell' istituto assicuratore dall' indennità dovuta; di

questa disposizione della quale altrove notammo le mende [1], terremo parole nel paragrafo seguente.

II. Del caso fortuito, e dell' assicurazione.

Sommario — **73.** Rimedi a premunire l' operaio contro il fortuito — Assicurazione — **74-75.** Assicurazione obbligatoria — **76.** Progetto Nadaud; effetti del sistema — **77.** Assicurazione obbligatoria indiretta — Progetto Faure: critica — **78.** Assicurazione facoltativa dell' operaio; progetto Peulevey: legge italiana — **79.** Concorso del padrone nel pagamento dei premi secondo il progetto ministeriale ed il controprogetto della Commissione — **80.** Conclusione.

73. Sin qui, esaminando giuridicamente la *responsabilità* del padrone, il criterio sul quale si basa e la latitudine sua, ci studiammo di dimostrare come senza *colpa* non può aversi la *responsabilità*, e che perciò in tanto il padrone dovrà rispondere degli infortuni nel lavoro, in quanto la sua colpa vi abbia data causa. Tale la questione *giuridica*.

Per conseguenza, se all' infortunio ha dato opera solo il caso fortuito non vi è colpa del padrone, ed il danneggiato non potrà convenirlo in giudizio per tenerlo responsabile. Ma l' operaio che nel lavoro, ed a causa di esso è colto da un disastro che gli toglie la forza e la salute, dovrà dunque trascinare i suoi giorni nella miseria e la sua famiglia dovrà mendicare per se e per lui il pane necessario a sostentarsi? — Conveniamo nell' apprezzare la gravità di questa posizione infelicissima, che pone una prospettiva assai brutta a chi al lavoro domanda onestamente i mezzi di vivere; ma dovremo perciò dire che il padrone è ancor qui *responsabile* delle conseguenze di un disastro che a nessuna imprudenza da parte sua può venire imputato? La difficoltà, è agevole il riconoscerlo, non tocca più la questione *giuridica:* essa entra in una sfera più ampia di fatti, la cui gravità turba l' armonia delle varie forze sociali, e genera uno stato acuto di antagonismo, di lotta fra la classe dei lavoratori e le altre, ed in specie quella dei padroni, con la

(1) V. i nn. 53 e 54.

quale ha rapporti più diretti. Un disastro derivante dal caso gitta l' operaio e la sua famiglia nella condizione più miserevole: e se una malattia incurabile lo colpisce, se la vecchiaja lo raggiunge, e stremandogli le forze lo riduce a vivere mendicando, la sua condizione è forse meno miserevole? Perchè in questi tre casi si dovrà dire che a togliere il primo deve provvedere la *responsabilità* del padrone, perchè si porrà a carico di una classe le sventure che colpiscono un' altra, come provvedimento il più giusto? La questione qui è *sociale*, non giuridica; e non ne è buona soluzione quella che riposa sovra la ingiustizia.

Le tre ipotesi accennate vanno trattate in modo eguale. In esse la causa dell' infelice condizione cui per il loro avverarsi l' operaio può trovarsi esposto, è identica: una forza *cui resisti non potest;* se la prima ha luogo nel lavoro ed a causa del medesimo, ciò non vuol dire che il *caso* debba cangiar natura, e diventare *colpa* per cui il padrone va tenuto. Quindi identico il mezzo suggerito a premunire l' operaio contro queste tristi possibilità, l' *assicurazione.*

Ma tale assicurazione sarà lasciata come compito della sola iniziativa privata, o dovrà intervenirvi lo stato? Ed in questo ultimo caso, sarà obbligatoria, oppure nel facilitarne l' attuazione all' operaio lo si lascierà libero di contrarla o meno? Sono queste le difficoltà che sorgono. Esse toccano non il diritto civile, non la responsabilità, la questione giuridica insomma, sibbene la sociale oggetto di studio per l' economista e per l' uomo di stato. Qui le accenniamo di volo, onde completare l' esposizione dei vari progetti che vi hanno dedicato parte dei loro provvedimenti.

74. Il sistema dell' iniziativa privata come è insegnato dai suoi principali sostenitori, non tien conto dell' operaio come individuo, della sua forza isolata, e ricorre ad un altro principio, l' associazione sul modello delle *Trades Unions* [1]. Esso parte dall' enumerazione dei criterii il cui concorso rende nor-

---

(1) BRENTANO, *Die Arbeiterversicherung gemäss d. heutigen Wirthschafts ordnung* 80, 106 e segg.

male il salario dell' operaio, e fra questi nota la parte di rimunerazione che gli consente l' assicurazione non solo contro i pericoli del lavoro ma anche contro la possibile eventualità ch' esso gli manchi affatto. A che il salario tocchi la sua normalità contribuisce assai l' associazione che organizzata ampiamente, abbracciando la generalità degli operai, spiega una forza immensa; perciò in questo sistema, l' assicurazione lasciata all' attività privata è legata al criterio dell' associazione intesa nel modo il più vasto.

È innegabile che qui si riscontrano seri vantaggi. Le conseguenze della malattia, della vecchiaja, della mancanza di lavoro, e su quest' ultimo punto è immensa la efficacia delle *Trades-Unions* inglesi, sarebbero scongiurate senza urti, senza l' intervento dello Stato, nel modo più legittimo: l' attività privata resa più potente coll' associazione. Ma, se l' assicurazione è possibile quando si abbia la normalità dei salari, e questa normalità è possibile a sua volta coll' associazione generale degli operai, se manca la base, vale a dire l' associazione così intesa, a che vale il sistema? Esso poggia sovra una base meramente ipotetica.

Accenna perciò a prevalere nella dottrina il sistema che vuole l' intervento dello Stato ([1]), reso necessario perchè coi mezzi finanziari di cui può disporre l' operaio difficilmente ha mezzi per assicurarsi; ingerenza che si sostiene legittima perchè non tende a coartare la iniziativa, l' attività privata, ed imporsi ad essa o sopprimerla, ma invece a togliere quante cose potrebbero impedirne il salutare svolgimento e proteggerla. Ed allora lo Stato, lungi dall' eccedere nella sua missione, la spiega giustamente perchè agisce in nome dell' ordine sociale che deve guarentire, della prosperità generale al cui ottenimento deve precipuamente concorrere. Quale sarà però la forma sotto la quale deve manifestarsi siffatta ingerenza? L' assicurazione sarà indetta obbligatoriamente, oppure sarà facoltativa?

---

(1) Consulta, MIASCOWSKI, *Z. Geschichte u. Literatur des Arbeiterversicherungswesens in Deutschland.* (JAHRBÜCHER F. NATIONALOEKONOMIE u. STATISTIK, 1882, IV. 474 e segg), V. specialmente la SCHÄFFLE, *Bau u. Leben des socialen Koerpers*, I, 222 e segg; — *Der corporative Hülfsskassenzwang*, 20 e seg.

Se è lasciata all' operaio la facoltà di assicurarsi o no, lo stato della questione non muta, gli inconvenienti rimangono; il benefizio dell' assicurazione è allora riserbato solo ai fortunati che hanno mezzi per goderne, non all' operaio che ne difetta. Quindi la necessità di rendere obbligatoria l' assicurazione, e dell' *aiuto*, del *soccorso* dello Stato affinchè la classe bisognosa dei lavoratori non sia esclusa dal godimento di cotesti vantaggi. È questione, si afferma, d'interesse pubblico; lo Stato deve procurare il benessere di tutte le classi sociali, e affermando un principio rigoroso di giustizia, aiutare le classi bisognose. Quanto al modo col quale questo concorso va effettuato, i sistemi cambiano dal concorso immediato dello Stato col sistema della imposta, al concorso indiretto, subordinato, lasciando che in linea principale il fondo d' assicurazione sia costituito dai privati che v' hanno interesse [1].

75. Questa la teoria. Gravi obbiezioni non v' ha dubbio le si possono muovere, e gravissima fra le altre quella che ha tratto all' essenza medesima dell' assicurazione. Fondamento di questo provvido istituto è il risparmio [2] previdente dell' assicurato per avere un capitale, che gli servirà quando la malattia o l' età non gli consentono più il lavoro, o che lascierà alla famiglia, che per la morte immatura di chi ne era il sostegno, non avrà almeno a paventare le angustie della miseria. L' assicurazione è costituita quindi dal risparmio, ed infatti contiene un movimento di capitalizzazione; essa esercita un' influenza massima sulla moralità dell' individuo, spinto com' è dalla prudenza a porre in serbo le quote da pagarsi periodicamente sapendone quale vantaggio poi ne ritrae. Ma se il premio nella questione che esaminiamo non è pagato dall' operaio per intero, e vi concorre lo Stato, od altri, l' assicurazione non è più un benefizio, non solleva il sentimento morale della classe dei lavoratori i quali, tuttochè il salario sia tale da po-

---

(1) SCHÄFFLE. *Der corporative* etc., l. cit.

(2) V. sul proposito i nostri studii nell' *Archivio giuridico*. XXVIII, 487 e segg, e XXXI, 305 e segg.

tervi detrarre l'ammontare del premio, non ne risparmieranno alcuna parte. Perchè l'operaio dovrebbe essere previdente e pensare ai travagli, alle angoscie della vecchiaia condotta nella povertà se questo pericolo non esiste per lui? Non sa forse egli che godrà a suo tempo i vantaggi di un assicurazione che nulla gli costa, che lo Stato provvede per lui? — E se il concorso dello Stato è solo in parte, la difficoltà non sparisce perchè l' operaio non si curerà più di risparmiare quanto potrebbe, e trae i frutti della capitalizzazione di somme pagate da altri. Infine, la logica conduce a questo, che ammesso il concorso dello Stato nell' assicurazione, egli dovrebbe pure intervenire quando l' operaio manca di lavoro: se l' operaio sostenesse di avere *diritto al lavoro*, che gli si potrebbe rispondere?

Le difficoltà mosse sono serie davvero, ma specialmente quanto all'aiuto dello Stato non parrebbero opportunamente sollevate. Inutile argomentare dalla essenza dell' assicurazione e dall' influenza sua moralissima, se l'operaio non può contrarla. Che importa il dire all' operaio che risparmi, quando il salario non gli concede i mezzi per farlo? La difficoltà, e la necessità dei provvedimenti toccano questo punto: si vede l' utilità immensa che l' istituto dell' assicurazione presenta per l' operaio ma non si fa nulla onde aiutarlo a valersene, quando le condizioni del lavoro sono tali, che malgrado la sua migliore volontà non può disporre di quanto è d' uopo a pagare il premio. Tutto ciò giustificherebbe l' ingerenza dello Stato, ingerenza salutare, che estende ad una classe di persone i benefizi derivanti da un istituto, che altrimenti darebbe vantaggi solo a coloro cui una discreta condizione economica permetta di fruirne. E la moralità stessa, l' interesse della società a che i veri interessi procedano armonicamente, e sia allontanata ogni causa che possa turbarne l' equilibrio, richiedono appunto l' intervento dello Stato (1).

Questo intervento si può egli giustificare sino a rendere *obbligatoria* l'assicurazione? Si niega allo Stato il diritto d' imporla, perchè la previdenza dove essere libera, se si vuole

---

(1) Cfr. SCHUPFER, *La questione sociale, e la cassa di pensioni per la vecchiaia* Cfr, pure, SALANDRA, nella *Nuova Antologia* 1881, fasc. XI.

che produca dei benefici effetti anche sul morale dell' individuo ([1]); egli non deve erigersi a tutore dell' operaio imponendogli risparmi della cui possibilità non può essere certo il giudice. Senonchè, le peculiari circostanze in cui versa la classe dei lavoratori vogliono che si argomenti non dai caratteri, non della essenza dell' assicurazione, ma da un punto molto più elevato, ed attinente alla missione stessa dello Stato, da considerazioni sociali. Nulla di meglio che la previdenza libera, ma la generalità degli operai si trova in tali condizioni morali e finanziarie da praticarla? È chiaro peraltro che l' intervento dello Stato a diminuire le difficoltà finanziarie, può determinare efficacemente l' idea e la necessità del risparmio senza stabilire coazione alcuna.

76. Il progetto Nadaud, presentato sin dal 1879 alla Camera francese, parte dal concetto dell' assicurazione obbligatoria, e dispone che il fondo ne sia costituito per una metà dal contributo dell' operaio interessato, e per una metà dal concorso dello Stato e dei padroni.

Contro questa proposizione di legge si è osservato che gli operai stessi se ne dimostrarono assai malcontenti; ma converrebbe ricercare se il malcontento avesse la sua cagione nella obbligatorietà dell' assicurazione, o non piuttosto nella tenuità dei salari che non permetteva a molti operai il concorso nella proporzione indicata del progetto.

L' obbiezione principale che sta contro di esso è tolta da altro punto di vista. Perchè obbligare il padrone a concorrere con una quota determinata per costituire il fondo di assicurazione? Lasciamo da parte le conseguenze temute del ribasso nel quantitativo del salario; non vi è però motivo a imporre giustamente un tale onere ai padroni. Che concorra l' operaio come direttamente e direttamente interessato lo s' intende; che concorra lo Stato si può anche intendere perchè il suo è il concorso di tutti, rappresenta l'interesse comune a che le diverse forze agiscano in società senza attriti vicendevoli; ma addossare alla sola classe dei padroni il pagamento di una quota di concorso,

---

(1) V. SALANDRA, l. cit.

è lasciare perennemente la causa di cotesti attriti mentre si dovrebbe studiare a toglierli. Poi, trattandosi di misure d' interesse generale, sono tutti che devono concorrere e sostenere gli oneri, non determinati individui.

Da questo lato il progetto Nadaud va criticato; lungi dal risolverla, lascia sempre vivi i germi della questione sociale. Però uguali provvedimenti furono in senso anche più esteso, introdotti non ha guari nella legislazione tedesca.

77. Il progetto Faure, presenta una specie di assicurazione obbligatoria indiretta (1). In esso l' assicurazione non riguarda direttamente l' operaio, poichè dichiara la responsabilità del padrone non solo per la sua colpa, ma anche per il caso fortuito, adoperando in quest' ultimo caso la parola responsabilità in un senso ch' è tutt' altro che giuridico. La cassa di assicurazione è stabilita a benefizio del padrone, ossia dei capi d' imprese industriali, agricole o commerciali, e l' assicurazione è facoltativa. Gli argomenti addotti rispetto alla proposta Nadaud si possono *a fortiori* ripetere contro il progetto Favre. Non faremo qui le obbiezioni già mosse nell' esaminare quanto giusto e conveniente sia lo imporre ai padroni le conseguenze derivanti dal caso fortuito; il difetto in questa parte della proposta rende superfluo l' esame della seconda. Coll'assicurazione gli effetti del caso ricadono in definitiva sul padrone, ed in parte sullo Stato colla istituzione della cassa nazionale ed è un sistema, ripetiamolo, non giusto e non provvido.

78. Dal punto di vista teorico niun dubbio che l' assicurazione facoltativa non sia il migliore dei sistemi proposti, e potendosi fare a meno della ingerenza dello Stato lasciando alla iniziativa ed all' attività privata tutta la potenza di espansione, i resultati sarebbero oltre modo felici. Senonchè alla teoria astratta ostando la realtà delle cose, nasce il quesito se le condizioni economiche e morali della classe operaia siano tali da non richiedere almeno l' ingerenza dello Stato quanto ai sussidi, se non si voglia ricorrere all' assicurazione obbligatoria. Il legislatore non potrebbe perciò risolversi a scegliere fra i due sistemi, senza un largo e circostanziato studio di fatto.

(1) Progetto FAURE cit.

In questo senso, il progetto del Peulevey ([1]) oltre le modificazioni che propone a rendere la procedura più sollecita, partendo dall' idea che in base alla equivalenza dei servigi la società tutta ha il dovere di sollevare le tristi condizioni dei lavoratori, trova nell' assicurazione il rimedio opportuno. Vuole però l'assicurazione non lasciata tutta alla cura dei privati, ma coll' intervento dello Stato, a carico del quale rimarrebbero gli infortuni derivanti dal caso, da forza maggiore o colpa leggera della vittima ([2]): onde giovarsi però di questa cassa di assicurazione tenuta dallo Stato, l'operaio deve contribuire col pagamento d' una quota tenuissima.

In Italia la questione è risoluta dalla legge 8 Luglio 1883 ([3]), che è inspirata al principio dell' iniziativa privata, respingendo ogni ingerenza diretta dello Stato, e lasciando agli operai ed ai padroni piena libertà di valersi dell' assicurazione. L' istituzione della *cassa nazionale per gli infortuni*, ha per base una convenzione con potenti istituti di credito che disposero all' uopo un determinato capitale: ed il fondo è costituito dai premi degli assicurati, dai frutti dei capitali investiti e finalmente dai lasciti e dalle donazioni che possono pervenire alla Cassa. Qui nulla di obbligatorio; la previdenza è libera. L' assicurazione poi è di due forme, individuale e collettiva, e quest' ultima può aver luogo solo pei padroni o per gli operai che sieno uniti in consorzio. Ma il concorso degli operai e dei padroni si avrà egli in modo da sorreggere efficacemente la istituzione? — È a sperare, perchè la brevità del tempo trascorso, non ci dà documenti a calcolarlo con sicurezza. Il principio su cui si fonda, è ripetiamolo, teoricamente il più attendibile, anzi il solo plausibile. Per giunta, si evitano tutte le difficoltà cui può dar luogo il sistema d' ingerenza dello Stato, giacchè se questo viene considerato come rimedio ad uno stato transitorio, si chiede se cessando le condizioni che vi hanno dato causa, debba esso pure cessare. Ed in tal caso il pericolo di nuovi attriti nel vedere rinato il male che si rite-

---

(1) Prog. cit.

(2) Prog. cit. art. I.

(3) N. 1473, Raccolta ufficiale delle Leggi ecc Ann. 1883.

neva scongiurato: e se il rimedio non è temporaneo, coll'esclusivismo suo, diventa ingiusto, ed improvvido.

79. A dubitare però della sufficienza della nostra legislazione in proposito, sebbene muova da principii liberalissimi, e della sua efficacia pratica, a dubitare cioè che la condizione economica degli operai non li allontani dalla possibilità di avvantaggiarsi dell' assicurazione, sta una disposizione alla quale accennammo, e che si legge nel progetto sulla responsabilità degli infortunii. Il progetto ministeriale propose, e la Commissione parlamentare adotta, questo provvedimento: « se il danneggiato è assicurato contro i danni derivanti da infortunio, » e le persone responsabili hanno contribuito al pagamento dei « premi di assicurazione, la somma liquidata dall' istituto assicuratore, è dedotta per intero dalla indennità da esse dovuta, « purchè contribuiscano al pagamento dei premi in una misura « non inferiore al terzo dell' ammontare dei medesimi, e l' assicurazione comprenda tutti i casi di infortunio indistintamente (1). » Questo prova che per le speranze fondate sul concorso degli operai c' è il dubbio che non si avverino; e si fa ricorso ai padroni, non disponendo che concorrano obbligatoriamente ma provvedendo in modo da procurare il loro intervento per facilitare agli operai il pagamento dei premi, e dare all' istituto dell' assicurazione un largo sviluppo.

Sarebbe desiderabile che i padroni aiutassero gli operai non solo nell' intendere i benefizii dell' istituto, ma li giovassero anche nel pagamento del premio. Non sarebbe però giusto il prescriverne il concorso, ed il progetto infatti non parla punto di obbligo in questo senso.

Ma se quest' obbligo non v' è, vi è nella disposizione qualcosa che lo rasenta, a spese però della giustizia e dell' interesse medesimo della classe operaia. Si promette al padrone che concorre al pagamento di un terzo dei premi, quando l' assicurazione abbia luogo contro tutti gli infortuni, la deduzione del capitale intero dovuto dalla cassa, dall' ammontare del risarcimento al quale può essere condannato. Ora, siccome il progetto di legge esclude la responsabilità del padrone per

(1) Prog. Ministeriale *cit* art. 6, Contropr., della Comm. parlament., articolo 8.

il caso fortuito, la forza maggiore e la colpa esclusiva del danneggiato, è evidente che la condanna del padrone ne supporrà la colpa. Ed è giusto, che mentre per la sua colpa deve rispondere dell' intiero, abbia dall' indennità che deve pagare la deduzione di tutto il capitale alla cui formazione ha concorso solo per una terza parte? — Con questa facoltà, vi è pure il pericolo che qualche volta il padrone si permetta di trasgredire alle disposizioni del regolamento industriale.

L' entità e la giustizia di questa disposizione si comprendono, se viene esaminata in rapporto al principio da cui parte il progetto ministeriale. Questo, collo stabilire la presunzione di colpa a carico del padrone, togliendo all' operaio l'onere della prova diretta, costringerebbe il più delle volte il padrone a sopportare le conseguenze del caso fortuito; ora, come correttivo di questa severità, per diminuire l' aggravio imposto al padrone la proposta citata può presentarsi molto equa. Ma col progetto della Commissione parlamentare essa perde questo carattere, perchè la colpa del padrone è sempre stabilita o colla inosservanza del regolamento, o cogli altri modi voluti dalla Legge. La sua responsabilità è contenuta entro i suoi veri limiti giuridici, la esistenza cioè di colpa imputabile a lui o ad altra persona per il cui fatto sia legalmente obbligato. Si ricade perciò nella obbiezione che abbiamo sollevato: se la responsabilità è dichiarata solo quando è provata la colpa, perchè accordare la deduzione di cui è parola nei due progetti? Essa non ha motivo alcuno che possa giustificarla.

Tutto questo dimostra forse la necessità di altro intervento più largo, più efficace, l' intervento dello Stato come si ha nella proposta d' istituzione di una Cassa nazionale per le pensioni degli operai [1]. Si potrebbe anzi fondere le due istituzioni, dando maggior ampiezza ad entrambi provvedimenti, che tendono insieme a migliorare la posizione degli operai.

80. Concludiamo.

Ponendo come criterio direttivo la distinzione della questione giuridica dalla sociale, ci siamo studiati di dimostrare:

---

(1) Atti Parlamentari Legislatura XV. N. 75. Progetto presentato alla seduta del 19 febbraio 1883.

1. Che la *responsabilità* richiede un fatto colposo che vi dia origine, e perciò si sbaglia nella sostanza e nella terminologia giuridica, quando si vuole responsabile il padrone per il caso fortuito o la forza maggiore che nel lavoro ed a causa di esso possono colpire l' operaio;

2. Che introdurre nella legge la presunzione di colpa a carico del padrone col sistema dell' inversione della prova, è proposta non motivata da necessità di fatto, da considerazioni di diritto;

3. La necessità del sistema preventivo coi regolamenti industriali; provvedimento che colla *prevenzione* tocca la questione sociale, ed influisce anche sulla giuridica facilitando la prova diretta che l' operaio deve fare nel caso di risarcimento;

4. Che contro gli infortuni pei quali non vi ha la responsabilità del padrone è rimedio efficacissimo l'*assicurazione*, intesa in modo da riuscire per l'operaio non rimedio inutile, considerando le forze economiche ed intellettuali sue, ma di effettivo vantaggio.

INDICE

I. INTRODUZIONE.
Sommario — 1. La statistica e gli infortuni del lavoro. — 2. Necessità di distinguere due questioni essenzialmente diverse, *responsabilità* e *garanzia*. — 3. Partizione della materia . . . Pag. 3
II. DELLA RESPONSABILITÀ DEI PADRONI — § I. *A) Nella legge, dottrina e giurisprudenza attuale.*
Sommario — 4-10. Carattere di cotesta responsabilità. — La direzione da esercitarsi dal padrone non è correlativa nel grado alla diligenza dovuta dall' operaio. — 11. Grado della responsabilità. — 12-13. Comprende anche il fatto dei commessi. — 14. Onere della prova. — 15 Espietamento suo. — 16. Cessa la responsabilità se il fatto avvenne: *a)* per caso fortuito. — 17. *b)* per colpa esclusiva dell'operaio. — 18-19. *Quid,* se la colpa è imputabile al padrone ed all'operaio? — 20. *c)* per colpa di terze persone. — 21. Prova delle eccezioni. — 22. Validità del patto di affrancamento della responsabilità. — 23. Regolamenti ed istruzioni affisse nei locali di lavoro » 6
B) Sistema opposto — Responsabilità assoluta del padrone.
Sommario — 24-25. Leggi e proposte di legge che ammettono la responsabilità assoluta e generale del padrone. — 26-27. Argomenti addotti in favore. — Confutazione. — 28-29. Risarcimento del danno — Obbiezioni . . . . « 32
C) Sistema intermedio — Inversione della prova.
Sommario — 30. In che consiste. — Leggi e progetti di legge che lo ammettono. — 31. Diverso fondamento datogli secondo che vien basato sulla colpa contrattuale o sull' aquiliana. — 32-35. Erroneità della prima teoria. — 36. Argomenti a sostegno della seconda. — 37. Critica. Conseguenze vere del sistema — 38-41. Difficoltà della prova. — 42-44. Argomentazione dedotta dall' art. 1153 C. civ. — 45-48. Argomentazione dedotta dagli articoli 1589, 1631, 1866, 1867 del Cod. civ. — 49. Progetto Berti. Argomenti addotti nella relazione. — 50-52. Confutazione — 53 Procedura e risarcimento del danno. — 57. Contro-progetto 8 aprile 1884 della Commissione parlamentare . . . . » 40
§ 2. *Riforme.*
Sommario — 55. Necessità d' introdurre il sistema preventivo coi regolamenti industriali. Leggi straniere. — 56-57. Come la loro efficacia si spieghi anche sulla prova. — 58. Contro-progetto della Com-

missione Parlamentare. Persone responsabili. — 59 Procedura attuale. Inconvenienti suoi. — 60. Rimedi proposti in Francia dal progetto Faure ed in Italia dal ministeriale e dal controprogetto. — 61. OSSERVAZIONI CRITICHE. — Competenza pretoriale per qualunque valore. Vantaggi di questo sistema. — 62. Appena avvenuto l' infortunio, d' ufficio il Pretore deve ordinare una perizia tecnica, e raccogliere dagli operai presenti sul luogo al momento dell' infortunio, informazioni sommarie sul fatto. Opportunità di ambi provvedimenti.. — 64. Istituita l' azione di danno, si può imporre al padrone di sussidiare l' operaio decidendo però, giusta le informazioni sommariamente raccolte. — 65. Se il padrone e l' operaio possano valersi come mezzi di prova, per le rispettive pretese delle risultanze presentate dalle informazioni sommarie. — 66. Progetto di legge Peulevey alla Camera francese 67 — Abbreviazione dei termini per l'appello e per i ricorsi in Cassazione. — 68. Esecuzione provvisoria della sentenza. — 69. Gratuità del patrocinio. — 70. Risarcimento del danno. Liquidazione provvisoria e definitiva. — 71 Concorso del padrone al pagamento dei premi dovuti dall' operaio assicurato. Rinvio. Pag. 74

II DEL CASO FORTUITO, E DELL' ASSICURAZIONE.

Sommario — 73. Rimedi a premunire l' operaio contro il fortuito. — Assicurazione. — 74-75. Assicurazione obbligatoria. — 76. Progetto Nadaud; effetti del sistema. — 77. Assicurazione obbligatoria indiretta. — Progetto Faure: critica. — 78. Assicurazione facoltativa dell' operaio; progetto Peulevey: legge italiana. — 79. Concorso del padrone nel pagamento dei premi secondo il progetto ministeriale ed il controprogetto della Commissione. — 80. Conclusione. . « 96

DELLO STESSO AUTORE

Di prossima pubblicazione

FRATELLI BOCCA, EDITORI – TORINO

TEORIA DELLA COLPA NEL DIRITTO CIVILE ODIERNO

VOL. I.° — **Colpa contrattuale**

Un Vol. di circa 500 pagine.

E. TORRINI. EDITORE – SIENA

LA NON RETROATTIVITÀ DELLE LEGGI

IN MATERIA CIVILE

Uscirà a fascicoli di 80 pag. a L. 2 ciascuno.

Sotto i torchi il I.° fascicolo.